

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ABBATE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale della Campania, con atto deliberativo del 29 ottobre 1998, n. 7540, ha modificato i parametri attributivi del punteggio regionale per la formazione delle graduatorie relative al quinto bando della legge n. 488 del 1992;

i predetti parametri scaturiscono dalla necessità di differenziare gli investimenti e, di conseguenza, l'accesso alle misure di sostegno in relazione non solo alla tipologia degli investimenti medesimi ma soprattutto con riferimento alla localizzazione degli stessi;

in particolare, si è stabilito che per i nuovi impianti localizzati nei comuni rientranti in distretti industriali, contratti d'area ed aree di crisi, siano attribuiti 10 punti, mentre, per la totalità degli altri comuni della regione, i punti attribuibili sarebbero solo 7;

grave e del tutto irragionevole risulta l'impatto applicativo dei nuovi criteri adottati ove si consideri che, in difformità dalle previsioni della legge n. 488 del 1992 È la quale diversifica in centesimi di punto la valutazione delle varie iniziative È, l'applicazione della delibera regionale comporterà, per gli innegabili vantaggi riconosciuti alle iniziative localizzate in poche e determinate aree, una ulteriore concentrazione in esse di nuove e maggiori risorse, sì da renderle più competitive, vanificando in tal modo gli auspicati processi di riequilibrio

territoriale e di sviluppo in atto per la provincia di Benevento;

i criteri adottati sono anche in netto contrasto con l'orientamento comunitario relativo alla assegnazione delle misure agevolative in favore dei territori ricompresi in aree depresse del meridione, orientamento per effetto del quale la provincia di Benevento, nella sua interezza, è classificata come area di obiettivo 1/92 3a/Z.a con conseguente riconoscimento della misura massima agevolativa pari al 65 per cento di contributo, a differenza delle altre aree della Campania, classificate di obiettivo 1/92.3a/Z.b, con riconoscimento di una misura massima agevolativa non eccedente il 55 per cento;

non è senza significato, infine, l'ulteriore rilievo che i nuovi parametri finiscono per negare platealmente proprio le fondamentali esigenze di riequilibrio territoriale, escludendo dalle misure agevolative di maggior favore anche aree (comuni partecipanti a Patti Territoriali quali Montesarchio e la stessa città di Benevento; comuni in cui sono localizzate aree Asi e Pip quali Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Cerreto Sannita; tutti i comuni montani ed in particolare quelli ricompresi nelle comunità montane del Taburno, del Titerno e del Tammaro quali Vitulano, Paupisi, Cautano, Tocco Caudio, Campoli Monte Taburno, Torrecuso, Foglianise, Frasso Telesino, Solopaca, San Lupo, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, San Lorenzello, Cusano Mutri, Morcone, Pontelandolfo, Colle Sannita, San Giorgio del Sannio; etc.)

rispetto alle quali è stata riconosciuta l'esigenza di secondare i processi di insediamento degli investimenti produttivi e di sviluppo, mortificando così ulteriormente le legittime aspirazioni della coraggiosa imprenditoria sannita, già penalizzata dalla esiguità delle risorse destinate al finanziamento delle provvide iniziative programmate;

quali iniziative intendano adottare per rendere effettiva l'osservanza delle direttive comunitarie e, quindi, perché siano armonizzate con queste ultime le indicazioni regionali espresse nella delibera della Regione Campania n. 7540;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di favorire concreti processi di riequilibrio territoriale e di sviluppo per l'intero territorio della provincia di Benevento. (4-21250)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge n. 488 del 1992, regolamentata con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, ha stabilito, in linea con la disciplina comunitaria, una graduazione dei livelli massimi di sovvenzione, che risultano, in particolare, più elevati per le iniziative industriali localizzate nelle aree più svantaggiate in termini di ritardo di crescita economica-produttiva-occupazionale nonché in relazione alla dimensione d'impresa.

Difatti, per la provincia di Benevento alle piccole e medie imprese è riconosciuta una misura agevolativa massima del 65 per cento (di cui 50 per cento ESN e 15 per cento ESL) mentre, ad esempio, per la provincia di Napoli la detta misura è del 55 per cento (di cui 40 per cento ESN e 15 per cento ESL).

Poiché l'assegnazione delle risorse finanziarie della legge n. 88 del 1992 è effettuata su base regionale, il diverso grado di misura massima agevolativa previsto per le due province costituisce, a monte delle previsioni normative, un sostanziale fattore di maggiore incentivazione a favore dell'area provinciale considerata più svantaggiata, così realizzandosi le direttive comunitarie.

Per quanto concerne le priorità espresse annualmente dalle regioni e, in particolare, quelle di cui alla deliberazione n. 7540 del 29 ottobre 1998 della regione Campania, richiamate nell'interrogazione, va ricordato che tali priorità si concretizzano in punteggi attribuiti dalle stesse Regioni con riferimento alle aree territoriali, ai settori merceologici e alle tipologie di investimento, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, dando luogo, in definitiva, al punteggio che viene riconosciuto all'indicatore regionale.

In merito a quanto sopra, va considerato che i poteri di concertazione esercitati dal Ministero dell'industria, preliminari al decreto di approvazione delle priorità regionali, si concretizzano in una verifica sulla compatibilità delle singole proposte con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e non con lo sviluppo della singola area regionale, cui non può che essere preposta la Regione stessa.

D'altra parte, è proprio nello spirito dell'indicatore regionale la valorizzazione del ruolo della Regione quale principale soggetto responsabile dello sviluppo economico del territorio e tale valorizzazione si estrinseca proprio attraverso una autonoma, chiara e mirata indicazione delle previste priorità.

È bene, comunque, tenere presente che l'indicatore regionale, al pari degli altri quattro indicatori, non influisce in alcun modo sulle misure massime agevolative che sono state definite a livello provinciale, proprio in considerazione delle diverse realtà locali ed al fine di indirizzare gli investimenti nelle aree alle quali è stato riconosciuto un grado più elevato d'intensità contributiva, quale è appunto la provincia di Benevento nella sua interezza.

Peraltro, l'indicatore regionale, pur avendo assunto in alcune regioni un certo rilievo, non determina da solo la concessione dei contributi in argomento, costituendo uno dei cinque addendi che formano il punteggio complessivo attribuito all'iniziativa imprenditoriale per la sua collocazione in graduatoria.

Nondimeno, le tematiche segnalate risultano valide e del tutto apprezzabili perché riferite una provincia considerata nella fascia più alta delle misure massime agevo-

lative, per cui si assicura l'azione del Ministero dell'industria a sensibilizzare le Regioni, in occasione dei prossimi incontri, verso una formulazione delle proprie priorità più coerente con le esigenze di sviluppo del proprio territorio, anche con riferimento alle aree meno industrializzate.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Enrico Letta.

ARACU. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la riduzione del prezzo bietola del Sud, passato da 12.400 lire del 1996 alle attuali 10.440 lire al quintale, ha già comportato significative riduzioni nelle superfici coltivate a bietola;

si rendono necessarie ed urgenti iniziative atte ad evitare che ulteriori riduzioni del prezzo si traducano in un crollo degli investimenti a bietola in Capitanata, mettendo così a rischio il futuro dei tre zuccherifici operanti nell'area: Foggia-Incoronata, Termoli e Sadam Abruzzo;

qualora non venisse modificata la decisione assunta dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Unione europea in data 25 giugno 1998, che ha escluso qualsiasi forma di aiuti di sostegno alla bieticoltura dopo l'annata 2000 anche per la produzione bieticola delle aree del Sud d'Italia (aiuti peraltro resi necessari dalle minori rese produttive e dai maggiori costi culturali, determinati dal più difficile ambiente pedoclimatico « mediterraneo »), il prezzo dal prossimo anno crollerebbe a circa 8.500 lire il quintale, causando una caduta verticale delle superfici coltivate a bietola e quindi l'irreversibile crisi nel comparto bieticolo-saccarifero, con tutte le conseguenze anche di tipo occupazionale;

le associazioni bieticole e le industrie saccarifere nazionali hanno da tempo sottoposto al Ministro delle Politiche Agricole un documento congiunto nel quale, tra

l'altro, si sottolinea la necessità di ottenere in sede comunitaria la conversione della quota B in A, che consentirebbe il risparmio di gravosi oneri sul prezzo della bietola, nonché il mantenimento degli aiuti nazionali autorizzati per le sole aree bieticole del Mezzogiorno dopo il 2000, in modo tale da mantenere il prezzo almeno ai livelli attuali;

è indispensabile ottenere in sede comunitaria, al massimo entro quattro mesi, i provvedimenti sopra ricordati, poiché già dalla prossima estate, quando i bieticoltori di tutto il Mezzogiorno programmeranno gli investimenti per la successiva annata agraria, in mancanza dei riferimenti attesi, potrebbero concretizzarsi i rischi paventati —:

quali iniziative intenda assumere nell'immediato il Governo nei confronti dell'Unione europea, per il ripristino degli aiuti in favore della produzione bieticola dei comprensori del Sud d'Italia nell'ambito della nuova organizzazione comune di mercato e circa la richiesta formulata dalla « Interprofessionale Bieticolo Saccarifera » di trasferire la quota B in quota A per contenere gli oneri dovuti al Feoga, al fine di scongiurare la scomparsa della coltura e la conseguente chiusura degli zuccherifici operanti nel meridione. (4-29137)

RISPOSTA. — *Si premette che i differenziali produttivi nel settore bieticolo tra il nostro Paese e le medie europee sono molto alti e sono rimasti praticamente invariati dopo 32 anni di regolamentazione comune, nonostante cospicui interventi finanziari di ristrutturazione e di integrazione di prezzo sostenuti con fondi statali.*

In particolare, i rendimenti di zucchero per ettaro presentano uno scarto, tra il periodo 1968-71 e quello 1996-99, rispetto alla media comunitaria a 6 o a 15 Paesi, rispettivamente del 55-52 per cento e del 43-44 per cento, senza tener conto del differenziale nei costi produttivi.

Gli aiuti nazionali autorizzati dalla Comunità europea, in deroga ai principi del Trattato UE, hanno permesso una forte

integrazione dei ricavi bieticoli italiani rispetto ai minimi comunitari, con percentuali che in alcuni anni hanno sfiorato il 40 per cento, attestandosi su una media del 22-26 per cento e che, a partire dalla campagna 1995-96, hanno visto avviato un processo di azzeramento che si concluderà con la campagna 2000-2001.

Con regolamento n. 2613/97 il Consiglio agricolo ha soppresso ogni aiuto nazionale di sostegno nel settore a partire dal 1° luglio 2001, anticipando quindi in concreto un orientamento normativo che troverà effettiva attuazione nel quadro di una regolamentazione in fieri.

Va tenuto presente che la nuova regolamentazione comunitaria subirà forti condizionamenti legati soprattutto agli impegni internazionali dell'Unione Europea ed agli effetti di un avanzato processo di globalizzazione dei mercati.

In tale quadro non sarà facile contenere le ragioni di una specializzazione produttiva che caratterizza alcuni Paesi dell'Unione Europea in modo da preservare zone sfavorite come l'Italia, il cui mercato, tendenzialmente a basso grado di autoapprovvigionamento, può inoltre costituire un recupero per gli altri Paesi degli effetti negativi derivanti dagli impegni GATT.

L'Amministrazione italiana, ovviamente, continuerà a perseguire con estrema decisione un quadro normativo comunitario che supporti il consolidamento della struttura bieticolo-saccarifera nazionale.

In tal senso, nel corso del presente semestre di Presidenza francese, è stata attivata una intesa per prorogare a medio termine la vigente regolamentazione ivi compreso il vigente regolamento del regime di aiuti nazionali per il Sud del Paese. Si tratta di un obiettivo che potrà essere conseguito solo se il Parlamento italiano e il Parlamento europeo daranno un concreto sostegno all'iniziativa del Governo.

Inoltre, un radicale miglioramento dei dati produttivi potrà essere raggiunto, oltre che sulla base di quanto potrà essere consentito per le compensazioni finanziarie a sostegno del livello dei prezzi, grazie a decise iniziative imprenditoriali ed associative, supportate da azioni di miglioramento

strutturale del territorio, di cui si devono far carico soprattutto le regioni più interessate.

In assenza di tali iniziative potrebbero verificarsi abbandoni della coltura, con conseguente chiusura di importanti impianti di trasformazione nelle zone marginali, soprattutto nel sud e nel centro Italia.

Appare quindi opportuno portare a rapida conclusione progetti innovativi di accentuata flessibilità, con effetti interessanti la globalità del territorio, basati sull'inserimento di nuovi segmenti produttivi di alta tecnologia nella filiera tradizionale, che conducano ad attività complementari di alto valore aggiunto e possano compensare il naturale differenziale produttivo.

Tutte le regioni interessate, le associazioni agricole e le industrie di trasformazione sono dunque chiamate ad una lettura sulle prospettive di ciascuna zona, al fine di acquisire ogni concreta possibilità di recupero, tenendo conto di una realtà comunitaria caratterizzata da una competitività sempre più accesa e poco aperta ad ulteriori interventi di aiuto.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 490/97 ha istituito il « periodo di comando » ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale;

con la precedente normativa il personale di tale ruolo, non aveva obblighi di comando e pertanto veniva normalmente impiegato negli incarichi di capo sezione/capo ufficio presso gli enti, distaccamenti e reparti;

nell'assolvimento di tali incarichi, espletano funzioni paritetiche a quelle previste dagli obblighi di comando (potestà sanzionatoria nei confronti del personale dipendente, attribuzioni relative all'addestramento ed impiego dei dipendenti) —:

se intenda comunicare quali siano gli incarichi equipollenti a quelli di comando, validi per l'avanzamento del personale del ruolo speciale. (4-29503)

RISPOSTA. — *In merito a quanto chiesto dall'interrogante, si osserva, preliminarmente, che il Dlgs 490/97, quale elemento di novità rispetto al pregresso quadro normativo, per la valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore, estende a tutti i ruoli speciali l'assolvimento di periodi minimi di servizio in particolari incarichi.*

Nel dettaglio, la norma di legge allinea i profili di carriera degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Esercito, segnatamente quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e trasporti e materiali, alle mutate esigenze operative che richiedono la disponibilità di un apparato militare snello e ridotto, ad alto tasso di professionalizzazione ed efficienza, possibilmente inserito in un contesto sovranazionale. Ciò per far fronte sia alla diminuzione della consistenza organica degli Ufficiali (in corso di progressiva riduzione dai 29.100 del 1997 ai 21.900 da conseguire al 1° gennaio 2006), sia alla contestuale trasformazione dell'organizzazione della Difesa che si sostanzia, tendenzialmente, in una maggiore valorizzazione della componente operativa, ossia le « forze impiegabili », rispetto alla tradizionale « struttura », così come indicato anche ai Dlgs n. 46/97 (« Riforma strutturale delle Forze armate »), n. 26/97 « Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa » e n. 459/97 « Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa ».

Pertanto, il Dlgs 490/97 rivisita il precedente assetto normativo del ruolo speciale che di fatto non richiedeva l'assolvimento di precisi obblighi d'impiego, realizzando, per certi versi, una progressione di carriera più agevole rispetto ai ruoli normali, anche se limitata per quanto attiene al grado apicale del ruolo. Contestualmente, la nuova normativa introduce standard qualitativi più rigidi ed uniformi, allineando i profili dei ruoli nella categoria degli Ufficiali inferiori.

In particolare, traendo spunto dai positivi risultati conseguiti in passato dagli Uf-

ficiali del ruolo speciale in attività di comando presso le unità minori dei reparti operativi, specialmente in particolari settori del supporto tattico e logistico, sono stati introdotti, per quel ruolo, obblighi di comando nei gradi di Tenente e di Capitano. Tali posizioni, infatti, richiedono generalmente un'azione di comando improntata su criteri di continuità e uniformità che il personale dei ruoli normali non possono assicurare, stante l'obbligo di comando di un plotone/compagnia fucilieri o di una sezione/batteria di artiglieria, per almeno la metà del periodo di attribuzione previsto per l'avanzamento.

In merito al principio informatore della norma in argomento, l'equipollenza è da individuarsi nell'ambito di tipologie ordinarie che comportino l'esercizio di funzioni con attribuzioni disciplinari, d'addestramento e d'impiego equivalenti a quelle che discendono dalle tabelle allegate alla Nuova legge di avanzamento.

Al riguardo, la specifica realtà d'impiego presa in esame dall'interrogante (« capo sezione/ufficio presso enti, distaccamenti e reparti »), possiede solo in minima parte i requisiti di equipollenza sopra citati.

Infatti:

sotto il profilo organizzativo, l'incarico di capo sezione/ufficio si configura come una tipica posizione di « staff » ed è quindi inserita in quel complesso di uomini, mezzi, sistemi di comunicazione e procedure che sono designati a fornire qualificato supporto al Comandante. Al contrario, il Comandante è gerarchicamente inserito in un sistema di posizioni ordinarie reciprocamente dipendenti, detta « line », il cui comune denominatore è rappresentato dall'azione di comando vera e propria esercitata in ogni singola posizione e per ogni specifico livello;

sotto il profilo funzionale, lo « staff » non esercita in proprio funzioni di comando su comandi e unità che invece dipendono direttamente dal Comandante quale unico responsabile dell'assolvimento dei compiti assegnatigli dal livello gerarchico superiore, per il conseguimento dei quali impiega le forze dipendenti, esercitando sulle stesse le

funzioni di direzione, coordinamento e controllo.

Nel quadro di situazione sopra delineato, si osserva che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 19, ricalcando in ciò la pregressa normativa, rimanda la determinazione degli incarichi equipollenti, (« ... ai fini del soddisfacimento degli obblighi di Comando e di attribuzione specifiche ») ad apposito decreto ministeriale.

Al riguardo, il solo provvedimento concernente la problematica è il decreto ministeriale 23 luglio 1999 « Ricognizione degli incarichi equipollenti ai fini della valutazione per l'avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito », pubblicato sul Supplemento n. 21 del Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa, in data 30 luglio 1999.

In particolare, all'articolo 2, comma 7 e 8 del citato decreto ministeriale, vengono definite le equipollenze di Comando per gli ufficiali dei Ruoli Normali, estendendone, di fatto, le previsioni anche a Capitani e Tenenti dei Ruoli Speciali.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BATTAGLIA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la società E.TR. ESAZIONE TRIBUTI spa è concessionaria della riscossione dei tributi della provincia di Crotone;

la società stessa non risulta in regola per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (legge n. 468 del 1968 e legge n. 68 del 1999);

la nuova legge n. 68 prevede l'esclusione dei rapporti con la pubblica amministrazione delle imprese inadempienti —

se non ritenga che la E. TR. esazioni tributi spa debba mettersi in regola con le norme vigenti ed, in caso contrario, se non debba essere revocata la concessione;

quali iniziative intenda assumere affinché tutte le concessionarie della riscossione tributi dimostrino all'amministrazione finanziaria il rispetto della legge n. 68 del 1999. (4-27749)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che la società E. TR Esazioni Tributi spa, concessionaria della riscossione dei tributi della provincia di Crotone, non avrebbe osservato le disposizioni relative alle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (legge n. 468 del 1968 e legge n. 68 del 1999), ha ravvisato l'opportunità che venga revocata la concessione ed ha chiesto di conoscere quali iniziative si intendano assumere affinché tutte le concessionarie della riscossione tributi dimostrino all'amministrazione finanziaria il rispetto della legge n. 68 del 1999.*

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che la E. TR. spa risulta aver provveduto, ai sensi delle vigenti disposizioni, a trasmettere all'Ufficio provinciale dell'impiego — Amministrazione Provinciale di Crotone — il prospetto informativo del personale in servizio (articolo 9 della legge n. 68 del 12 marzo 1999).

Relativamente alle assunzioni obbligatorie risulta, altresì, che la predetta concessionaria ha presentato alle Organizzazioni Sindacali, sin dal mese di novembre 1999, un piano industriale che prevede una eccedenza complessiva di 407 unità lavorative, e che al fine di fronteggiare tale situazione di crisi ha avviato le procedure di confronto con i sindacati, che sono tuttora in corso.

Per quel che concerne, infine, le iniziative da adottare affinché tutte le concessionarie della riscossione dei tributi dimostrino a questa amministrazione il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 68 del 1999, il Dipartimento delle Entrate ha interessato l'Ascotributi affinché richiami le sue associate all'osservanza delle disposizioni di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BERGAMO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in Calabria, gli utenti della statale n. 105 che va da Belvedere Marittimo a Sant'Agata d'Esaro in provincia di Cosenza, vivono quotidianamente in stato di pericolo a causa del completo abbandono e della mancanza di manutenzione di quella strada;

oltre al degrado del manto stradale, che risulta pieno di buche ed avvallamenti, il pericolo maggiore consiste nella caduta di massi che mettono a serio rischio i numerosi pendolari dell'importante arteria;

da tempo i cittadini dei numerosi comuni interessati hanno presentato al prefetto di Cosenza, all'Anas di Catanzaro e agli enti del comprensorio, una petizione popolare per denunciare le gravi condizioni in cui versa la statale in questione ma, finora, non hanno ottenuto né una soluzione del problema e nemmeno ricevuto risposte —:

quali siano le motivazioni del mancato intervento da parte dell'Anas e se non sia il caso d'intervenire immediatamente sugli enti preposti non solo per rendere agibile la statale 105 ma, soprattutto, per tutelare la vita umana. (4-26916)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti dall'interrogante con l'atto ispettivo indicato in oggetto, l'Ente Nazionale per le Strade, competente per la gestione della viabilità in parola, ha fatto conoscere quanto segue.*

Il decreto legislativo 29.10.1999 n. 461, sulla base dell'intesa Stato-Regioni, ha individuato la rete autostradale e stradale di interesse nazionale in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge n. 59/97, come modificato dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 191/98.

Di conseguenza, tutte le arterie non elencate nel suddetto decreto dovranno essere trasferite alle competenze delle amministrazioni regionali e provinciali.

In particolare, la S.S. n. 105, oggetto dell'interrogazione, non risulta inserita tra

le strade di cui al suddetto decreto legislativo e formerà oggetto di trasferimento alla Regione.

Fino ad allora, l'Ente assicura che proseguirà comunque l'ordinaria manutenzione per tutte le strade ora statali, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Si deve inoltre fare presente che eventuali interventi sulla viabilità in questione non erano stati previsti nello scorso Piano Triennale 1997/99, predisposto, come noto, sulla base delle priorità individuate dalle Regioni.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

BOGHETTA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

esiste una graduatoria di precari prevista dal decreto-legge n. 510 del 1996;

nei primi mesi del 1998 la dirigenza delle Poste SpA con circolare firmata dal direttore generale dell'epoca indicava chiaramente l'assunzione da questa graduatoria di precari al posto del personale dell'Ente poste comandato (trasferito), prima della trasformazione in SpA, presso altre amministrazioni dello Stato;

con accordi sindacali e Poste SpA si erano definiti sei mesi di contratti a termine prima della trasformazione prevista alla scadenza ottobre 1998; in tale data la trasformazione di ruolo non si era ancora realizzata e con un nuovo accordo si instaurava un nuovo contratto a termine di circa un anno e mezzo scadente a febbraio 2000;

a tutt'oggi, ufficiosamente, si profilerebbe per i precari (circa 200 nel Lazio, circa 1600 in tutt'Italia), un'ulteriore proroga di un altro anno senza nessuna garanzia di conferma del contratto a tempo indeterminato alla scadenza. Il tutto sembrerebbe motivato dalla non definitività della presa in carico in modo stabile presso le amministrazioni dello Stato del personale delle Poste lì comandato;

il personale delle Poste comandato da ormai due anni dovrebbe già essere in carico presso le amministrazioni statali —:

se attualmente esista o no il passaggio di ruolo nelle Poste SpA di questa categoria di precari, e se in realtà, queste continue proroghe di contratti a termine non siano solo un tergiversare per utilizzare personale senza l'onere dell'assunzione a tempo indeterminato. (4-28243)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Tra le numerose iniziative già assunte rientrano: la razionalizzazione dell'applicazione delle risorse umane, con un'allocatione nei settori ed aree cruciali, attuata attraverso un'attenta analisi delle diverse realtà territoriali, abbandonando completamente la concezione degli organici predefiniti, l'assorbimento del precariato stabile e il rallentamento del turn-over.

Il completo riassetto comporta, di conseguenza, un riposizionamento di un notevole numero di unità lavorative nei diversi comparti di attività e sul territorio, utilizzando anche lo strumento della mobilità, tenendo conto delle complessive esigenze di

equilibrata gestione e, ove possibile, delle esigenze del personale interessato.

In tale contesto, si collocano le assunzioni di personale, con contratto a tempo determinato, rese necessarie per conseguire, nei tempi stabiliti dal piano di impresa, gli obiettivi di risanamento e rilancio delle attività della società in vista del raggiungimento di standards di qualità di livello europeo, nei servizi postali e finanziari, oltre che per far fronte alle esigenze nascenti dalla ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso.

Circa la mancata trasformazione di detti contratti in definitivi, la società ha fatto presente che ha già provveduto ad assumere con contratto a tempo indeterminato, circa 3.200 unità da destinare all'area operativa, sulla base di un piano di assunzione concordato con le organizzazioni sindacali. È stato riconosciuto, in tale circostanza, il diritto di precedenza a quei lavoratori che avevano già prestato servizio con contratto a termine.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BOGHETTA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Al Cmp delle poste di Bologna sono stati messi in mobilità 150 lavoratori;

in un accordo precedente era stato stabilito che la mobilità doveva avvenire nell'ambito comunale;

nonostante la scarsa efficienza del servizio in alcune zone della città e la carenza di organico solo 41 posti sono stati resi disponibili nella città;

altri 33 lavoratori dovrebbero trovare collocazione nella provincia, mentre tutti gli altri dovranno trasferirsi nella regione;

sono 60.000 le giornate di ferie invase a livello di regione e il ricorso allo straordinario è costante —:

se non intenda intervenire affinché la mobilità sia attuata in zona, anche al fine di dare efficienza ad alcuni servizi o riportare a norma ferie e uso dello straordinario. (4-30396)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane spa — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha riferito che, il piano d'impresa 1998-2002 ha previsto radicali cambiamenti e un complesso riassetto dei servizi. Ed infatti, gli obiettivi di risanamento economico-finanziario che l'azienda si è prefissata hanno determinato l'avvio di un processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse a disposizione.

In tale contesto si inserisce la questione inerente la mobilità del personale applicato presso il CMP di Bologna.

Tale mobilità, a seguito dell'accordo siglato a livello centrale con le organizzazioni sindacali di categoria, cui sono seguiti incontri a livello locale, si è articolata in due tipi: quella volontaria, che prevedeva l'opportunità di scegliere posti disponibili nella regione Emilia Romagna e in quelle limitrofe, e quella di tipo collettivo, da svolgersi nel solo ambito della città di Bologna.

Nella prima fase la società ha collocato n. 19 unità, rimanendone a disposizione altre 126 per la mobilità collettiva da applicare nel comune di Bologna.

Precisato che non vi sarà alcun trasferimento coatto al di fuori della città di Bologna, l'azienda ha riferito che al momento sono stati individuati n. 45 posti, suddivisi tra il CMP corrispondenze, sportelleria e divisione logistica pacchi.

La società ha altresì comunicato che il processo di riorganizzazione e ristrutturazione in corso comporta interventi di revisione anche nei piani ferie proprio al fine di consentire la fruizione di quelle non ancora godute.

Al riguardo sono stati siglati accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono sia un piano straordinario di smaltimento

che una eventuale monetizzazione delle ferie arretrate, previa richiesta del lavoratore.

Infine, riguardo al ricorso a prestazioni straordinarie, Poste Italiane ha evidenziato che l'utilizzo di tale strumento avviene solo in presenza di eventi eccezionali, quali ad esempio il caso di elevati e non previsti volumi di traffico postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BUTTI e FOTI. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

da qualche tempo giace presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri recante « Individuazione di beni e risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di demanio idrico »;

tale decreto è atteso con ansia da regioni ed enti locali in relazione all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

tale decreto prevede che i canoni del demanio idrico introitati dalle regioni vadano a compensazione delle risorse da trasferire alle stesse —:

per quale motivo il decreto non sia ancora entrato in vigore causando sconcerto e sfiducia negli enti locali interessati.
(4-30010)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione citata, si risponde su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.*

La bozza di D.P.C.M. recante « Individuazione di beni e risorse finanziarie,

umane strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112/98, in materia di demanio idrico» che, come ricordato nell'atto parlamentare in trattazione, prevede che i canoni del demanio idrico introitati dalla regione vadano a compensazione delle risorse da trasferire alle stesse, è stato esaminato dalla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, presieduta dall'On. Cerulli Irelli in data 26 luglio 2000. Sarà dunque pubblicato a breve scadenza.

La predisposizione del provvedimento, analogamente a quanto avviene per tutti i decreti di individuazione, riparto e trasferimento di risorse necessarie all'effettivo esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle regioni ad essi conferite, è stata curata da uno dei tavoli tecnici istituiti sulla base dell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 22 aprile 1999, tavoli cui partecipano le rappresentanze delle regioni e degli enti locali (Cinsedo, UPI, ANCI, UNCEM).

Si ritiene, pertanto, che lo sconcerto degli enti locali, rappresentato dagli interroganti, possa essere determinato da difficoltà nei meccanismi di informazione interni al sistema degli enti stessi, in quanto la partecipazione dei rappresentanti di tali enti all'elaborazione dei DDPCM, ex articolo 7, della legge n. 59/97, che si conclude inoltre con un accordo sancito tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata, ha assicurato, per il DPCM in questione e per tutti gli altri decreti di trasferimento, la loro costante informazione sullo stato del procedimento.

Il Ministro per gli affari regionali:
Agazio Loiero.

CANGEMI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:*

se sia a conoscenza del grave disservizio postale registratosi a cavallo dei mesi di febbraio e marzo 1999, a Barcellona Pozzo di Gotto (provincia di Messina), a causa della mancata consegna della posta in vaste zone della città, che conta ben

40.000 abitanti. La causa contingente è stata la malattia di otto postini, che non sono stati sostituiti, con la conseguenza che le zone di loro spettanza sono state coperte dai colleghi delle altre zone della città, limitatamente alla posta a firma. Tutta la rimanente posta (lettere ordinarie, stampe, riviste in abbonamento postale, eccetera) non è stata consegnata per circa un mese con la possibilità che risulti configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio;

se sia a conoscenza del fatto che nello stesso periodo il servizio agli sportelli, presso l'Ufficio postale centrale di Barcellona Pozzo di Gotto, sito in via Roma, è stato svolto ad orario ridotto, per motivi non precisati, con grave disagio per i cittadini;

se sia a conoscenza del fatto che, nello stesso periodo, alcuni impiegati, trasferiti da Messina o da altri centri a Barcellona Pozzo di Gotto, si sono messi in licenza per malattia o altra causa, per cui il trasferimento di fatto non è divenuto operativo;

se non ritenga di dover effettuare una complessiva e attenta seria verifica rispetto ai gravissimi problemi che ormai cronicamente travagliano il servizio postale a Barcellona Pozzo di Gotto, problemi che riguardano — nel quadro di una mancata programmazione — molteplici aspetti dalla non trasparente gestione del personale al rispetto di diritti dei lavoratori (ferie, carichi di lavoro, eccetera), dal degrado delle sedi all'obsolescenza delle strumentazioni, alla mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;

quali urgenti iniziative voglia assumere per far accertare eventuali responsabilità in ordine alla grave situazione delle Poste nella città di Barcellona Pozzo di Gotto e per offrire finalmente ai cittadini un servizio adeguato. (4-23575)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguar-*

dante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante ha comunicato che effettivamente nel periodo compreso fra febbraio e marzo 1999 si sono verificati, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ritardi nella consegna della corrispondenza dovuti all'improvvisa intensificazione delle assenze per malattia.

Infatti, su un totale di 26 zone di recapito, tutte assegnate a portalettere titolari, si sono riscontrate assenze giornaliere medie oscillanti da 4 a 6 unità e, nonostante l'applicazione di unità di scorta non è stato possibile evitare il verificarsi di giacenze di corrispondenza ordinaria e di stampe che, tuttavia, attraverso l'effettuazione di prestazioni straordinarie sono state smaltite in tempi brevi.

In merito alla riduzione dell'orario di servizio alla sportelleria, la società ha significato che durante il suddetto periodo sono state effettuate delle chiusure pomeridiane, previo avviso alla clientela, per consentire l'adeguamento del sistema operativo contabile « UPE ».

Gli uffici del comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati interessati, a partire dal mese di gennaio 1999, dall'applicazione del piano di mobilità interprovinciale (volontario e d'ufficio), volto ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane nell'ambito della filiale di Messina. L'adesione volontaria ha riguardato 2 unità che sono state immediatamente applicate a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre altre 10 unità, trasferite d'ufficio, hanno presentato ricorso al pretore avverso tale provvedimento ottenendone la sospensiva: è stato, pertanto, necessario provvedere al trasferimento di altre 10 unità in sostituzione delle ricorrenti.

A tali movimenti ne sono seguiti altri, per un totale di 19 nuovi applicati, che hanno regolarmente preso servizio.

Relativamente alle problematiche strutturali delle sedi postali nella città in esame, la società Poste ha precisato di aver provveduto ad effettuare, a partire dal 1998, numerosi interventi nei locali ove è ubicato

l'ufficio postale in parola che, peraltro, è operante in due distinti immobili, quali la tinteggiatura dei locali, il potenziamento dell'impianto di illuminazione, l'installazione di un impianto di climatizzazione, mentre, contemporaneamente la medesima agenzia è stata fornita di tutto il materiale di supporto necessario allo svolgimento dei servizi.

Un successivo sopralluogo della ASL presso tali locali, tuttavia, ha messo in luce la necessità di effettuare ulteriori interventi per adeguare l'impianto elettrico alla legge n. 46/90 e per adeguare alla normativa vigente in materia di sicurezza (decreto legislativo n. 26/94) le postazioni operative munite di video terminali, nonché le uscite di emergenza e, infine, migliorare il sistema di ricambio dell'aria.

In considerazione dell'entità degli interventi da effettuare, pertanto, la ripetuta società ha predisposto un piano di riunificazione dei locali ed ha inserito l'ufficio di Barcellona Pozzo di Gotto fra quelli interessati al progetto « Layout 2000 » con il quale la società intende modificare le condizioni ambientali delle proprie strutture al fine di renderle più funzionali ed accoglienti sia per i dipendenti che per la clientela.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DE CESARIS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

il 20 giugno del 1932 nella sede dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con repertorio n. 128572, veniva stipulata una convenzione tra il Governatorato di Roma e l'Istituto nazionale delle assicurazioni rappresentato dal grande ufficiale dottor Ignazio Giordani, direttore generale dello stesso;

la stipula della convenzione avveniva in ossequio alla deliberazione del Governatore di Roma del 31 dicembre 1931 n. 9026 ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INA del 21 ottobre 1931;

la convenzione riguardava la realizzazione di un programma edilizio con il fine di mettere a disposizione della cittadinanza abitazioni a prezzi modici, come si evince dalla convenzione, allo scopo di dare una sistemazione agli inquilini di stabili soggetti a demolizioni in dipendenza dell'attuazione del nuovo piano regolatore approvato all'epoca o soggetti a sfratto che ne avessero fatta richiesta;

sulla base della convenzione si sarebbe proceduto alla costruzione da parte dell'INA di un gruppo di fabbricati comprendenti circa 1500 vani suddivisi in appartamenti da due a cinque vani, nel quartiere Tuscolano e precisamente in via Taranto;

l'articolo 3 della convenzione stabilì che gli immobili sarebbero stati ceduti in affitto per la durata di un quinquennio a persone di condizioni economiche non agiate e che l'INA assumeva l'obbligo ad affittare alle persone che ne avevano i requisiti, ad una pigione mensile che andava dalle sessanta alle sessantacinque lire a vano con esclusione della quota di servizio ascensori e delle cantine;

all'articolo 5 si disponeva che trascorso il quinquennio cessava ogni vincolo di affitto;

l'articolo 8 della convenzione stabiliva l'impegno economico del Governatorato di Roma da corrispondere all'INA a titolo di concorso nella spesa di costruzione degli stabili, questi veniva fissato in lire ottocento a vano;

l'allegato A alla citata convenzione precisa che la stessa riguarda la costruzione di case economiche sovvenzionate;

dal 1977 in poi sono state approvate riforme in materia di edilizia pubblica che stabilivano che gli immobili costruiti con fondi dello Stato erano soggetti ai canoni fissati per l'edilizia residenziale pubblica;

tutte le leggi regionali in materia di canoni per l'edilizia residenziale pubblica che sono seguite hanno disposto fin dai primi articoli che erano soggetti a tali leggi

tutti gli immobili costruiti con il concorso totale o parziale dello Stato e di altri soggetti pubblici;

appare evidente all'interrogante che non vi sia dubbio alcuno che nella costruzione dei citati immobili dell'INA di via Taranto a Roma vi sia stato un congruo contributo dello Stato all'epoca rappresentato dal Governatorato di Roma e che l'evoluzione della legislazione abbia disposto che gli immobili che avevano beneficiato di contributi pubblici fossero soggetti all'applicazione di canoni di edilizia pubblica —:

se non ritenga che stante la citata Convenzione e tenuto conto della evoluzione della legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica agli immobili costruiti in via Taranto dall'INA con un congruo contributo pubblico siano da applicare i canoni definiti dalle leggi regionali in materia di determinazione del canone nelle case di edilizia residenziale pubblica e quindi in caso affermativo quali iniziative intenda intraprendere nei confronti dell'INA affinché ci sia l'applicazione di questi;

nel caso sia di diverso avviso, quali siano le motivazioni alla base di tale pronunciamento. (4-24041)

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione indicata si riferisce che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 560/93 definisce alloggi di edilizia residenziale pubblica « quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali... dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai loro Consorzi ».

Pertanto, non rientrando in tale categoria gli alloggi costruiti dall'INA, la fattispecie evidenziata con l'atto ispettivo cui si risponde esula dalle competenze istituzionalmente attribuite a questo Ministero.

Per fornire comunque esaustive informazioni all'interrogante sono stati richiesti elementi all'UNIM (Unione Immobiliare) che ha trasmesso le informazioni che di

seguito si riportano e sulle quali nulla altro si può aggiungere.

« Il compendio immobiliare de quo è divenuto di esclusiva proprietà della società scrivente, a seguito della scissione del ramo di azienda dell'INA SpA formalizzata per atto notaio Teseo Sirolli Mendaro in data 20 ottobre 1998, rep. N. 488.370 racc. n. 23.981, registrato a Roma in data 21/10/98.

L'UNIM è un soggetto privato, al quale non sono applicabili le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

Da tale normativa, peraltro, era già esclusa anche la dante causa INA SpA poiché:

non si applica la legge n. 560/93, per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1 della legge stessa, essendo la norma destinata a disciplinare l'alienazione di alloggi ... "acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali nonché dagli istituti autonomi case popolari e dai loro consorzi .." o di proprietà di altri soggetti espressamente individuati, tra i quali non rientra la società in questione;

si applica solo limitatamente la legge n. 662/96, per la sola disciplina dettata dall'articolo 3, 109 lettere a) e b) ».

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

DE CESARIS. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa, apparse su *Il manifesto* di mercoledì 5 aprile 2000, si legge che in Friuli-Venezia Giulia è permessa la partecipazione ai bandi per l'assegnazione di alloggi Iacp (oggi Ater), qualora gli immigrati presentino una autocertificazione con la quale dichiarano di non possedere beni immobili nel loro paese d'origine, vidimata dalla loro ambasciata;

si legge inoltre che l'Ater di Pordenone non considera valide le autocertificazioni e chiede che le dichiarazioni ven-

gano prodotte dalle stesse autorità del paese d'origine;

trattasi di lavoratori immigrati con regolare permesso di soggiorno e che potrebbero aver versato negli anni passati anche l'ex contributo Gescal;

se corrisponda al vero quanto dichiarato in premessa;

se non ritenga queste richieste lesive, discriminatorie e anticostituzionali;

con quali motivazioni il commissario di Governo ha approvato la legge regionale in questione, che prevede questa evidente discriminazione in contrasto con la vigente normativa nazionale;

se non ritenga di intervenire per quanto di competenza, affinché venga annullato il bando del comune di Pordenone;

quali iniziative intenda intraprendere per richiedere la modifica della legge regionale. (4-29376)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata si fa preliminarmente presente che la materia non è di competenza di questo Ministero dei Lavori Pubblici in quanto l'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, ha attribuito ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per fornire notizie all'interrogante si è comunque interessata l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della provincia di Pordenone che ha riferito quanto segue.

L'articolo 38, 6° comma, della legge 6 marzo 1998 n. 40 dispone che: « gli stranieri titolari di carte di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica... ».

Con tale disposizione, quindi, è stata aperta agli stranieri di qualsiasi provenienza, anche extracomunitaria, la piena

possibilità di accedere all'edilizia residenziale pubblica e, di conseguenza, è decaduta la disposizione contenuta nell'articolo 24 della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 75/1982 che prevedeva la possibilità di accesso ai bandi di edilizia sovvenzionata solo agli stranieri di provenienza extracomunitaria che avessero la residenza da oltre cinque anni nel Comune.

Tra i requisiti per l'accesso previsti dalla normativa regionale resta però sicuramente in vigore quello di « non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata ».

La proprietà in questione, secondo l'indirizzo interpretativo dell'amministrazione regionale, potrebbe essere situata anche all'estero.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 n. 403, pubblicato successivamente alla legge n. 40/98, dispone che:

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per gli italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ».

Il cittadino extracomunitario, sulla base di tale disposizione, dovrebbe essere tenuto quindi a produrre una certificazione attestante l'impossidenza di abitazioni in tutto il mondo (a parte problemi per la certificazione dei redditi).

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di Pordenone, organo con competenza decisionale autonoma e presieduto da un magistrato, reputando non derogabile il disposto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 403/1998, dopo vari e sofferti approfondimenti ha deciso di ricorrere, per analogia, alla procedura instaurata per la richiesta dell'accesso al gratuito patrocinio da parte di extracomunitari (articolo 5, comma 3, della L. 217/1990, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 219/1995). Con tale procedimento si richiede sostanzialmente la presentazione di una motivata certificazione consolare, che non si limiti alla mera autenticazione della firma del richiedente.

La Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza n. 219/1995, ha infatti testualmente affermato che la normativa « non può però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto » e, pertanto, « l'autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilità ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti ».

Tale indirizzo risulta integralmente confermato dall'articolo 2, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31/8/1999 n. 394 « Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » che così recita:

« Rapporti con la pubblica amministrazione:

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato straniero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana ».

L'ATER fa presente, infine, che la Direzione Regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici, con nota dell'11 maggio c.a., ha comunicato di condividere l'impostazione data al problema dalla Commissione di Pordenone.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

la recente sfilata dei reparti delle forze armate in occasione della Festa della Repubblica ha registrato la strana assenza dei reparti e dei mezzi dell'aeronautica militare, eccezion fatta per la pattuglia delle Frece Tricolori;

tutti gli altri velivoli, che pure avevano « provato » il percorso nelle settimane precedenti la parata, sono rimasti a terra;

la decisione sarebbe stata presa perché il passaggio delle formazioni da combattimento avrebbe ricordato le missioni di bombardamento nel Kosovo;

i membri dell'Aeronautica militare non hanno certamente gradito tale discriminazione, ricordando che in Kosovo sono intervenuti in ragione di un conflitto deciso dalla stragrande maggioranza del Parlamento italiano —:

chi abbia deciso l'esclusione dei mezzi dell'Aeronautica militare dalla sfilata del 2 giugno;

quali ragioni abbiano giustificato tale determinazione, che ha mortificato ed offeso l'intera Aeronautica militare.
(4-30148)

RISPOSTA. — *La decisione di escludere dalla parata militare del 4 giugno ultimo scorso sia i mezzi cingolati e i mezzi pesanti, sia il sorvolo di aerei ed elicotteri, ad eccezione della pattuglia delle Frece Tricolori, è stata assunta esclusivamente per rispetto del patrimonio ambientale, storico e monumentale di Via dei Fori Imperiali che avrebbe potuto risentire del prolungato impatto acustico e delle notevoli vibrazioni che il transito di tali mezzi produce.*

Peraltro, nella circostanza, l'Aeronautica Militare è risultata ben rappresentata avendo concorso alla manifestazione celebrativa, oltre che con la già citata pattuglia delle Frece Tricolori, con le bandiere di guerra degli stormi impegnati in missioni all'estero, con un consistente numero di reparti di formazione, in rappresentanza di scuole e enti operativi, e con varie tipologie di mezzi ruotati in dotazione.

In tale quadro l'Aeronautica Militare ha potuto offrire un'adeguata dimostrazione della propria articolazione organizzativa ed operativa, all'altezza del generale consenso e del meritato prestigio di cui gode sia in ambito nazionale, che internazionale.

Il Ministro della difesa: Sergio
Mattarella.

DI LUCA, ARMOSINO, BECCHETTI, BERTUCCI, BRUNO DONATO, COLLETTI, CONTE, COSENTINO, CUCCU, DI COMITE, FLORESTA, FRATTINI, GASTALDI, LEONE, LO JUCCO, MAMMOLA, MAN-

CUSO, MARTINO, MASIERO, MASSIDDA, MISURACA, NICCOLINI, PALMIZIO, PAROLI, PECORELLA, POSSA, RADICE, ROMANI, SAPONARA, STRADELLA, TABORELLI, VITO, STAGNO d'ALCONTRES, BIANCHI VINCENZO, RIVOLTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il recepimento della Direttiva comunitaria 97/67 sui servizi postali è avvenuto attraverso il decreto n. 261 del 22 luglio 1999;

tale recepimento, invece di salvaguardare tutti gli operatori esistenti e di allargarne l'ambito di operatività, come era naturale aspettarsi in un decreto attuativo di direttiva di liberalizzazione, di fatto sancisce la chiusura del mercato per gli operatori privati;

tale situazione ha costretto gli operatori privati a chiedere l'intervento della Comunità europea;

in data 18 febbraio 2000 il gruppo Forza Italia, facendosi interprete delle preoccupazioni degli operatori del settore e nell'interesse dei consumatori, aveva sollecitato il Ministro delle comunicazioni a riferire su questa delicata situazione;

la Commissione europea, non soddisfatta delle informazioni fornite, ha deciso la messa in mora del Governo italiano, che potrebbe generare una rilevazione di infrazione;

nella sua valutazione, la Commissione ha reputato che i servizi a valore aggiunto non siano riservabili, in quanto al di fuori del servizio universale, indipendentemente da qualsiasi soglia di prezzo;

gli operatori privati fatturano nella loro globalità 200 miliardi e non si possono quindi considerare causa né del disavanzo postale (2.649 miliardi su un fatturato di

6.793), né della paventata perdita dei posti di lavoro —:

come il Governo intenda:

ripristinare il confronto concorrenziale nel mercato postale adeguandosi alla richiesta della Comunità europea;

eliminare i diritti esclusivi accordati al gestore postale italiano;

garantire i processi di modernizzazione dei servizi base del Paese. (4-30950)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE all'articolo 23 riserva al fornitore del servizio universale una serie predefinita di servizi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, salvo quanto disposto dal comma 7 dello stesso articolo 23.

Tale riserva vale fino al 31 dicembre 2000, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2001 spetterà a questo Ministero, quale autorità di regolamentazione del settore postale, definire l'estensione ed il contenuto della riserva che dovrà essere contenuta nei limiti occorrenti al mantenimento del servizio universale sulla base di periodiche verifiche.

Ciò premesso, si significa che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea su parti specifiche del suddetto decreto legislativo n. 261/99, questo Ministero, dopo un incontro informale con la delegazione della Commissione europea, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti.

In particolare, per quanto riguarda i rilievi relativi all'area della riserva riconosciuta al fornitore del servizio universale, è stato rappresentato che, in linea con la direttiva europea (che imponeva ai fini della determinazione della riserva, l'applicazione di criteri di peso e di prezzo ben definiti) la riserva prevista dalla nuova normativa risulta, rispetto alla situazione precedente, ridotta sia per quanto riguarda le lettere, in quanto precedentemente erano riservati tutti gli invii di corrispondenza epistolare (fino a 2Kg. di peso e fino a 20.000 lire di

prezzo), mentre adesso la riserva comprende gli invii fino a 350 grammi di peso e 6.000 lire di prezzo, sia per quanto riguarda gli invii di corrispondenza raccomandati e assicurati per effetto dei suddetti limiti di peso e di prezzo, sia, in particolar modo, per quanto concerne la pubblicità di corrispondenza che, unico caso tra i grandi Paesi europei, non è inclusa nella riserva, per gli invii indirizzati, relativamente a ciascuna campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 destinatari.

Da parte sua la direzione generale della concorrenza presso la Commissione europea ha trasmesso, il 16 maggio 2000, al Governo italiano una lettera di messa in mora in ordine a talune disposizioni, del ripetuto provvedimento n. 261/99 con invito formale a fornire chiarimenti.

Le notizie richieste sono state tempestivamente comunicate alla direzione anzidetta mentre, nel contempo, l'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato la lettera di messa in mora dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; si è pertanto in attesa degli sviluppi del contenzioso in questione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DI NARDO. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

le Università di Bologna e di Urbino hanno già istituito, contrariamente a quanto chiesto con nota n. 2895 del 7 ottobre 1999 Ufficio VII, un quarto anno « finalizzato », per il conseguimento della laurea in scienze motorie da parte di diplomati in educazione fisica, determinando una discriminazione di tutti quei diplomati residenti nelle altre sedi ove le Università hanno aderito alla disposizione ministeriale;

quasi tutte le Università ed in particolare l'Istituto universitario navale, approfittando della proposta Cun sulle affinità dei nuovi settori scientifici stanno operando una vera soppressione degli Isef e non la loro trasformazione come previsto

dalle norme citate, annullando in un attimo quanto è stato fatto finora dagli Isef per lunghissimi anni. In modo particolare vengono lesi i diritti dei « docenti » non universitari in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 che avevano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco od incarico per almeno un triennio. Questi docenti si vedono emarginati o addirittura esclusi dalla « funzione docente » in difformità a quanto previsto dalla citata legge n. 127 del 1997 e ribadito dall'articolo 5 del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178 —:

se sia a conoscenza delle interpretazioni personali e restrittive attualmente espresse ed adottate dalle Università promotrici di corso di laurea o di facoltà in scienze motorie, che disattendono il dettato della legge delega, dei decreti attuativi e delle disposizioni emanate;

se intenda intervenire per ripristinare chiarezza e legalità dando una giusta ed adeguata interpretazione dell'articolo 5, del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178, affinché le Università, pur nella loro autonomia rispettino le norme in vigore ancor prima di richiedere l'istituzione dei corsi di laurea o di Facoltà in scienze motorie. (4-27536)

RISPOSTA. — In relazione all'indicato atto di sindacato ispettivo, si rappresenta quanto segue.

L'interrogante ha segnalato la problematica relativa all'attivazione, presso le Università degli Studi di Bologna ed Urbino, del quarto anno dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, in violazione di quanto disposto da questo Dicastero rispettivamente, con i decreti del 5 agosto 1999, che limitavano l'istituzione dei corsi predetti solo al primo anno; nonché con nota del 7 ottobre 1999, prot. 895, nella quale si invitavano gli atenei che avessero avviato le procedure di attivazione anche per il quarto anno, ad attenersi alle disposizioni dei decreti medesimi.

A tal proposito, deve farsi rilevare che sia l'Università di Bologna che quella di Ur-

bino hanno precisato, rispettivamente con note del 27 e 15 giugno c.a. di non aver proceduto all'attivazione del quarto anno del corso di laurea in argomento (come asserito dall'interrogante), bensì, coerentemente a quanto previsto all'articolo 5, e 6, del D.M del 15 gennaio 1999, di specifici corsi, riservati ai diplomati ISEF, tesi al completamento del percorso formativo e finalizzati al conseguimento della laurea in scienze motorie.

In merito all'eccezionale lesione dei diritti dei docenti non universitari, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 5 del Dlg.vo n. 178/98, attuativo della delega di cui) all'articolo 17, comma n. 115, della L. 127/97, il personale docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati che abbia svolto alla data di entrata in vigore della L. 127/97 su citata, almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti, mantiene a domanda le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato, con esclusione di ogni equiparazione ai professori ordinari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso.

In merito al significato da attribuire all'espressione « mantiene a domanda le funzioni didattiche » contenuta nella richiamata disposizione, si ritiene che con la stessa debba intendersi che il personale interessato non abbia diritto alla conservazione dello stesso incarico di insegnamento conferitogli in precedenza presso l'ISEF, ma che possa essere chiamato a svolgere funzioni anche diverse, quali quelle e di supporto al titolare della cattedra, che sono riconducibili nell'ambito delle funzioni didattiche.

Altrimenti argomentando non si spiegherebbe l'espresso riferimento fatto dal legislatore delegato all'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento; della quale deve essere tenuto conto ai fini dell'utilizzazione del predetto personale da parte dei competenti organi accademici.

Ad avviso di questo Dicastero, pertanto, la su richiamata espressione non può essere intesa nel senso dell'attribuzione di un diritto alla titolarità di una docenza nei nuovi corsi universitari; ciò, anche in considerazione del fatto che agli insegnamenti presso l'ISEF si provvede mediante incarico, non essendo prevista la titolarità della docenza, secondo la previsione di cui all'articolo 22 della legge n. 88 del 7 febbraio 1978.

Di conseguenza, si ritiene che per il predetto personale gli Atenei possano stipulare anche contratti di diritto privato, ai sensi del regolamento adottato con decreto n. 242 del 21 maggio 1998.

Deve inoltre essere rilevato che il conferimento di incarichi di insegnamento ai destinatari dell'articolo 5 del Dlg.vo n. 178/98 è altresì condizionato dall'onere degli Atenei di assicurare la presenza di un numero minimo di docenti universitari di ruolo, tenuto conto del disposto dell'articolo 4, lettera i) del decreto del 15 gennaio 1999, (recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie), con il quale è stato recepito il parere reso in data 15 ottobre 1998 dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.

Si rappresenta in proposito che l'organo tecnico-consultivo, al punto 2, lettera c) del su richiamato parere, ha espressamente individuato come risorse minime di personale docente necessarie per l'istituzione delle nuove facoltà e corsi di laurea in scienze motorie, dodici docenti di ruolo e sei ricercatori e per i corsi di laurea almeno la metà.

Tale condizione è stata espressamente prevista dai sopra menzionati decreti del 5 agosto 1999, con i quali è stata autorizzata l'istituzione e l'attivazione dei corsi predetti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GAGLIARDI. — Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

in ente pubblico economico avrebbe dovuto determinare in primo luogo il risanamento economico e finanziario dell'ente ed una riforma del servizio per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;

fonti sindacali denunciano con forza l'incapacità dell'Ente di riequilibrare la distribuzione sul territorio del personale tanto che continuano a registrarsi consistenti esuberi al sud e vistose carenze al nord per cui le conseguenze negative ed i disservizi sono sempre più evidenti;

in Liguria l'8 marzo 1999 le segreterie provinciali e regionali di Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Post hanno indetto uno sciopero di tutti i lavoratori delle poste per denunciare il « gravissimo atteggiamento aziendale » soprattutto per quanto concerne: la chiusura progressiva del centro meccanizzato postale all'aeroporto di Genova, le mancate garanzie per il centro unificato dell'automazione della sede della Liguria, la riduzione unilaterale della scorta nel recapito, la mancanza di provvedimenti adeguati in merito alla sportelleria, nonché la mancanza di totale chiarezza e di concordati programmi sulla mobilità ed i trasferimenti del personale, sulle relazioni industriali e sulla chiusura di strutture produttive;

è noto che Genova vive un periodo drammatico: la recessione colpisce le aziende, il peso delle tasse li schiaccia, le industrie chiudono, si ridimensionano o emigrano, la disoccupazione è spaventosa e la città non può sopportare ulteriori diminuzioni dei livelli occupazionali —:

se non ritengano opportuno intervenire con urgenza affinché, pur in vista di una razionalizzazione del lavoro postale in Liguria, siano garantite certezze ai dipendenti anche sulle prospettive delle singole professionalità e, quindi, salvaguardati i livelli occupazionali ed al tempo stesso sia reso un servizio postale più efficiente, competitivo e moderno. (4-22969)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in so-*

cietà per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, l'impegno in atto per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Tra le numerose iniziative intraprese per rilanciare i propri servizi la società ha già adottato alcune iniziative che riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche, l'introduzione di nuovi servizi (posta prioritaria).

Tutto ciò, ha sottolineato la ripetuta società, sta comportando un complesso riassetto organizzativo e notevoli modifiche ai sistemi operativi precedentemente utilizzati, che richiedono una diversa collocazione delle proprie strutture.

In tale ottica, pertanto, è stato introdotto un nuovo modello logistico che ridisegna collocazione e attribuzioni dei vari centri di movimento postale (CMI ») e dei centri unificati di automazione (CUAS), in funzione dei bacini di utenza e, per i CUAS, anche dei tempi di lavorazione dei documenti di addebito e accredito, nonché di rendicontazione.

La ristrutturazione prevede la riduzione del numero dei CUAS da 16 a 7, sulla base di un criterio basato sulla rilevazione dei livelli di efficienza e rapidità nelle lavorazioni e sulla concentrazione di queste nei

centri dimostratisi in grado di eseguirli con migliori risultati.

In merito alla specifica situazione della sede Liguria la medesima società ha significato che, in aderenza a quanto indicato, è prevista la progressiva chiusura del CMP 2 e del CUAS di Genova i cui dipendenti verranno applicati nei settori che necessitano di maggiore apporto di personale.

Per ciò che concerne le unità di scorta al recapito non è invece prevista alcuna riduzione del personale addetto ma, nell'ambito delle riorganizzazione del settore, l'istituzione delle cosiddette « areole » ovvero l'applicazione di una unità di supporto ogni quattro portalettere titolari di zone di recapito limitrofe, in modo da rendere più razionale l'utilizzazione dei portalettere non titolari (scorta).

La medesima società ha tenuto a precisare che, al momento, non ha previsto né operato tagli di personale, ma soltanto l'assorbimento del precariato ed il rallentamento del turn-over mentre il personale risultato in esubero a seguito della riorganizzazione dei servizi viene, previa intesa con le organizzazioni sindacali, progressivamente ricollocato sul territorio, in modo da sopperire alle necessità di altri settori operativi, secondo modalità e tempi sempre attentamente valutati dall'azienda e, per quanto possibile, condivisi dal personale interessato.

Ed invero, ha concluso la ripetuta società, tali decisioni aziendali hanno già permesso di conseguire alcuni risultati, come ad esempio, la netta diminuzione dei costi di gestione ed il miglioramento degli standard di qualità dei servizi, mentre nessuna iniziativa ha comportato pregiudizio ai dipendenti sotto il profilo delle prospettive di carriera e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

GALLETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premezzo che:*

si apprende dalla stampa che il pretore di Bologna, dottor Marco Marulli, nel

mezzo di marzo 1999 ha restituito la patente ad un cittadino multato per eccesso di velocità dopo che la sua infrazione era stata accertata dai vigili urbani utilizzando il Telelaser;

lo stesso pretore avrebbe ordinato una perizia sul Telelaser mettendone in discussione la precisione;

il Telelaser è omologato a livello ministeriale ed il comune di Bologna ne ha acquistati 12 nel maggio 1998;

questa decisione rischia di vanificare l'impegno ed il lavoro svolto con la campagna per la sicurezza stradale facendo intendere che può esistere un'impunità per chi viola gravemente i limiti di velocità, ridicolizzando l'operato dei vigili urbani e della polizia stradale —:

se non intenda intervenire con urgenza affinché il Governo si faccia valere nelle sedi opportune (anche quella giudiziaria) perché le sue decisioni siano eseguite e non venga messa in pericolo la campagna per la sicurezza stradale che ha avviato. (4-23691)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti proposti con l'atto ispettivo citato sono stati acquisiti elementi di risposta dal Tribunale di Bologna.*

Al riguardo viene riferito quanto segue.

Con ricorso depositato il 25 febbraio 1999 ed iscritto al n. 745/99 di R.G. il ricorrente, impugnando un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida per aver violato l'articolo 142, comma nono, C.d.s, chiedeva al Pretore di Bologna che, accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato alla stregua di quanto peraltro già deciso dall'adito Ufficio (ma da altro magistrato) nel procedimento n. 382/99, ne fosse disposta, « in via immediata ed urgente » ex articolo 22 L. n. 689/81, la sospensione e, nel merito, che ne fosse dichiarato l'annullamento.

A sostegno della svolta opposizione, il ricorrente faceva rilevare che la violazione in parola, accertata a mezzo di « Telelaser » ed avente a teatro un tratto di strada presieduto dal limite di velocità di 50 Km/h, era

stata contestata a seguito « di un esubero di velocità di soli 2 Km » (previo abbattimento della velocità rilevata in applicazione della c.d. tolleranza), e ciò senza che fossero noti « la taratura prevista per il macchinario rilevatore ...all'atto della sua omologazione » ed « il ragionamento » in base al quale era stata applicata una correzione « soltanto in ragione di 5 Km/h ».

Aggiungeva, poi, che « l'assoluta novità dell'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Municipale (omologata soltanto da poche settimane ed impiegata unicamente da qualche giorno) comporta la necessaria verifica dell'abilitazione dell'agente rilevatore, posto che soltanto da quel particolare può desumersi l'affidabilità del rilevatore e del dato indicato.

Ciò, specialmente, se si consideri la particolare tecnica della metodologia di rilevazione in parola (nel verbale si dà atto che la velocità è stata accertata ad una distanza di oltre 350 metri) che avviene mediante puntamento dell'apparecchiatura in questione ... facilmente deviabile sino a raccogliere e registrare la velocità di altro veicolo che transiti in prossimità di quello controllato, così ottenendo un dato finale inattendibile e non probante ».

Disposta la comparizione delle parti con decreto, in cui veniva respinta pure la richiesta di un provvedimento interinale di sospensione inaudita altera parte, si costituiva la Prefettura convenuta rivendicando la legittimità del proprio operato, posto che l'infrazione era stata accertata facendo applicazione « della tolleranza del 5 per cento obbligatoria » e a che ciò si era proceduto a mezzo di strumento di rilevatore « Telesar LTI 20-20 » debitamente omologato.

Costituitosi il contraddittorio, la difesa del ricorrente rinnovava la richiesta di cautela ed il Pretore, sentita la discussione sul punto, decideva in conformità, ravvisando l'opportunità di « sospendere momentaneamente l'esecuzione della misura » applicata e di disporre c.t.u. intesa a verificare l'attendibilità del rilevamento operato con lo strumento di che trattasi.

La causa era quindi rinviata all'udienza del 20 marzo 2000, disponendo la nomina dell'incarico peritale anzidetto.

È stato altresì precisato che la misura adottata ha avuto carattere cautelare momentaneo poiché dalla lettura del provvedimento si evince che il merito della causa è tuttora lungi dall'essere deciso abbisognando dell'ulteriore svolgimento istruttorio sotteso al conferimento della c.t.u.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

GAMBALE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

a causa di lavori di rifacimento del manto stradale, la carreggiata della strada statale 16-bis che va da Bari a Cerignola in Puglia, nei tratti tra Cerignola e S. Ferdinando di Puglia e fra Trani e Barletta, è ristretta ad un'unica corsia sulla quale si alternano i veicoli da entrambi i sensi di marcia;

tale situazione, che si protrae ormai da mesi, rende la strada estremamente pericolosa e numerosi sono stati gli incidenti, anche mortali, già verificatisi;

la ditta incaricata dello svolgimento dei lavori sarebbe la Lalli Srl, la stessa che negli anni '80 ha realizzato, in modo alquanto discutibile, la strada —:

quale sia la ragione del lungo protrarsi dei lavori che tanti incidenti automobilistici hanno causato e se, per il loro svolgimento, non esista altra soluzione che il dimezzamento della carreggiata per un tratto di una decina di chilometri;

se ritenga di adottare le misure di propria competenza per verificare l'affidabilità della ditta Lalli incaricata dei lavori;

quali misure urgenti ritenga di adottare per garantire l'incolumità degli utenti e il rapido ripristino della piena agibilità della strada statale 16-bis. (4-26323)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade cui sono state richieste notizie in merito, comunica quanto segue.*

I lavori appaltati all'Impresa Lalli S.r.l. riguardano il completamento funzionale di opere per la sicurezza stradale dell'intero tronco Bari-Cerignola della S.S. n. 16/bis.

La statale in questione ha due corsie di marcia per ogni semicarreggiata, pertanto i lavori vengono eseguiti con il minimo disagio per gli automobilisti.

Al fine di migliorare l'aderenza del piano viabile, soprattutto in caso di avverse condizioni atmosferiche, su tale tratta è stata prevista la stesa di tappeto bituminoso con miscela di inerti contenuti il 30 per cento di basalto e, sui tratti in curva, la stesa di tappeti bituminosi drenanti.

L'Ente precisa che i lavori di stesa della pavimentazione vengono effettuati per tratte di lunghezza limitata su una semicarreggiata per volta e per ogni tratta si esegue prima la posa del nuovo tappeto sulla sola corsia di marcia normale, assicurando la continuità del traffico sulla adiacente corsia di sorpasso e viceversa.

Inoltre la segnaletica di cantiere, necessaria sia per indicare i lavori in corso sia per incanalare il traffico su una delle due corsie presenti su ogni semicarreggiata, è sempre abbondante e ripetitiva e non si sono avuti rilievi od osservazioni da parte della Polizia Stradale o dei Carabinieri che svolgono il servizio su tale tratto stradale.

Attualmente, i notevoli margini di sicurezza conseguenti ai lavori in corso hanno migliorato la transitabilità e gli incidenti automobilistici non sono stati più frequenti come prima dell'inizio dei lavori medesimi.

Negli ultimi mesi si sono verificati solo due incidenti notturni, causati, peraltro, dalle piogge intense e dal mancato rispetto della segnaletica esistente che imponeva limiti di velocità adeguatamente bassi.

Il metodo di esecuzione dei lavori usato nel tratto stradale in questione è indubbiamente il più sicuro, in quanto tiene ben distinte le opposte correnti di traffico; gli incidenti che si verificano sui cantieri di questa tipologia sono dovuti esclusivamente

a distrazione degli automobilisti o al mancato rispetto della segnaletica di cantiere.

Per la stesa delle pavimentazioni su strade a quattro corsie esiste invece un altro tipo di intervento, consistente nello sbarrare completamente una semicarreggiata di un senso di marcia, lavorare su tale tratta e istituire il doppio senso di marcia sull'altra semicarreggiata; tale soluzione, tuttavia, offre meno garanzie per gli utenti e provoca rallentamenti più marcati che nella prima soluzione.

Circa l'affidabilità dell'Impresa Lalli Srl per l'esecuzione dei lavori in argomento, l'ANAS assicura che trattasi di un'impresa di grandi potenzialità sia di cantiere che di personale e con un'esperienza di ben venti anni di attività nell'esecuzione di grandi lavori per importi complessivi di centinaia di miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la durata dei lavori, l'ANAS fa presente che la lunghezza del tratto stradale su cui si sta operando comporta necessariamente un tempo di esecuzione proporzionale e precisa che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori di stesa delle pavimentazioni, fissato per il 16/06/2000 è stato prorogato di tre mesi e scadrà quindi il 9 settembre 2000.

Tale proroga è stata richiesta dall'impresa esecutrice che avrebbe dovuto riprendere detti lavori nel mese di febbraio u.s. ma, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, li ha potuti riprendere solo successivamente.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

GASPARRI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che presso il Collegio dei revisori dei conti dell'università della Tuscia, che costa decine di milioni al bilancio dell'ente e che in diverse amministrazioni è stato abolito in virtù dell'autonomia universitaria il direttore amministrativo percepirebbe emolumenti non dovuti, quali ad esempio quelli derivanti da attività di coordinatore unico per

i progetti redatti dall'ente, e ciò in quanto detta figura di coordinatore risulta essere stata abolita con la legge n. 415 del 18 novembre 1998;

presso il Collegio lavorerebbe inoltre la signora Orsola Perrotta, moglie del predefinito direttore amministrativo —:

se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali siano le attività svolte dal direttore amministrativo e quali i compiti d'ufficio svolti dalla signora Perrotta. (4-25954)

RISPOSTA. — In risposta all'atto di sindacato ispettivo citato, si comunica che il rettore dell'Università della Tuscia, interpellato da questo Ministero, ha fatto presente quanto segue.

Il Collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto d'ateneo, approvato con D.R. n. 8729 del 29/7/96 e successivamente modificato con DD.RR. rispettivamente del 25/06/97 e del 10/04/98 svolge i compiti previsti dall'articolo 113 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità del citato Ateneo, emanato con D.R. n. 6042 del 2 gennaio 1993.

Il Direttore amministrativo non ha percepito alcun emolumento derivante da attività di coordinatore unico per i progetti redatti dall'Università da quando detta figura è stata abolita dalla legge 17/05/99, n. 44 e non come erroneamente indicato dall'interrogante, dalla legge n. 415 del 18/11/1998.

La dott.ssa Orsola Perrotta, moglie del Direttore amministrativo, non lavora presso il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GAZZARA, STAGNO D'ALCONTRES e TABORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

con legge 13 dicembre 1984, n. 971 è stato ratificato l'accordo intervenuto (Roma 18 febbraio 1983) mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore;

il trattato in questione ha cessato di avere efficacia a seguito dell'estinzione della Repubblica jugoslava quale soggetto giuridico internazionale e della non intervenuta successione nel trattato stesso della Repubblica di Croazia, nel cui territorio, in particolare, ha sede l'Università di Rijeka;

la cessazione degli effetti del trattato internazionale per il riconoscimento, previo giudizio di equipollenza delle autorità accademiche, dei titoli di laurea conferiti dalle università degli Stati contraenti, determina, in assenza di espressa manifestazione di assenso degli Stati di nuova formazione, il venir meno dell'obbligo di procedere alla valutazione di equipollenza, necessaria ai fini dell'efficacia del titolo predetto, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti accademici;

presso la citata Università di Rijeka un gruppo di ben 170 cittadini italiani si sono laureati in odontoiatria dopo l'estinzione della Repubblica jugoslava ed il relativo titolo accademico non viene riconosciuto in Italia;

la situazione descritta crea una notevole disparità di trattamento ai danni di cittadini italiani che, in perfetta buona fede, hanno conseguito una laurea che non viene riconosciuta nel loro stesso paese —:

quali iniziative si vogliono intraprendere per ovviare a tale stato di fatto certamente pregiudizievole per cittadini italiani che non hanno alcuna responsabilità nella situazione venutasi a creare. (4-27552)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, con il quale gli interroganti pongono la questione del rico-

noscimento dei diplomi di laurea in stomatologia conseguiti in Croazia da cittadini italiani.

Al riguardo, si deve anzitutto fare presente che, a tutt'oggi, si tratta di diplomi di laurea conseguiti all'estero a seguito di corsi speciali per specifici destinatari e che la normativa vigente in materia prevede che i titoli accademici conseguiti all'estero possono essere riconosciuti unicamente se conseguiti dopo regolari corsi ordinari di studio rivolti alla generalità degli studenti presso università legalmente riconosciute, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale in merito al rilascio dei titoli accademici.

Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli in questione, non è possibile fare appello all'Accordo italo-jugoslavo (18/02/1983).

Infatti, l'Accordo fu stipulato previa analisi e confronto dei rispettivi ordinamenti universitari, con riferimento ai corsi ordinari di studio, quanto alle discipline presenti e ai carichi di lavoro in termini di lezioni, esercitazioni e seminari, senza alcun riferimento ad eventuali corsi speciali per specifici destinatari (studenti stranieri lavoratori).

Successivamente alla stipula dell'Accordo, presso le università croate sono stati istituiti corsi speciali che prevedono un carico di lavoro (di lezioni, esercitazioni e seminari) di durata nettamente inferiore all'orario che l'ordinamento universitario croato prevede per la formazione universitaria rivolta alla generalità degli studenti.

Il Governo italiano, avendo constatato che la situazione di crisi politica della Jugoslavia aveva favorito illegittime strumentalizzazioni dell'Accordo e il conseguente proliferare di Convenzioni tra Atenei locali e istituzioni private operanti in Italia e all'estero intese a rilasciare titoli che non sarebbero stati mai riconosciuti, garantendoli, invece, come riconosciuti o riconoscibili in Italia, si trovò costretto a sospendere l'Accordo in questione il 31/01/1995, in attesa che la controparte prendesse iniziative serie ed efficaci per stroncare il fenomeno sopradelineato e proponesse l'avvio di

una trattativa per una nuova intesa, aggiornata e di maggiore garanzia.

Per evitare di cadere in equivoci sul senso reale di tali corsi « speciali » per italiani e in lingua italiana, si ricorda che l'Accordo è nato, nel contesto del Trattato di Osimo, al fine di proteggere l'identità culturale delle rispettive minoranze linguistiche. Tali corsi « speciali » o straordinari non possono rientrare, per intuibili ragioni, nell'ambito dell'Accordo, soprattutto perché non ne riflettono lo spirito, trattandosi di corsi per cittadini italiani che si recano in Croazia, e non di corsi destinati a cittadini croati di lingua italiana.

Non risulta, infatti, che i titolari di tali lauree, molti dei quali residenti nell'Italia meridionale e insulare, appartengano alla minoranza italiana in Croazia, né che abbiano soggiornato in tale regione o frequentato con regolarità la sede universitaria, come richiesto dalle procedure di riconoscimento dei titoli.

Infatti, già nel 1993, con la nota n. 1115, questo Ministero aveva invitato le università alla massima vigilanza e ne aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di esigere da quanti richiedevano il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, oltre alla documentazione di rito, « anche la certificazione dell'università straniera attestante l'effettiva immatricolazione al 1° anno di corso di laurea nonché la frequenza degli studi e il superamento degli esami sostenuti in loco ».

« Quest'ultima certificazione — secondo la nota ministeriale — deve essere accompagnata, nel caso di studi compiuti in Paesi extracomunitari, da una attestazione proveniente dalla locale Rappresentanza diplomatica da cui risulti, sulla base dei visti o dei timbri apposti sul passaporto o di altri elementi idonei, che lo studente ha effettivamente soggiornato nel Paese scelto per i propri studi per tutto il periodo corrispondente alla durata degli stessi ».

I dubbi delle Autorità italiane sulla regolarità e validità dei titoli accademici croati rilasciati agli italiani sono stati poi avvalorati anche da una nota inviata dal Consolato italiano di Fiume in data 04/09/1996, nella quale si riferiva esplicitamente

che il nuovo Preside della Facoltà di Medicina di Fiume aveva sospeso tutte le iscrizioni per fare chiarezza sull'organizzazione dei corsi.

Di recente, il Rettore dell'Università di Fiume ha garantito al Console Italiano in Croazia che, a partire dall'anno accademico 1998/99, sarebbero stati soppressi i corsi in lingua italiana e che sarebbero stati immatricolati al corso di laurea in Stomatologia presso l'Università di Fiume solo cittadini stranieri che conoscano la lingua croata.

Per tutte le susposte considerazioni, questo Ministero è dell'avviso che i titoli accademici in questione non offrano adeguate garanzie per essere riconosciuti nel nostro paese e consentire ai possessori l'esercizio della relativa attività professionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GAZZILLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

da anni il fiume Volturno, nella stagione invernale, straripa e provoca allagamenti e gravissimi danni;

frequenti sono le ondate di piena in occasione delle quali, per la violenza delle acque, si registrano alterazioni del corso, smottamenti ed erosioni delle rive;

recentemente, nel tenimento di Santa Maria La Fossa, è precipitato in acqua un tratto, lungo una cinquantina di metri, della stradina sterrata che consentiva agli agricoltori di accedere ai campi siti nella località Canale;

pertanto, gli interessati sono obbligati ad invadere aree private, arrecando danni alle coltivazioni;

nessun intervento risulta sinora posto in essere —:

se non ritenga di dover intervenire con ogni sollecitudine affinché siano al più presto rimosse le negative conseguenze

delle ultime piene e per impedire, attraverso il rimboschimento e l'assidua vigilanza del fiume, il riprodursi di ulteriori danni negli anni a venire. (4-28540)

RISPOSTA. — In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione parlamentare indicata si riferisce quanto segue.

La difesa dalle inondazioni rappresenta uno dei compiti istituzionali propri della Autorità di Bacino del Fiume Liri-Garigliano-Volturno che, per il fiume Volturno ha adottato il Piano Stralcio di Difesa dalle alluvioni (in seguito denominato PSDA).

Tale Piano, partendo dal presupposto che non risulta possibile raggiungere condizioni di sicurezza assoluta, ha delimitato le fasce di pertinenza fluviale, in funzione del tirante idrico e della velocità della corrente, prendendo a riferimento un evento definito standard corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 100 anni.

Per quanto attiene il Comune di S. Maria La Fossa citato dall'interrogante, esso risulta interamente compreso nelle fasce delimitate dal PSDA.

La predetta Autorità precisa che il problema segnalato è inerente ad eventi con carattere di ordinarietà, comunque associati a tempi di ritorno molto modesti rispetto all'evento di riferimento del PSDA, (come detto 100 anni)

Il problema evidenziato si collega alla adozione di provvedimenti di ordinaria manutenzione del fiume Volturno consistenti nel mantenimento della officiosità della sezione e, ove necessario, nella difesa di sponda dalla erosione.

Modifiche della morfologia dell'alveo inciso sono naturalmente possibili in corrispondenza di portate di piena superiori a quelle ordinarie. Ciò rientra nella normale evoluzione dinamica del corso d'acqua. Ogni intervento di difesa delle sponde tendente a bloccare tali evoluzioni deve essere attentamente valutato rispetto alla dinamica complessiva del citato corso d'acqua.

Il PSDA, nel programma di interventi ha previsto degli stanziamenti per la manutenzione idraulica, intesa come attività ordinaria e periodica e, quindi, quantificata con

un importo annuo per tratto di corso d'acqua sul quale attuare piccoli interventi localizzati a seconda delle necessità contingenti.

Il tratto del fiume Volturno in argomento è compreso nel tratto n. 1 di cui al capitolo 4,3 (Volturno da Capua alla foce) del suddetto programma, per il quale è stato richiesto un importo triennale di L. 5.500.000.000.

Si fa inoltre presente che il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, nelle more del trasferimento alle province, e l'Ente competente in materia di opere idrauliche servizio di vigilanza e di piena e pronto intervento sul Fiume Volturno.

Il suddetto Istituto riferisce di aver effettuato un sopralluogo tecnico in località Canale nel Comune di S. Maria La Fossa (CE)

In esito al citato sopralluogo è stato riscontrato un cedimento della sponda del fiume Volturno in destra orografica, per una lunghezza di circa 100 metri con coinvolgimento dell'intera larghezza di una stradina interpodereale utilizzata dagli agricoltori quale accesso ai fondi in località Canale, ubicata a margine della sommità spondale.

La citata erosione spondale, che ha interessato l'area golenale, dista circa 150 metri dall'argine maestro e, pertanto, allo stato, non assume rilievo ai fini della sicurezza delle opere di difesa longitudinale.

Tuttavia, costituendo la stessa pregiudizio per l'accessibilità e la conservazione delle proprietà confinanti, è stata considerata la programmazione di un idoneo intervento di ripristino a protezione spondale.

Peraltro, per la nota insufficienza di fondi sull'apposito capitolo di bilancio n. 7571 (ex 7701) non è stato possibile programmare per l'anno finanziario in corso il necessario intervento di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dell'inconveniente segnalato.

Di tale esigenza si potrà tenere conto in sede di futura programmazione in connessione con l'assegnazione di ulteriori fondi, richiesti al Ministero del Tesoro.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

GIOVANARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la sezione Dogana Poste di Livorno ha applicato l'Iva per complessive 8.600 lire relativamente a francobolli in abbonamento spediti dall'Ufficio filatelico delle isole Faroer (Danimarca) all'abbonato signor Lino Facheris;

il signor Facheris è stato obbligato per avere i francobolli ad inviare le 8.600 lire tramite vaglia postale, non essendo consentita dalla Dogana altra forma di pagamento, che ha un costo fisso di lire 5.000;

nessuno ufficio filatelico dei Paesi comunitari applica l'Iva quant'altro ai nuovi francobolli a meno che non siano venduti a commercianti —:

se per caso tale comportamento corrisponda a direttive del ministero non a conoscenza che le isole Faroer fanno parte della Comunità europea;

se viceversa si tratta di una iniziativa estemporanea del direttore della dogana di Livorno;

se non intenda intervenire immediatamente per evitare situazioni grottesche che hanno come unico risultato quello di danneggiare il collezionismo filatelico addossandogli balzelli odiosi e non dovuti, a cui corrispondono entrate ridicole per lo Stato che probabilmente spende molto di più per incassare poche migliaia di lire. (4-29523)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta l'avvenuta applicazione dell'IVA su una spedizione di francobolli inviati dall'Ufficio filatelico delle isole Faroer (Danimarca) ad un cittadino italiano.*

In proposito il competente Dipartimento delle Dogane ha rilevato che ai sensi dell'articolo 299 - paragrafo 6 - lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, il predetto atto istitutivo non si applica alle isole Faroer. Le stesse sono, inoltre, esplicitamente escluse dal territorio doganale

della Comunità (articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 2913/92). Pertanto, gli invii in provenienza da tale territorio sono sottoposti alla normativa doganale-fiscale vigente per gli scambi con i Paesi Terzi.

Ha precisato a tale riguardo il predetto Dipartimento che la classificazione doganale dei francobolli, prevista dalla « Tariffa Doganale d'uso integrata » è: VT 9704.0000.00 — « francobolli oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione » Dazio esente, IVA 10 per cento.

Sulla base della vigente normativa deve, pertanto, ritenersi legittima la percezione dell'importo dell'IVA corrisposta.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

LECCESE. — Al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° dicembre 1999, con provvedimento del 15 novembre 1999 dell'ispettore generale capo il dottor Giuseppe Ambrosio, la reggenza dell'Ufficio repressione frodi di Lecce è stata assegnata al dottor Sergio Del Prete;

in data 11 ottobre 1999 Giovanni Massa, addetto all'ufficio cassa dell'ispettorato repressione frodi di Lecce, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Lecce a tre anni e quattro mesi di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni in favore del ministero delle politiche agricole e forestali;

la somma di cui Massa si sarebbe appropriato, secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla procura della Repubblica del tribunale di Lecce, ammonterebbe a lire 403.923.755;

come risulta dalla relazione di consulenza tecnica richiesta dal tribunale e resa ai sensi dell'articolo n. 359 del codice di procedura penale nel procedimento a carico del signor Massa, « l'ufficio repressione frodi di Lecce, dalla fine del 1994 alla

fine del 1996, è stato gestito senza tener conto dei principali criteri dettati dalle norme di contabilità dello Stato... Tale comportamento è stato determinato dagli scarsi controlli operati dagli organi gerarchicamente superiori, i quali hanno consentito non solo il perpetrarsi di questo andazzo ma, addirittura, hanno agevolato tali condotte, ad esempio con il concedere al signor Massa la disponibilità di ordinativi di pagamento e/o altri documenti firmati in bianco dal direttore reggente Del Prete »;

dalla lettura della suddetta relazione si evidenzia l'inadeguata gestione del dottor Del Prete per aver firmato, a volte in bianco, gli ordinativi di pagamento per ingenti somme accreditate dal ministero per le politiche agricole, delle quali attraverso svariati espedienti si è appropriato il signor Massa;

l'attribuzione della reggenza a Del Prete è motivata dal fatto che nella dotazione organica dell'ufficio in questione non è prevista la presenza di una unità con qualifica dirigenziale, ma non vengono indicati i criteri in base ai quali si è proceduto alla nomina, considerato che presso l'ufficio repressione frodi vi sono altri funzionari aventi titolo e requisiti per ricoprire l'incarico di cui sopra;

secondo quanto affermato non si comprendono le motivazioni della scelta di un incarico fiduciario ad una persona che ha dato durante la precedente reggenza così pessima prova di sé, visto che l'ufficio repressione frodi è diventato esempio di malcostume e di malgestione del denaro pubblico e che al contrario si renderebbe necessaria una scelta netta e radicale di discontinuità rispetto al passato —:

quali iniziative intenda adottare alla luce di quanto suesposto al fine di assicurare trasparenza e legalità agli uffici di repressione frodi della provincia di Lecce. (4-29758)

RISPOSTA. — In relazione a quanto richiesto dall'interrogante in merito all'affidamento della reggenza dell'Ufficio perife-

rico dell'Ispettorato repressione frodi al dott. Sergio Del Prete, si rappresenta che l'atto di nomina dello stesso non ha mai avuto efficacia, essendo stato revocato il 29 novembre 1999, prima cioè della sua entrata in vigore prevista per il 1° dicembre 1999.

Dal 18 aprile 2000 la direzione dell'ufficio è stata affidata al dott. Michele Lonigro, direttore dell'Ufficio periferico di Bari.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

LUCCHESI. — Al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere:

se sia a conoscenza della gravità e vastità dei danni provocati all'agricoltura siciliana dalla siccità;

se sappia delle forti preoccupazioni e delle difficoltà degli agricoltori siciliani;

quali interventi ritenga di effettuare e se non sia il caso di dichiarare lo stato di calamità naturale. (4-29403)

RISPOSTA. — Per la carenza di pioggia segnalata dall'interrogante, la Regione Sicilia non ha avanzato proposta di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

È da ritenere pertanto che la situazione sia tornata nella norma dopo le abbondanti precipitazioni piovose verificatesi a partire dalla fine di marzo, che hanno consentito la normale esecuzione delle semine primaverili e il riempimento delle falde.

Va in ogni caso sottolineata l'esigenza di razionalizzare ed ottimizzare l'uso delle disponibilità idriche per l'irrigazione da parte dei soggetti interessati.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

LUCCHESI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le Poste di Roma, ufficio spedizione giornali, alcuni mesi addietro hanno tra-

sferito l'ufficio spedizione giornali da via Marsala allo scalo di San Lorenzo, e adesso si accingono a lasciare la spedizione di quest'ultima sede solo per i quotidiani, mandando la spedizione dei periodici, settimanali compresi, alla Romanina uscita Raccordo anulare —:

se non si ritenga di intervenire affinché almeno i settimanali, di carattere politico ed economico, nonché i notiziari ed agenzie di stampa, possano essere spediti da San Lorenzo, senza discriminarli dai quotidiani;

oltretutto la sede della Romanina è lontanissima dalla città e creerebbe disagi notevoli;

oltretutto non è tollerabile cambiare sede di spedizione ogni due mesi;

come il Ministro intenda intervenire al fine di non creare disparità tra organi di stampa. (4-30512)

RISPOSTA. — Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — nel confermare, in via preliminare, l'impegno, in atto, per conseguire adeguati livelli di efficienza e affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha fatto presente che, con il piano di impresa 1998-2002 si propone di fronteggiare lo stato di crisi attuale, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità del servizio, il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società, nonché di conseguire in tutti i punti della rete un livello di prestazioni adeguato, con un supporto di addetti che per numero e per attività, rispondano alle effettive esigenze della clientela.

Tra le numerose iniziative già assunte al fine di pervenire alla completa riorganizzazione logistica del settore stampe in tutti gli

aspetti operativi, rientra il trasferimento dell'ufficio accettazione delle stampe periodiche dal CMI» di S. Lorenzo all'Agenzia Romanina 1.

La società ha precisato che l'agenzia stampe di Romanina 1, adempiendo alle competenze operative di Centro di Rete Stampe per il Lazio, è in diretto e quotidiano collegamento con gli omologhi Centri Rete delle altre regioni italiane, con le province e con gli uffici di recapito del bacino urbano e interurbano. Consente, perciò, la riduzione dei tempi che intercorrono tra la postalizzazione ed il recapito delle stampe, ovunque dirette, la cui accettazione avviene presso i centri di rete operanti in ambito nazionale.

Per quanto riguarda la spedizione dei periodici a carattere quotidiano, la società ha precisato che gli stessi, esclusi dal provvedimento citato, sono, invece, inseriti in processi operativi e logistici idonei ad assicurare la tempistica prevista. Di conseguenza non si viene a creare alcuna discriminazione.

In ordine al lamentato disagio che deriverebbe alla clientela dalla nuova ubicazione dell'ufficio in questione, la società ha precisato che l'area su cui è localizzato il centro è immediatamente attigua al raccordo anulare.

Infine, in relazione al precedente trasferimento dell'ufficio da via Marsala al CMP di San Lorenzo, la società ha precisato che è stato determinato dalla chiusura dei locali siti all'interno della stazione di Roma Termini, a causa della soppressione dei collegamenti ferroviari utilizzati per il trasporto del corriere postale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

LUCCHESI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere:*

sono del tutto assenti i centri di ricovero, centri di cura per gli anziani, tant'è che spesso vengono purtroppo « depositati » negli ospedali;

i soldi spesi per convegni e congressi sugli anziani e per altra stolta propaganda

di regime, non possono risolvere l'annosa questione;

quanti centri di assistenza per anziani sono stati creati in Italia in questi anni di governi di sinistra;

quante siano le case di cura per anziani in Italia;

se non ritiene che siamo all'anno zero per assistenza agli anziani, abbandonati a sé stessi;

se, prima di pensare a finanziare programmi demagogici e parolai, non sia il caso di programmare, magari con i privati, la creazione di case di soggiorno e cura, dove gli anziani possano andare ed essere accuditi civilmente;

se il Governo sia a conoscenza che oggi per trovare un alloggio presso le case per anziani occorre pagare almeno quattromilioni al mese, cifra che solo i ricchi possono avere;

i pensionati tutti non hanno come fare e vengono rifiutati;

ecco il motivo di predisporre un grande piano per la costruzione di dignitosi centri di soggiorno per anziani, al fine di potersi mantenere con l'emolumento che percepiscono mensilmente;

per fare ciò si possono coinvolgere anche le organizzazioni cattoliche;

bisogna quindi uscire dai teoremi, dai programmi nebulosi e irrealizzabili, per andare al concreto, cioè affrontare e risolvere l'angoscioso problema;

sin'oggi non si è fatto nulla, occorre quindi iniziare subito senza tentennamenti e perdita di tempo;

nella famiglie vi sono tragedie, vi sono persone anziane senza nessuno, costrette a vivere sole, nella monotonia e nella solitudine, nonché nella sofferenza, tutto ciò mentre il governo delle sinistre si trastulla e demagogicamente proclama di accogliere in questa Italia, dove manca tutto, tutti i diseredati del mondo. (4-30543)

RISPOSTA. — Innanzi tutto è opportuno premettere che, già dagli anni '70, lo Stato ha trasferito alle Regioni e ai Comuni le competenze in materia assistenziale. In questi anni, pertanto, molte Regioni, in attesa di una legge-quadro di riforma dell'assistenza, hanno predisposto con proprie normative il riordino dei servizi socio-assistenziali, mentre i Comuni, attraverso propri regolamenti, hanno operato come titolari della gestione locale dei servizi.

Le Regioni, nell'ambito delle rispettive pianificazioni socio-assistenziali e sanitarie, individuano obiettivi segnatamente volti a fasce di popolazione tra cui gli anziani, prevedendo l'attivazione di una serie di servizi, domiciliari o residenziali, semiresidenziali a carattere diurno ovvero servizi ed attività che attengono al tempo libero e alla mobilità delle persone anziane.

La più recente normativa (D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112) rafforza le funzioni e i compiti amministrativi di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in materia di servizi sociali, e ne dispone la predisposizione e l'erogazione in sede locale.

Lo Stato conserva le funzioni relative alla determinazione dei principi e degli obiettivi di politica sociale, sulla base dei quali avviene la programmazione regionale degli interventi e delle prestazioni integrate; provvede, inoltre, alla ripartizione e alla determinazione dei criteri di assegnazione delle risorse del Fondo nazionale delle politiche sociali.

È stato approvato dalla Camera, ed è attualmente all'esame della 1^a e 11^a Commissione del Senato, il disegno di legge recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ». Tale proposta scaturisce da un forte impegno del Governo e comporterà un maggiore sviluppo locale di risposte a favore dei bisogni socio-assistenziali delle persone anziane, anche in una modalità di integrazione con il sanitario, privilegiando la funzione dell'assistenza domiciliare, per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente di vita abituale, ed altresì per alleggerire il carico di assistenza quotidiana delle famiglie.

In particolare, il disegno di legge prevede:

Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali viene determinata una quota annuale da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorire la loro autonomia e la permanenza a domicilio anche per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di coloro che non siano assistibili a domicilio, sostenendo il nucleo familiare e riservando una quota dei finanziamenti a progetti integrati tra assistenza e sanità;

Accreditamento delle strutture in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, requisiti minimi nazionali;

Definizione delle figure professionali sociali;

Carta dei servizi sociali per assicurare la tutela degli utenti, da adottare da parte di ciascun ente erogatore di servizi;

Concessione, da parte dei Comuni, di titoli per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati;

Piano nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali che prevede indirizzi anche per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti.

Riordino degli assegni e delle indennità per l'invalidità civile (reddito minimo per la disabilità parziale e totale, indennità di comunicazione, indennità di cura e assistenza) con riconoscimento degli emolumenti anche agli anziani ospitati in strutture residenziali.

Infine, allo scopo di valorizzare le risorse umane, cognitive e professionali delle persone anziane ed altresì per aiutare le stesse a mantenere un ruolo sociale, è stata presentata una proposta di legge (A.C. 6899) recante « Norme sul servizio volontario delle persone in età matura e sulla promo-

zione della loro partecipazione alla vita civica», attualmente all'esame della XII Commissione della Camera dei Deputati.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MALGIERI. — Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nel giugno scorso a Stoccarda, capoluogo del Land Baden-Wurttemberg, è stata istituita una sezione informativa della camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera;

la necessità di disporre nel Baden-Wurttemberg di un organismo istituzionale che funga da regia per l'intervento commerciale italiano in questa regione in cui operano oltre cinquemila aziende tedesche che hanno regolari contatti con altrettante aziende italiane, dovrebbe indurre le autorità preposte a dotare l'ufficio di Stoccarda dei mezzi atti a poter operare;

la Presidente, Annamaria Andretta, non risponde alle numerose sollecitazioni avanzate dal dottor Bernardo Carloni, console generale d'Italia in Stoccarda, che in più occasioni ha invitato la camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera a mettere l'ufficio di Stoccarda in condizioni di poter lavorare;

i membri del locale Comites hanno più volte protestato per lo stesso motivo —:

quali sono i provvedimenti che il Governo intenda prendere, affinché Stoccarda possa disporre di una camera di commercio italo-tedesca efficiente, presente e funzionante, come più volte auspicato dallo stesso Ministro dell'economia del Land Baden-Wurttemberg, dottor Walter Doring e dal Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero Fassino, durante i loro recenti incontri con gli imprenditori italiani a Stoccarda. (4-27131)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Inter-

nazionalizzazione delle imprese e dal Ministero degli Affari Esteri, si precisa quanto segue.

Le Camere di commercio italiane all'estero vengono riconosciute, secondo quanto previsto dalla legge n. 518 del 1° luglio 1970, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, quando l'attività di tale istituzione risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

Con il predetto riconoscimento, le Camere di commercio vengono ad usufruire di un contributo finanziario annuale sulle spese sostenute, erogato da questa amministrazione, per lo svolgimento di attività in favore delle relazioni commerciali con l'Italia, in primo luogo per lo svolgimento di azioni promozionali, e non, quindi, per le spese di mantenimento della Camera o dei suoi uffici periferici.

La Camera di commercio di Monaco di Baviera è stata riconosciuta il 30 novembre 1987. Il finanziamento ministeriale per l'anno 1998 è stato di lire 214.748.000.

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Germania, essa riveste un ruolo importante non soltanto per le iniziative promozionali realizzate, ma soprattutto per l'attività di supporto in favore delle piccole e medie imprese.

Nel 1999, al fine di rendere operativa una strategia avviata già da tempo, quella di ampliare le proprie attività istituzionali in altri « Länder » della Repubblica Federale di Germania, ha provveduto all'apertura di uno sportello nella Sassonia orientale, a Goerlitz.

In occasione di una visita effettuata a Stoccarda il 3 febbraio 1999 il Ministro Fassino esprimeva l'invito ad aprire un ufficio informativo per la regione del Baden-Wurttemberg, ed auspicava un ruolo di « cabina di regia » da parte del locale Consolato Generale, al fine di coordinare ed intensificare la collaborazione di tutti i soggetti preposti all'interscambio economico-commerciale tra quella regione e l'Italia. Ciò che si è concretizzato nel maggio dello stesso anno con l'apertura di un Ufficio a Stoc-

carda, nei locali del Consolato Generale d'Italia, dove ha sede anche l'istituto italiano di Cultura.

Occorre sottolineare che questo Ministero non ha titolo per intervenire nei rapporti della Camera di commercio con i suoi uffici periferici, a meno che la natura di tali rapporti non sia tale da compromettere lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Va comunque precisato che la Presidente della Camera di Monaco di Baviera, d.ssa Annamaria Andretta, ha fornito al Console Generale di Stoccarda assicurazioni sulla intenzione di provvedere, quanto prima possibile, a fornire quella struttura di una persona, da assumersi stabilmente, mentre, fino allo scorso mese di ottobre, il funzionamento dell'ufficio informativo di Stoccarda è stato assicurato da una stagista dell'Università Bocconi di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

MANTOVANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nel bando di concorso straordinario per l'arruolamento di n. 800 volontari in ferma breve dell'esercito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2000, all'articolo 2, tra i vari requisiti, si prevede il seguente: « (...) se di sesso maschile, aver compiuto il 17° e non superato il 22° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande »; tale scadenza è fissata per il 24 luglio 2000; tutti coloro i quali compiono 22 anni fra il 24 giugno 2000 (data di inizio presentazione domande) e il 24 luglio 2000 (termine presentazione domande) risultano essere esclusi —:

quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tale immotivata esclusione. (4-30741)

RISPOSTA. — Il bando di arruolamento per 800 volontari nell'Esercito, indetto con decreto dirigenziale del 14/06/2000 pubblicato sulla GU n. 49 del 23 giugno 2000 — 4^a serie speciale — è stato redatto in ossequio alla normativa vigente in materia di reclutamento.

In particolare, l'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente « regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi » e successive modificazioni, dispone che i requisiti di partecipazione debbano essere posseduti, dai candidati, alla data di scadenza del termine, stabilito nel bando di concorso, per la presentazione delle domande di ammissione.

Nel caso in argomento, il requisito dell'età così come tutti gli altri requisiti, deve essere posseduto alla data del 24 luglio 2000, né può essere preso in considerazione un altro riferimento temporale, in virtù del citato regolamento.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MARIANI, GIACCO, ABBONDANZIERI, LENTI, GASPERONI e DUCA. — Ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

la famiglia di Danaoui Buoazza di origine marocchina risiede nel comune di M.S. Giusto da oltre 10 anni, provvedendo da sempre in piena autonomia al proprio mantenimento e con un buon inserimento sociale;

dal mese di dicembre, per effetto di uno sfratto eseguito dall'autorità giudiziaria è rimasta senza casa e non riuscendo a trovare presso privati un altro alloggio a causa di illazioni sulla presunta morosità e sulla turbolenza dei figli fatte circolare ad arte, è costretta alla coabitazione con un'altra famiglia, che provvisoriamente e generosamente l'ha accolta, senza avere tra

l'altro la possibilità di usare i propri effetti personali, compresi i libri dei ragazzi rimasti all'interno del primo alloggio al quale sono stati apposti i sigilli di legge;

l'amministrazione comunale a cui si sono rivolti e presso la quale avevano da tempo depositato la domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare, pur avendo a disposizione da oltre 6 mesi un appartamento libero non provvede alla definizione della graduatoria e all'assegnazione adducendo la presenza di una riserva per l'arma dei carabinieri che però non ha alcun supporto di legge;

la situazione di evidente disagio potrebbe degenerare anche per gli inviti espliciti da parte delle autorità preposte a cercare alloggio in un altro paese e per i contestuali e pressanti controlli da parte della forza pubblica, anche giornalieri, sulla famiglia, che non ha alcun precedente a suo carico, evidenziando la volontà di un forzato allontanamento del nucleo stesso —:

come intenda intervenire il Ministro perché vengano rispettate le norme vigenti in materia di assegnazione di alloggi pubblici e perché anche attraverso i legittimi controlli dei carabinieri si operi per favorire una serena integrazione dei cittadini immigrati e non per suscitare reazioni che possano spingere al rifiuto della legalità. (4-28236)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo citato, e da elementi assunti presso il Comune di Monte San Giusto, rappresento quanto segue.*

La famiglia Buoazza vive a Monte San Giusto da circa dieci anni ed è composta da padre, madre e tre figli dei quali due maggiorenni. Il padre esercita l'attività di commercio ambulante ed il figlio minorenni frequenta la scuola media.

Il 14 settembre 1998, ha inizio la procedura di sfratto nei confronti di detta famiglia, ufficialmente per fine locazione, ma, in realtà, anche per morosità, come sostenuto dal proprietario dell'immobile. Il 19 ottobre dello stesso anno viene emesso il

titolo esecutivo e fissato il termine al 19 aprile 1999. Pochi giorni prima della scadenza di detto termine, dietro intervento personale del Sindaco (previo accordo con l'ufficiale giudiziario), viene interrotta la procedura di sfratto per dar modo al sig. Buoazza di cercare un nuovo alloggio. L'esecuzione dello sfratto viene quindi fissata per il 29 settembre 1999. Anche in questo caso viene rinviata l'esecuzione per dar tempo alla persona in argomento di organizzarsi. La stessa cosa si verifica il 22 ottobre '99 ed il successivo 12 novembre.

Lo sfratto viene materialmente eseguito il 13 gennaio 2000.

La famiglia Buoazza lascia l'immobile accettando l'ospitalità provvisoria di una signora di Monte San Giusto, rifiutando di fatto la sistemazione in un appartamento espressamente individuato dall'amministrazione comunale.

Nonostante le insistenze del proprietario del vecchio alloggio, nominato custode dall'ufficiale giudiziario, il sig. Buoazza non si presenta a ritirare gli effetti personali depositati. Sempre il proprietario del vecchio immobile deve infine attivare la procedura esecutiva per la restituzione degli effetti personali alla famiglia in parola.

L'amministrazione comunale di Monte San Giusto fa sapere inoltre che presso quel Comune vivono molti extracomunitari che lavorano nelle locali aziende e che tutti, se vogliono, possono trovare lavoro ed alloggio con una certa facilità. La presenza di stranieri è ben accolta e mai si sono verificati episodi di intolleranza. Tantomeno l'amministrazione stessa è al corrente di particolari dicerie « fatte circolare ad arte », né di « pressanti controlli da parte della forza pubblica » nei confronti della famiglia Buoazza.

Per quanto riguarda, infine, l'alloggio ERP, cui l'interrogante fa riferimento, esso era tra quelli da destinare alle forze dell'ordine ed era occupato da un carabiniere fino ai primi mesi del 1999. Solo alla fine di novembre dello stesso anno è stato chiarito, con nota della Prefettura, che, non esistendo una vera e propria emergenza abitativa a carico delle forze dell'ordine di Monte San Giusto, l'alloggio non poteva

essere inserito nella quota riservata ex articolo 26, L. R. 44/97.

Nel frattempo si era reso necessario il reperimento di un alloggio per un nucleo familiare ospitato in affitto presso un immobile di proprietà comunale, dal momento che lo stesso immobile era inserito nell'elenco delle opere pubbliche perché soggetto a ristrutturazione. Oltretutto l'alloggio veniva dichiarato non abitabile per motivi igienici e strutturali. La famiglia si trovava in gravissima situazione sia per il reddito che per la malattia che aveva colpito uno dei componenti. Nel mese di gennaio 2000 il Sindaco, per i motivi sopra specificati, requisiva l'alloggio ERP in questione e lo assegnava al nucleo familiare già affittuario di alloggio comunale.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MARTINAT. — *Al Ministro per gli affari regionali. — Per sapere —* premesso che:

il decreto ministeriale 30 marzo 1999 all'articolo 47 ha trasferito dalla provincia ai comuni le competenze per l'assistenza scolastica ai disabili;

la nuova normativa ha creato enormi difficoltà perché i comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno le risorse sufficienti;

sono arrivate varie segnalazioni che questa legge, di fatto, impedisce agli studenti sordi di ricevere gli aiuti relativi all'assistenza scolastica;

a metà settembre l'Ente nazionale sordomuti e l'Unione ciechi hanno fatto presente al Ministro per gli affari regionali le gravi difficoltà;

il Ministro, come dichiarato dai partecipanti all'incontro, ha riconosciuto la necessità di modificare l'articolo 47 lasciando alle province la competenza dell'assistenza scolastica dei disabili sensoriali;

poiché la modifica della legge richiederà un certo tempo, il Ministro suindicato

si era impegnata a portare la questione alla Conferenza Stato-regioni, in programma a settembre;

nonostante i continui solleciti per ottenere un riscontro in tal senso le associazioni dei disabili suindicate non hanno ricevuto alcuna risposta dal Ministro mentre continuano ad arrivare da tutta Italia segnalazioni di gravissime difficoltà;

la stessa Associazione nazionale privi della vista Onlus ha segnalato forti disagi dovuti alle stesse inadempienze segnalate —:

se non ritenga di intervenire con urgenza per riparare ai danni subiti dai disabili informando tempestivamente le suddette associazioni sui motivi che li hanno causati. (4-26799)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione riguardante l'assistenza scolastica ai disabili, si risponde sulla base delle notizie acquisite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.*

Tale questione non è stata ancora oggetto di esame da parte della Conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza Unificata nella seduta del 4 novembre 1999, ha espresso parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale recante: « Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 9, comma 6; e 13, comma 8 della legge 12 marzo 1998, n. 68, recante: « Norme per il diritto al lavoro ai disabili »; la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2 dicembre 1999, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: « Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1998, n. 68, di cui si allega copia.

Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le problematiche sorte alla Fiera di Milano in merito al censurabile comportamento e all'operato del presidente della Fiera, signor Guido Artom, sono già state evidenziate dall'interrogante in precedenti interrogazioni alle quali non è stata data alcuna risposta —:

se corrisponda al vero che la dinamica del margine operativo lordo nel triennio 1995-1997 della Fiera di Milano sia passata dai 28 miliardi del 1995 (pari al 10 per cento) ai 34 miliardi del 1996 (pari al 15 per cento) e ai 46 miliardi del 1997;

se corrisponda al vero che il margine lordo sia migliorato in termini di incidenza sul fatturato e in termini assoluti, passando dai 131 miliardi del 1995 ai 145 previsti per il 1997;

se corrisponda al vero che i costi di struttura siano scesi da 111 miliardi nel 1995 a 107 nel 1996 e a 103 nel 1997, pur in presenza di un aumento di attività;

se corrisponda al vero che il consuntivo al 30 giugno 1997 indichi un margine lordo attestato al 65 per cento dei ricavi contro il previsto 62 per cento;

per quali reali finalità, non certo convergenti con l'interesse dell'ente, l'attuale Presidente dell'Ente si sia posto in conflitto con la struttura, con gli amministratori e persino con i revisori e abbia, sulla stampa, delegittimato la giunta dell'ente e richiesto pubblicamente le dimissioni del Segretario generale;

se intendano garantire agli attuali amministratori dell'ente la possibilità di continuare nella loro opera di grande rilievo professionale in caso di conferma dei dati di cui sopra. (4-15999)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Per quanto concerne le richieste relative ai dati di bilancio per il triennio 1995-1997 si rendono noti i seguenti dati:

1) Margine operativo lordo

Si conferma che la dinamica di tale indicatore appare in crescita come segue:

ANNO 1995 lire 28.599 milioni (10 per cento);

ANNO 1996 lire 34.712 milioni (15 per cento);

ANNO 1997 lire 45.811 milioni (20 per cento).

2) Margine lordo

Risulta la seguente crescita a bilancio in termini assoluti:

ANNO 1995 lire 131.643 milioni;

ANNO 1996 lire 132.553 milioni;

ANNO 1997 lire 146.436 milioni

3) Costi di struttura.

L'andamento degli stessi ha registrato il seguente trend:

ANNO 1995 lire 110.514 milioni pari al 40 per cento del totale dei costi;

ANNO 1996 lire 106.957 milioni pari al 45 per cento del totale dei costi;

ANNO 1997 lire 104.756 milioni pari al 41 per cento del totale dei costi;

4) Margine lordo rapportato ai ricavi.

Il consuntivo al 30 giugno 1997 indica un'attestazione del margine lordo al 63 per cento dei ricavi contro una previsione del 62 per cento.

Infine per quanto concerne gli ultimi due punti dell'interrogazione, gli argomenti ivi contenuti si ritengono superati a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale della Lombardia n. 6 del 29/01/1999 « Di-

sciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in attuazione dell'articolo 41, comma 2 lett. b) del D.lgs. 31/03/1998 n. 112» che ha dettato le norme atte a permettere alla Regione l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative trasferite e che, in particolare, all'articolo 4 comma 2 ha previsto la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di un Collegio commissariale straordinario composto da tre membri.

Pertanto, con provvedimento del Presidente della Regione Lombardia n. 37146 del 30/07/1999, è stato nominato, per la temporanea gestione dell'Ente, il Collegio in questione nelle persone dei Sigg. Giuseppe Zola con funzioni di Presidente, Flavio Cattaneo e Piergiacomo Ferrari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Enrico Letta.

MAZZOCCHI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Foderauto Bruzia, fabbrica di Belvedere Marittimo (Cosenza) con oltre 300 operai, ha visto drasticamente diminuire le commesse della *Lear Corporation* fornitrice esclusiva della FIAT per la componentistica auto;

tale situazione ha determinato, come di consueto, il ricorso alla cassa integrazione guadagni al termine della quale, tuttavia, non si intravedono risoluzioni concrete per il mantenimento dei livelli occupazionali della Foderauto Bruzia che, nella migliore delle ipotesi, sarà costretta a ridurre drasticamente il numero degli addetti;

la diminuzione delle commesse da parte della *Lear Corporation* risponde a motivazioni rigorosamente economiche: è ormai attestata, infatti, la tendenza da parte delle grandi società fornitrici di semilavorati per la FIAT di rivolgersi al

mercato estero a fronte di un minor costo della manodopera;

la Foderauto Bruzia si appresta a divenire l'ennesimo esempio di come i generosi finanziamenti pubblici accordati al colosso torinese, anziché agevolare lo sviluppo di un indotto sul territorio nazionale, stimolando l'occupazione di aree depresse quali, per l'appunto, la Calabria, vanno in realtà ad agevolare realtà imprenditoriali straniere, affossando sempre più le piccole e medie imprese italiane e l'occupazione sul nostro territorio —:

quali interventi intendano adottare affinché le già scarse attività imprenditoriali del meridione non vengano ulteriormente penalizzate dalla spregiudicata politica promossa dalla FIAT, tanto lesta nell'incamerare i finanziamenti pubblici, quanto ingenerosa nell'agevolare, seppur minimamente, lo sviluppo di un indotto nel Mezzogiorno d'Italia;

se non reputino doveroso intervenire a livello locale affinché venga prontamente affrontato un progetto di riconversione degli impianti della Foderauto Bruzia, finalizzato ad assicurare il mantenimento del livello occupazionale della società. (4-23640)

RISPOSTA. — *Da oltre un anno e mezzo, la Foderauto Bruzia Monti Srl, con sede e stabilimento in Belvedere Marittimo (CS), registra una progressiva e pesante contrazione delle commesse a causa di un mutamento strutturale del mercato e per effetto anche di una crescente allocazione internazionale delle produzioni di componenti dell'automobile (foderine, pannelli etc.).*

La suddetta Azienda, che occupa complessivamente 297 dipendenti, a fronte delle difficoltà sopra citate, ha fatto inizialmente ricorso al trattamento ordinario di cassa integrazione, ritenendo possibile una inversione di tendenza del citato fenomeno contrattivo.

Per meglio comprendere, però, la grave situazione in cui versa la Foderauto Bruzia e rendere quindi più appariscenti le ragioni

che la determinano, bisogna precisare che la Società Lear Corporation Italia SpA, che ha acquistato dalla FIAT la fornitura degli interni d'auto, committente dell'intera produzione della Foderauto Bruzia, da tempo per ragioni di economia ha delocalizzato quasi l'80 per cento delle forniture in paesi stranieri ove notoriamente si registrano costi di lavoro bassissimi.

In conseguenza di tali fatti, il fatturato annuo della Foderauto Bruzia è passato da 100 a 20 miliardi, con previsione di una ulteriore contrazione delle commesse stesse.

Per queste ragioni in data 26/02/99 l'Azienda di cui trattasi si è vista costretta ad avviare una procedura di mobilità per n. 140 dipendenti, successivamente revocata con il ricorso alla Cassa integrazione guadagni a far tempo dal 29/03/1999.

Ciò per effetto dell'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data 11/03/99 ed in previsione di un nuovo progetto industriale da portare all'attenzione di questo Ministero, e delle organizzazioni sindacali.

Nelle more, le parti convocate, a seguito di specifica richiesta sindacale presso la direzione provinciale del lavoro di Cosenza in data 22/04/99, hanno di comune accordo e nel rispetto delle esigenze tecnico aziendali predisposto un apposito piano che prevede una permanenza media giornaliera in azienda di 130 unità lavorative, con la restante manodopera collocata in CIGS.

È da aggiungere che l'incontro svoltosi a Roma, presso il Ministero del Lavoro in data 12/05/1998, con la presenza della Lear Corporation che ha confermato il mantenimento in Italia del 25-30 per cento delle lavorazioni sino al 31/12/2000, al di fuori di una ipotesi di una auspicabile inversione di tendenza da parte della predetta committente, è stata occasione per evidenziare ulteriormente le scarse possibilità per la Foderauto di superare la crisi in atto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Enrico Letta.

MESSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale Tiburtina di Roma è sempre di più una strada congestionata dal traffico;

lo sviluppo urbanistico di Guidonia Montecelio e Tivoli ha comportato un aumento della popolazione residente nei due comuni;

l'area è interessata da un forte pendolarismo in direzione della capitale;

la prossima apertura del Consorzio agroalimentare romano, in prossimità di Setteville, comporterà un ulteriore aumento del traffico lungo la consolare —:

quali iniziative siano state assunte per assicurare un'adeguata mobilità sulla Tiburtina;

se siano stati predisposti progetti di ammodernamento dell'arteria nel tratto compreso tra il grande raccordo anulare e Tivoli;

in caso di risposta negativa, per quali motivi non siano stati elaborati interventi di potenziamento della consolare;

quale sia l'importo delle somme stanziare negli ultimi cinque anni per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria alla statale nel tratto grande raccordo anulare-Tivoli;

quale sia l'importo delle somme stanziare negli ultimi cinque anni per potenziare ed adeguare la segnaletica verticale ed orizzontale nel tratto grande raccordo anulare-Tivoli. (4-27494)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata, l'Ente Nazionale per le Strade, cui sono stati richiesti elementi di risposta, fa presente che la strada statale 5 « Tiburtina Valeria », dall'intersezione con lo svincolo con il G.R.A. in direzione Tivoli, attraversa numerosi centri abitati e insediamenti industriali, che hanno altrettanti accessi alla statale con intersezioni a raso regolate da semafori. Ciò determina continue interferenze con il flusso veicolare che transita lungo la statale e lo rallenta fino a fargli*

assumere le caratteristiche di flusso di viabilità urbana.

L'Ente riferisce che intende consegnare all'amministrazione comunale di Roma il tratto dal km. 12+000 al Km. 15+800 ed ha consegnato all'amministrazione comunale di Tivoli le pertinenze dal km. 21+600 al km. 3+100 e l'intera sede dal km. 26+300 al km. 27+900 e dal km. 30+000 al km. 34+700.

Pertanto, la soluzione del problema lamentato dall'Onorevole interrogante non può essere ricercata nell'adeguamento della statale in questione, bensì nella costruzione di una nuova arteria.

Gli svincoli del Polo Tecnologico al km. 15+400 e del CAR al km. 16+800 permetteranno il collegamento della statale in questione con la A24. Tale soluzione potrebbe ridurre i flussi che transitano sull'intero percorso.

L'Ente, infine, precisa che in attuazione del decentramento amministrativo, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato/Regione, la Statale in questione è stata inserita tra quelle infrastrutture che saranno trasferite al demanio regionale in attuazione del decreto-legislativo n. 112/99.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

MIGLIORI e GNAGA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

la tradizionale lavorazione di prodotti in alabastro dell'area di Volterra (Pisa) risente di una fase di acuta crisi testimoniata dalla forte riduzione del numero degli addetti, l'assenza di investimenti, le difficoltà di approvvigionamento del materiale stante la scarsità di capacità e localizzazione estrattive, la inapplicabilità delle iniziative della formazione professionale, la conseguente improbabile redditività aziendale;

nonostante tali oggettivi ostacoli produttivi, l'elemento più critico per le attività legate all'alabastro è rappresentato dalla

verticale caduta della capacità esportativa verso le aree di mercato tradizionalmente più ricettive di questo settore quali il Giappone e gli Usa, anche per la competitività di aree e prodotti più « poveri » —:

quali iniziative urgenti, d'intesa con la regione Toscana, si intendano assumere per proporre organicamente e supportare adeguatamente sui mercati internazionali la tradizionale capacità produttiva legata all'alabastro di Volterra, sia per finalità sociali ed economiche che per preservare un vero e proprio patrimonio artistico e culturale. (4-28022)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalle Direzioni Generali competenti e dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

Il fenomeno del calo delle esportazioni dei prodotti in alabastro, lamentato nella interrogazione in argomento, è da attribuirsi soprattutto alla concorrenza internazionale in quanto, a causa della carenza di alabastro nazionale, le industrie italiane per soddisfare la domanda estera di prodotti lavorati sono costrette ad importarne da altri Paesi, con notevole aumento dei costi.

Quanto sopra è conseguenza di una mancata concorrenzialità e di ciò si avvantaggiano soprattutto le esportazioni spagnole ed egiziane anche se l'alabastro italiano è di qualità decisamente superiore.

Per quanto riguarda le misure per contrastare questo fenomeno si segnala che, nell'ambito delle azioni promozionali che si realizzano all'estero a favore delle aziende italiane, pur non essendo previste specifiche iniziative a favore di oggetti in alabastro, questo segmento produttivo beneficia delle azioni di sostegno dell'export dell'oggettistica da regalo, macro settore nel quale vengono compresi anche questi tipi di prodotti.

Il programma promozionale per l'anno 2000 da parte dell'istituto nazionale per il commercio estero prevede le seguenti iniziative:

GIAPPONE: mostra autonoma itinerante nelle città di Osaka e Fukuota (date da precisare);

STATI UNITI: nel mese di gennaio è stata realizzata l'international Gift Fair, edizione invernale della più importante manifestazione americana del settore ed è attivo, presso lo Showroom « 225 » della Fifth Avenue di New York una mostra permanente per un anno;

HONG KONG: partecipazione collettiva italiana alla « Hong Kong Gift & Houseware »;

EST EUROPA: seminario di presentazione della produzione italiana ed è prevista una missione di operatori provenienti da questa area geografica.

Lo stesso programma promozionale prevede un Progetto specifico, denominato « Tendenze » finalizzato a stabilire contatti diretti tra gli operatori italiani e potenziali clienti stranieri, attraverso un sito WEB, specializzato per il settore degli articoli da regalo.

Sia questa Amministrazione che l'ICE, oltre alle iniziative di sostegno sopra segnalate, non mancheranno di sensibilizzare gli Organi regionali della Toscana affinché inseriscano, tra le proprie proposte promozionali, iniziative specifiche a favore dei prodotti in alabastro.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per le politiche agrarie.* — Per sapere — premesso che:

il Salento continua ad essere flagellato dal maltempo che nei giorni 13 e 14 settembre 1999 non ha risparmiato nulla;

le cantine ed i campi non sono stati risparmiati dalla furia delle acque e della grandine del territorio di Nardò di Copertino, di Leverano e di Galatina;

da una prima indagine sembrerebbe che ad essere rimaste maggiormente col-

pite sono state serre floricole, orticole, nonché uliveti e vigneti;

il maltempo ha compromesso seriamente i raccolti, mentre i danni risultano ingenti e le imprese diretto-coltivatrici non sono nelle condizioni di sopportare ulteriori oneri;

il mondo agricolo, ancorché tassato e vessato, è scoraggiato giacché ogni volta che c'è una calamità le parole si sprecano mentre di fatti non se ne vedono —:

quali concrete iniziative intenda assumere il Governo per venire incontro alle esigenze di vita delle famiglie diretto-coltivatrici;

e se non ritenga, trattandosi di un settore debole che da anni sopporta il peso dell'invasione di produzioni agro-asiatiche e di riduzione delle provvidenze comunitarie, di intervenire, con la massima urgenza, sul fisco, sulla previdenza e sul credito agevolato, onde consentire ai colpiti dalle calamità naturali di questi giorni di superare situazione venutasi a verificare con la perdita del raccolto 1999. (4-25511)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Per le avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante verificatesi il 13 e 14 settembre 1999 nel territorio della provincia di Lecce, la Regione Puglia non ha avanzato proposte di intervento del Fondo di solidarietà nazionale.

È da ritenere pertanto che l'evento calamitoso segnalato non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire gli interventi di soccorso del Fondo stesso.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

PISCITELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 maggio 2000 è stata comunicata per iscritto da parte della direzione sanitaria del policlinico universitario

a gestione diretta di Udine (Pu a Gd) l'avvenuta « sospensione » dalla lista d'attesa per il trapianto di fegato del signor Camarrone Dionisio, nato a Palermo il 16 settembre 1936 ed ivi residente;

tale comunicazione scritta è stata sollecitata verbalmente e ripetutamente negata (con inconsistenti motivazioni), e giunge a seguito di apposito telegramma inviato dal legale rappresentante del paziente in questione (in aggiunta a lettera firmata dal paziente);

tale comunicazione di « sospensione » giunge dopo verbali annunci di « esclusione » pervenuti ai familiari da parte dei sanitari interessati;

solo a seguito di vibrante proteste su correttezza e legittimità di tale improvvida decisione (adottata contro le convenzioni accettate in materia di recidiva su epatocarcinoma da cirrosi ex virus Hcv, come in seguito si dimostrerà) si è avuta notizia della rettifica (da « esclusione » a « sospensione »);

almeno dal 1992 (primo esame positivo), il paziente soffre di cirrosi epatica (degenerazione epatica da virus Hcv, epatite C, contratta in seguito a trasfusione presso struttura pubblica);

in seguito alla conclamazione di detta malattia, irreversibile, il paziente iniziò una difficilissima ricerca di un centro che potesse offrirgli la speranza di un trapianto, solo rimedio possibile;

nel 1997, presso l'Ospedale San Carlo di Milano, in seguito ad accertata neoplasia epatica, il paziente fu sottoposto ad intervento di resezione chirurgica (e non a trapianto, come sarebbe stato giusto, secondo quanto prescritto da dottrina e protocolli);

a metà del 1998, a seguito di ricerche condotte sui centri ospedalieri specializzati in Italia nella cura delle epatopatie, il paziente chiese al Pu a Gd di Udine una visita approfondita per la candidatura alla lista d'attesa per il trapianto di fegato;

tale visita si tenne (per la durata di 15 giorni furono effettuati esami di ogni tipo, e fu addirittura ordinato un intervento radicale di rimozione dei denti maggiormente a rischio, onde evitare rischi emorragici post trapianto) ma l'iscrizione in lista avvenne effettivamente sette mesi dopo, e cioè il 31 marzo del 1999;

pochissimo tempo dopo l'inserimento in lista, il paziente venne allertato per il trapianto (era pronto il fegato di un donatore), e a seguito di tale comunicazione fu richiesto, come di norma in questi casi, alla Prefettura di Palermo, l'approntamento di un volo straordinario per il suo immediato trasporto ad Udine; nel giro di un'ora — da parte dello stesso Pu a Gd — fu detto che la comunicazione era « errata » (il fegato non sarebbe stato compatibile perché era diverso il gruppo sanguigno), episodio davvero deprecabile (come è possibile si verificano errori tanto marcati);

secondo quanto affermato nei protocolli pubblicati dalla commissione « Epatocarcinoma » dell'Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf), e significativamente intitolati « Epatocarcinoma. Linee guida per la diagnosi e la terapia », l'indicazione a trapianto epatico per epatocarcinoma su cirrosi è cambiata più volte negli ultimi vent'anni, oscillando da posizioni estremamente aperte nei confronti di ogni neoplasia a complete preclusioni nei confronti di qualsiasi malattia. Le attuali indicazioni al trapianto di fegato per epatocarcinoma derivano da una profonda revisione delle esperienze internazionali (...) L'età 60 anni, come per il resto delle indicazioni generali a trapianto epatico, è da considerarsi controindicazione solo relativa (ovverossia, relativa alle condizioni generali del paziente: funzionalità epatica, sia pure in un soggetto cirrotico, e funzionalità organica complessiva, ndr) (...) In sintesi, l'attuale schema di indicazioni al trapianto per epatocarcinoma è il seguente: 1) neoplasie primitive (epatocarcinoma) giudicate non reseccabili su epatopatie croniche e cirrosi; 2) noduli neoplastici singoli (malattia monofocale): fino a 5

cm di diametro; 3) noduli neoplastici singoli (malattia multifocale): fino a 3 noduli ciascuno di dimensioni inferiori a 3 cm di diametro; 4) assenza di malattia extraepatica; 5) assenza di adenopatie metastatiche e/o trombosi portale neoplastica e/o di invasione tumorale dei tronchi venosi sovraepatici o della vena cava. (...) Il rispetto dei criteri di selezione permette quindi di portare la sopravvivenza post trapianto a valori analoghi a quella dei pazienti trapiantati per la sola cirrosi, cioè senza sovrapposizione di epatocarcinoma (...) Il trapianto di fegato rimane dal punto di vista teorico la terapia più definitiva nei confronti dell'epatocarcinoma, in quanto oltre alla rimozione radicale della neoplasia, è in grado di eliminare anche la cirrosi nel fegato nativo. (...) L'epatocarcinoma tende a recidivare nel fegato ed ha scarsa propensione a diffondersi in sedi extraepatiche: pertanto la recidiva di epatocarcinoma è stata trattata, a seconda dei casi, con trapianto ortotopico di fegato, resezione chirurgica, alcolizzazione, e più recentemente, con termoablazione. In linea di principio la recidiva da metastasi loco-regionale è una debole indicazione al trattamento col trapianto, poiché sottintende un elevato rischio di invasione portale e recidiva post trapianto. Per le altre forme di recidiva valgono di principio i criteri suggeriti per il trattamento del tumore originario: la scelta del trattamento è funzione dello stato di deterioramento clinico, numero e dimensioni delle recidive. (...) Nei pazienti in lista d'attesa per trapianto di fegato la terapia più indicata per contrastare la crescita e la diffusione della neoplasia è la chemioembolizzazione intraarteriosa;

lo scorso 11 maggio, presso il Pu a Gd di Udine, la recidiva — una sola localizzazione certa (malattia unifocale) di dimensioni inferiori a cm. 1,3 — è stata trattata con chemioembolizzazione;

la chemioembolizzazione è stata praticata mesi dopo l'identificazione della recidiva e numerosi esami (richiesti dalla struttura ospedaliera ed effettuati tra Palermo e Udine) e soltanto a fronte di

insistenti proteste dei familiari del paziente: era stato rivolto loro un « invito » ad eseguire una « alcolizzazione » (certo meno efficace di una chemioembolizzazione) in altra struttura ospedaliera;

la collocazione della recidiva, in altra parte del fegato rispetto a quella in cui si verificò il primo episodio tumorale (l'intero lobo interessato fu resecato chirurgicamente), e il fatto che la recidiva sia stata identificata ecograficamente nel gennaio scorso e sottoposta a chemioembolizzazione solo nel maggio successivo (senza che nel frattempo altre localizzazioni siano venute alla luce), tutto ciò depone in favore della sua identificazione come nuovo tumore originario (evento prevedibilissimo in una cancrirosi), e non come recidiva (o secondarietà) del tumore precedente, radicalmente espunto dall'organo;

a seguito delle richieste di chiarimento del paziente e dei suoi familiari sul mancato trapianto, sulla originaria « esclusione » (poi trasformatasi miracolosamente in « sospensione temporanea ») dalla lista d'attesa per il trapianto di fegato, due sanitari hanno rivolto loro altri « inviti »: « Se lo porti a Parigi, a New York », « Portatevelo in un altro ospedale »;

nella lettera a firma del direttore sanitario del Pu a Gd di Udine, si giustifica la decisione di « sospensione » dalla lista d'attesa del paziente sostenendo che: « Le ragioni (...) derivano da una stima dell'attuale rapporto rischi-benefici del trapianto in base ai dati di letteratura e di consenso professionale e livello nazionale; in particolare, l'aspettativa di sopravvivenza mediana dopo recidiva di epatocarcinoma resecato chirurgicamente è stimabile in circa 32 mesi; la terapia standard di una recidiva di epatocarcinoma dopo resezione chirurgica può prevedere 3 opzioni: una nuova resezione epatica; l'iniezione percutanea di etanolo; la chemioembolizzazione transarteriosa; tutte queste opzioni sono giudicate discretamente efficaci in presenza di una buona riserva di funzione epatica; la sopravvivenza dopo trapianto del fegato in presenza di recidiva di epa-

tocarcinoma è gravata da un elevato rischio di ripresa della malattia tumorale scarsamente suscettibile di controllo in conseguenza dell'immunosoppressione ed è ulteriormente penalizzata da caratteristiche quali età maggiore di 60 anni, infezione da Hcv, pregressa chirurgia del quadrante addominale superiore; in queste condizioni, nell'esperienza del centro, dove non sono mai stati eseguiti trapianti su recidiva chirurgica, non è da attendersi una sopravvivenza a tre anni dopo trapianto significativamente migliore a (*sic*) quella offerta dalle altre opzioni terapeutiche; si deve inoltre considerare che nel breve termine, il rischio di mortalità è significativamente più alto nel caso di trapianto rispetto alle opzioni di terapia locoregionale; per le ragioni sopraindicate il nostro centro ha consigliato ed avviato una terapia di tipo locoregionale al termine della quale, in presenza di un buon controllo di malattia, si potrà rivalutare l'attuale sospensione temporanea. (...)»;

il paziente deve al complessivo malfunzionamento del sistema sanitario nazionale tanto la malattia (cancro cirrosi ex virus Hcv, quest'ultimo contratto mediante trasfusione effettuata in ospedale pubblico) quanto la mancata cura della stessa (nell'ordine: difficile inserimento in lista d'attesa, resezione epatica al posto del trapianto per il tumore originario, chemioembolizzazione al posto del trapianto per la recidiva e precedente «sospensione temporanea» dalla lista d'attesa);

le giustificazioni addotte dalla direzione sanitaria del Pu a Gd di Udine a sostegno della «sospensione» contrastano con quanto prescritto dall'Aisf (in relazione, particolarmente, all'analogia stabilita tra alcune forme di recidiva e il trattamento del tumore epatico originario, con tutto quel che ne consegue in termini di indicazioni al trapianto, al solo patto di rispettare determinate condizioni — tutte rispettate quelle elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 5 dello scritto succitato per esteso — e con la sola «relativa» controindicazione dell'età — più di 60 anni — in un paziente in buone condizioni epatiche e complessive);

pareri esattamente contrari a quello rilasciato dal Pu a Gd di Udine (e favorevoli cioè alla soluzione radicale del trapianto) sono stati espressi da autorevoli sanitari di Palermo e di Milano;

stante il pericolo imminente (ridottissime probabilità di vita senza un trapianto) la differenza tra sospensione «temporanea» e «definitiva» risulta nulla;

la nominale rettifica dell'ultimora adottata dal Pu a Gd di Udine (non più «esclusione» ma «sospensione») o è una tardiva ed insufficiente ammissione dell'errore commesso o è un grave ed offensivo tentativo di dilazionare la necessaria e inevitabile soluzione del problema: e cioè l'immediata reimmissione del paziente in lista d'attesa, con priorità adeguatamente riveduta;

trapianti di fegato a seguito di recidive sono stati effettuati sia presso il Pu a Gd di Udine che presso altre strutture ospedaliere del Nord Italia (per esempio: Bologna e Milano, e a questo proposito andrebbero verificati tanto l'effettivo funzionamento quanto la validità e l'universalità dei criteri adottati dal Nit, Nord Italia Transplant, che ha sede a Milano);

gran parte delle «ragioni» addotte a sostegno della decisione di «sospensione temporanea» (citati età maggiore di 60 anni, infezione da Hcv, pregressa chirurgia del quadrante addominale superiore) erano note al Pu a Gd di Udine già nel 1998, ben prima quindi della decisione di inclusione nella lista d'attesa per il trapianto, e i tempi medi, statisticamente ricavati, di recidiva dopo un tumore originario erano ben conosciuti, o è — a quest'ultimo riguardo — auspicabile lo fossero dai sanitari interessati;

le condizioni del paziente sono buone, per esplicita ammissione del Pu a Gd di Udine: (citato) «La terapia standard di una recidiva di epatocarcinoma dopo resezione chirurgica può prevedere 3 opzioni: una nuova resezione epatica; l'iniezione percutanea di etanolo; la chemioembolizzazione transarteriosa. Tutte queste opzioni sono

giudicate discretamente efficaci in presenza di una buona riserva di funzione epatica »;

resta del tutto oscuro, in assenza di ulteriori specificazioni, il significato della seguente frase: «(citato) (...) non è da attendersi una sopravvivenza a tre anni dopo trapianto significativamente migliore a (sic) quella offerta dalle altre opzioni terapeutiche. »;

un errore, o ancora una superficiale valutazione, o peggio una decisione cosciente che conducano all'esclusione (o alla « sospensione temporanea ») dalla lista d'attesa per il trapianto del fegato, possono determinare la morte di un individuo —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per:

l'immediata reimmissione del paziente in questione (stante il pericolo *mortis*) nella lista d'attesa per il trapianto di fegato del Pu a Gd di Udine, con priorità adeguatamente riveduta;

verificare la corretta gestione delle liste d'attesa per il trapianto di fegato presso il Pu a Gd di Udine e la validità e l'universalità dei criteri adottati dal Nit di Milano;

impedire il ripetersi di simili incredibili episodi. (4-29814)

RISPOSTA. — *In base alla documentazione acquisita dal Policlinico Universitario a Gestione Diretta di Udine, risulta che il sig. Dionisio Camarrone venne invitato a presentarsi presso l'Ambulatorio Trapianti dello stesso Policlinico il 31 luglio 1998.*

Dall'anamnesi risultava che la storia clinica del paziente aveva avuto un primo riscontro nel 1990, quando, in seguito ad accertamenti eseguiti occasionalmente, fu documentata un'epatopatia HCV positiva.

Per tale motivo il paziente si rivolse nel 1995 a Lione dove, per il buon compenso della malattia, non veniva posta indicazione al trapianto di fegato.

Il paziente rimase virtualmente asintomatico fino alla primavera del 1997,

quando il quadro clinico si complicava con l'insorgenza di epatocarcinoma.

Nuovamente il sig. Camarrone si rivolgeva a Lione; purtroppo a causa della lunga lista di attesa, non veniva considerato candidabile a trapianto.

Il paziente contattò allora la Divisione Chirurgica « M. Donati » dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano dove, in data 2 maggio 1997, venne sottoposto ad intervento chirurgico di « segmentectomia epatica laterale sinistra ».

Il referto istologico definitivo deponeva per « carcinoma epatocellulare a cellule chiare, ben differenziato. Cirrosi epatica macro-micro nodulare moderatamente attiva. Indenni i margini di resezione epatica e negativa la citologia su liquido ascitico ». Il decorso postoperatorio veniva complicato da scompenso ascitico controllato con terapia medica; in data 22 maggio 1997 il Sig. Camarrone veniva dimesso dall'ospedale San Carlo.

In particolare, non si faceva più menzione di metastasi polmonari bilaterali, già segnalate nella diagnosi di accoglimento.

Come conclusione della prima visita presso l'Ambulatorio Trapianti di Udine, veniva confermata l'esistenza di un'epatopatia HCV correlata suscettibile, fermo restando il buon controllo della malattia tumorale, di trapianto epatico, verso il quale il paziente presentava una forte motivazione.

In tale occasione non risultava possibile, per mancanza di accertamenti ematochimici completi e recenti, eseguire una stadiazione « Child-Pugh » dell'epatopatia; veniva comunque fornita al paziente una lista di accertamenti da eseguire per completare la valutazione clinica, in previsione dell'iscrizione in lista di attesa per trapianto.

In particolare, veniva richiesto al paziente una rivalutazione radiografica del torace (in relazione al quesito di metastasi polmonari), una scintigrafia ossea, un'ecocardiografia con stima della frazione di eiezione e dei regimi pressori polmonari.

Oltre a queste raccomandazioni, il paziente veniva informato che, per motivi legati al gruppo sanguigno 0 positivo, il tempo di attesa in lista attiva, analogamente

a quanto accade in altri Centri Trapianto, avrebbe potuto essere lungo.

Come da accordi, il paziente eseguiva a domicilio gli accertamenti consigliati, inviandone i referti (Rx torace, scintigrafia ossea e ecocardiografia).

In data 2 marzo 1999, il paziente veniva ricoverato presso la Clinica Medica del Policlinico Universitario di Udine per completare gli accertamenti previsti dal protocollo di studio per l'immissione in lista.

Oltre a radiografia del torace, dei seni paranasali, ortopantomografia, clisma opaco, TAC encefalica, ecocardiografia, spirometria, esofagogastroduodenoscopia, elettroencefalogramma, valutazione anestesio-logica, maxillo-facciale, psichiatrica e psicologica, veniva eseguita un'arteriografia selettiva epatica con lipiodol che documentava: « Esiti di epatectomia parziale sn (III segmento), con presenza di punti metallici. Nei limiti il tripode celiaco e l'arteria mesenterica superiore; nelle fasi tardive si evidenziano grossolani circoli venosi. Pervia la vena porta. Nei limiti l'arteria epatica con rami intraepatici assottigliati e tortuosi. Non aree di ipervascolarizzazione. La procedura è stata completata con iniezione di lipiodol ultra fluido (LUF) ».

Il paziente veniva dimesso il giorno 12 marzo 1999 con diagnosi di « cirrosi epatica HCV-relata in classe A di « Child-Pugh » in esiti di resezione epatica per carcinoma ». Il 26 marzo 1999 veniva eseguita TC addome post-lipiodol con il seguente referto: Esiti di resezione del lobo epatico di sinistra. Il fegato appare dismorfico, con ipertrofia del lobo caudato, a profili piuttosto rugosi e densitometria più grossolana. Non sono evidenti aree di accumulo di lipiodol. Pervia la vena porta, con evidenza di ectasie delle vene gastriche brevi; splenomegalia. Non rilievi particolari a carico di pancreas e reni. Non linfoadenomegalia in ambito addominale ».

Completati tutti gli accertamenti previsti, veniva concordata collegialmente l'idoneità del paziente all'iscrizione in lista di attesa per trapianto di fegato.

Pertanto, la cartella di iscrizione debitamente compilata e firmata dal paziente,

unitamente ai campioni di sangue intero necessari alla tipizzazione, veniva inviata al Centro Interregionale di Riferimento (CIR) del Nord Italia Transplant (NITp) di Milano tramite corriere espresso in data 30 marzo 1999.

Dal 31 marzo 1999 il paziente risulta iscritto in lista attiva.

Alle 15,35 del giorno 12 aprile 1999, in seguito alla segnalazione da parte del CIR di un donatore a Vicenza identificato inizialmente compatibile il sig. Camarrone veniva selezionato come possibile candidato a trapianto.

Subito dopo i preliminari accordi telefonici con la Prefettura di Palermo per il trasporto urgente del paziente a Udine, perveniva al Policlinico Universitario dal CIR la rettifica di non compatibilità di gruppo.

Per tale motivo il sig. Camarrone era ricontattato a domicilio ed informato dell'accaduto.

Il paziente veniva rivisto nell'Ambulatorio Trapianti il 19 luglio 1999 ed il 18 ottobre 1999.

In quest'ultima occasione venivano inviati al CIR la cartella di aggiornamento clinico ed i campioni di sangue intero come previsto dal protocollo NITp.

In tale data la stadiazione dell'epatopatia « Child-Pugh » era B-7 (status 3) ed ai controlli ecografici non vi era evidenza di lesioni epatiche.

Il giorno 1° febbraio 2000, il paziente eseguiva a Palermo un'ecografia dell'addome superiore con il seguente quadro: « Fegato ad ecostruttura disomogenea in toto, con immagine ad ecostruttura ipoisoecogena nel VII segmento di circa 1,5 cm, nel contesto di una più vasta area (circa 4 cm) disomogenea. Alterazione ecostrutturale senza focalità del IV segmento. Esiti di segmentectomia sinistra. Colecisti piccola (3 cm), che proietta cono d'ombra, interamente ripiena di calcoli. Vie biliari non dilatate. Vena porta di 13 mm. Milza con diametro longitudinale di cm 16 ad ecostruttura disomogenea. Ascite minima. In conclusione: sospetta recidiva di HCC. Utile TAC spirale ed AFP ».

In data 5 febbraio 2000 il paziente eseguiva a Palermo una TC epatica che segna-

lava: « *Esiti di resezione del lobo epatico, sinistro. Lobo epatico destro ipertrofico con aspetto morfologico come da epatopatia cronica. Non si documentano lesioni focali epatiche. Splenomegalia. Dilatazione della vena porta e delle sue radici. Pancreas regolare. Non evidenza di significative lesioni renali* ». Il 22 febbraio 2000 il paziente ripeteva a Palermo un'ecografia dell'addome superiore: « *Al controllo odierno è chiaramente visibile un'area ipoecogena con orletto di 11-12 mm nel VII segmento con restante parenchima disomogeneo in toto. Non variazioni del resto dell'esame* ».

Alla luce dei referti di cui sopra, che sollevavano il forte sospetto di recidiva neoplastica con progressione di malattia, il 10 marzo 2000 il paziente veniva ricoverato presso la Clinica Chirurgica del Policlinico Universitario di Udine per eseguire un'arteriografia selettiva multipla.

Questo è il referto dell'esame durante il quale veniva effettuata anche chemioterapia intraarteriosa epatica: « *Cateterismo superselettivo dell'arteria epatica propria. Sono stati iniettati 10 ml di lipodol. La fase angiografica documenta regolare vascolarizzazione arteriosa, con area di precoce ritorno venoso nella presumibile zona del V e VI segmento. L'impregnazione è piuttosto disomogenea, vi sono alcune zone di incremento, di aspetto nodulare, di non univoco significato nell'area verosimile del IV segmento e del VI segmento. Controllo TC tra 20 gg* ».

In attesa di completare l'approfondimento diagnostico post-lipiodol, con l'intento di codificare l'esistenza di una recidiva neoplastica multifocale o meno, veniva comunicata telefonicamente al NITp, in data 20 marzo 2000, la temporanea sospensione del sig. Camarrone dalla lista di attesa.

Come concertato, il 3 aprile 2000 il paziente eseguiva a Palermo TC addome a 15 giorni dalla somministrazione intraarteriosa di lipiodol.

Si evidenziava quanto segue: « *esiti di resezione del lobo sinistro del fegato con presenza di clips metalliche. Fegato a contorni bozzuti e densità diffusamente disomogenea. Presenza al IV di area tondeggiante, di 13 mm di diametro massimo,*

intensamente iperdensa per accumulo di lipiodol; altra areola delle stesse caratteristiche della precedente, di 8 mm di diametro, si apprezza sempre al IV segmento strettamente contigua alla colecisti che si presenta calcolotica ».

La decisione di temporanea sospensione dalla lista veniva comunicata telefonicamente alla moglie e al figlio del sig. Camarrone, spiegandone estesamente le motivazioni e consigliando la ripetizione del trattamento di chemioembolizzazione, programmata per il successivo il maggio 2000.

Di sua spontanea volontà il paziente si rivolgeva quindi al Centro Trapianti « ISMETT » di Palermo, esibendo la documentazione radiologica in suo possesso.

Come riferito telefonicamente in data 27 giugno 2000 dai coordinatori del Centro « ISMETT », il paziente fu escluso a priori da una valutazione per trapianto a causa della presenza delle lesioni epatiche segnalate.

Veniva tuttavia proposto il trattamento chemioterapico dell'epatocarcinoma recidivo.

In data 27 aprile 2000, in occasione di una conversazione telefonica con un coordinatore « ISMETT », la moglie del sig. Camarrone riferiva che il marito avrebbe preferito completare a Udine il trattamento selettivo antiblastico già iniziato.

Per tale motivo e per volontà del paziente ogni rapporto con l'« ISMETT » veniva interrotto.

Come da accordi, il giorno 11 maggio 2000 era ripetuta a Udine la chemioembolizzazione trans-arteriosa eseguita in regime di ricovero ordinario.

Il referto così deponeva: « *Indagine eseguita per puntura femorale destra. La fase diagnostica dimostra la presenza di due piccoli noduli di aumentata impregnazione nel 4° segmento e all'intorno della presunta area del letto della colecisti. Tale reperto è stato quindi confermato dal cateterismo superselettivo della cistica e dei rami afferenti al 4° segmento. Si è quindi proceduto alla chemioterapia dei vasi cateterizzati mediante iniezione di miscela di lipiodol e*

cisplatino (6 più 3 ml). Le arterie sono state quindi temporaneamente occluse con pochi frustoli di spugna di fibrina ». Nel corso di quest'ultimo ricovero perveniva la richiesta dal rappresentante legale del Sig. Camarrone di produrre documentazione scritta sui motivi di sospensione temporanea dalla lista.

Pertanto, una circostanziata relazione a firma del Direttore Sanitario era consegnata « brevi manu » al paziente stesso.

Un nuovo controllo TC addome post-lipiodol eseguito a Udine il 31 maggio 2000 evidenziava « millimetrici accumuli di lipiodol (4) che si collocano rispettivamente al 4 segmento (2), al 7 segmento (1) ed 8 (1). Quadro compatibile con localizzazioni multiple di HCC ».

Il caso clinico veniva rivalutato in sede di meeting trapianti il giorno 8 giugno 2000.

Sulla scorta degli elementi emersi che non ottemperavano i criteri del protocollo approvato dal NITp in pazienti affetti da HCC, unanimemente il paziente veniva escluso dalla lista di attesa per trapianto di fegato e tale decisione era comunicata al paziente e al CIR con lettera data 13 giugno 2000.

Occorre sottolineare che presso la struttura del Policlinico Universitario di Udine, fino ad oggi, non sono stati effettuati trapianti in pazienti con analoghe situazioni cliniche.

D'altro canto, le linee guida per il trapianto di fegato adottate dalla Unità Trapianti dello stesso Policlinico corrispondono a quelle sancite dal Nord Italia Transplant Program (NITp), allegate alla presente risposta.

In conclusione, si sottolinea che gli elementi essenziali della valutazione sono stati:

1) l'appropriatezza di tutti gli accertamenti diagnostici eseguiti;

2) la correttezza della scelta di includere il paziente in lista di attesa rispetto ad una stadiazione della malattia e di escluderlo in seguito ad una accertata diffusione di metastasi intraepatiche, perché nella attuale fase della malattia il trapianto non rappresenta la migliore terapia;

3) il comportamento del Centro trapianti di Palermo, che ha evidenziato il peggioramento del paziente e non ha ritenuto di inserirlo in lista, confermando la non indicazione al trapianto nelle attuali condizioni;

4) il comportamento del Centro di Udine che ha proposto una prosecuzione della terapia con chemioembolizzazione, tecnica che, considerate le attuali condizioni del Sig. Camarrone, appare in grado di dare migliori risultati rispetto al trapianto;

5) il rinnovamento della scelta del Centro di Udine da parte del paziente per proseguire il trattamento con chemioembolizzazione, che evidenzia l'esistenza di un atteggiamento fiduciario da parte del Sig. Camarrone;

6) il contenuto dei protocolli NIT, pubblicati nella Carta dei Servizi del Centro di Riferimento Interregionale NITp del Policlinico di Milano fatti propri dal Centro di Udine che sono stati correttamente seguiti.

Per completezza, si allega parte della documentazione prodotta dal Policlinico Universitario di Udine, concernente le modalità della gestione delle liste di attesa e le indicazioni riguardanti il trapianto di fegato per epatocarcinoma su cirrosi (Allegato in visione presso la Segreteria del Servizio Resoconti).

Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

PROCACCI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

la caccia ai cuccioli di foca dal manto bianco è stata vietata a livello mondiale nel 1989. Ciò nonostante, sembra che in Norvegia siano stati uccisi, nel 1997, diciassette mila (17 mila) cuccioli;

in Norvegia si apre ogni anno nel mese di aprile, la stagione della caccia alle foche adulte: solo nel 1999 ne sono state uccise sessantacinquemila (65 mila);

sembra che il Parlamento norvegese abbia intenzione di aumentare ulteriormente la quota prevista di uccisioni di questi animali a partire dalla prossima apertura della caccia; si ipotizza addirittura il ricorso a tecnologie militari per la caccia notturna;

la Norvegia tenta di giustificare tale massacro con il pretesto dell'eccessivo consumo di pesce da parte di questi animali, laddove, in realtà, il principale motivo è il mercato delle pelli, utilizzate sia in pellicceria che in prodotti da esse derivati;

in Canada, la quota stabilita nel 1997 era di trecentocinquantamila (350 mila) uccisioni;

la direttiva europea in materia non vieta la vendita di pelli di foca negli Stati membri dell'Unione europea; il bando concerne solo le pelli di cuccioli di foca al di sotto delle tre settimane di vita, prima che il loro manto da bianco inizi a divenire di colore scuro;

il destino di questi animali dipende certamente dalle richieste di mercato, alimentato da cittadini e consumatori che acquistano pellicce e prodotti derivati raramente consapevoli delle metodologie del tipo di caccia, davvero crudeli, brutali e violente —;

se non ritenga opportuno intervenire presso il Governo norvegese;

se non ritenga opportuno esaminare ogni possibile misura per porre decisamente al bando l'importazione di pelli di foca, con particolare attenzione a quelle di piccole dimensioni. (4-28856)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la gestione del regime degli Scambi si precisa quanto segue.*

Gli accordi internazionali che fanno capo all'Organizzazione Mondiale del Commercio non consentono l'adozione di misure restrittive alla importazione di pelli di foca,

anche se giustificate dai motivi umanitari, cui fa cenno l'atto di sindacato ispettivo in argomento.

Tali misure potrebbero essere adottate solamente nel caso in cui il paese esportatore aderisse a Convenzioni internazionali, quali ad esempio la Convenzione di Washington, che protegge la flora e la fauna in via di estinzione.

Nonostante quanto sopra esposto, questa amministrazione ha sempre manifestato la massima sensibilità verso il problema delle stragi di cuccioli di foca, vietandone, con il decreto ministeriale dell'8 giugno 1978 (pubblicato nella G.U. n. 163) la relativa importazione di pelli. Lo stesso divieto è stato adottato, in un secondo tempo, dalla stessa Comunità Europea, con direttiva CEE 83/129 del Consiglio n. 370/899 - direttiva che è tuttora in vigore.

Si assicura che questa amministrazione non mancherà, nelle opportune sedi comunitarie e bilaterali, di esercitare le pressioni e di utilizzare tutti gli strumenti possibili, affinché vengano abbandonate le pratiche più violente e crudeli, per tale tipo di caccia.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

PROCACCI e LECCESE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

da una indagine effettuata da associazioni animaliste internazionali, durata 18 mesi, in diversi Paesi asiatici, sembra che oltre due milioni di cani e di gatti ogni anno vengano allevati e uccisi con metodologie raccapriccianti, spesso scuoiati vivi e senzienti, per utilizzare le pelli da pelliccia destinate all'esportazione;

in Paesi come Cina, Filippine, Thailandia e Corea questo crudele commercio sembra rappresentare la norma e la quotidianità;

tra i destinatari delle pelli grezze e semi-lavorate vi sono molti Paesi europei e tra questi l'Italia: negozi, calzaturifici, boutique, grandi magazzini e reparti di abbigliamento sportivo italiani vendono indumenti, cappotti e giocattoli confezionati o guarniti con pelli e pellicce di cani e di gatti —:

se non ritengano di prendere opportune misure tese a vietare l'importazione nel nostro Paese di pelli di cane e di gatto nonché disporre severi controlli per bandire il loro utilizzo nell'industria e nell'artigianato nazionale;

se non ritengano di porre questa problematica anche all'attenzione dell'Unione europea al fine di esaminare l'opportunità di vietare questo odioso commercio in tutti i Paesi membri. (4-28857)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la gestione del regime degli Scambi si precisa quanto segue.*

Dal punto di vista delle regole internazionali non vi sono disposizioni che vietino le importazioni di pelli di cani e di gatti, poiché la Convenzione di Washington tutela soltanto gli animali in via di estinzione.

Per quanto concerne invece la tutela del benessere degli animali, l'articolo 36 del Trattato UE e l'articolo 20 del GATT consentono l'adozione di misure « a tutela della salute e della vita delle persone e degli animali ».

Tali misure non debbono, naturalmente costituire una dissimulata restrizione al commercio, cosa che porterebbe a controversie internazionali, come avvenuto in passato per la commercializzazione di pelli di animali catturati con trappole a tagliola. Nel caso preso in esame dalla presente interrogazione si potrebbe arrivare ad un contenzioso a livello internazionale se venissero imposti divieti con effetti « extraterritoriali », anche a causa del diverso grado di sensibilità verso il problema stesso. Come non sarebbero di nessuna utilità misure valide solo nel territorio nazionale, o eventualmente comunitario.

Tutto quanto sopra premesso, occorre però evidenziare quanto fatto presente al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato dalla Associazione Italiana Pellicceria, secondo la quale si tratterebbe di una ennesima campagna di movimenti animalisti contro il settore della pellicceria, accusato di utilizzare pelli di cane e gatto provenienti da paesi asiatici, in particolare da allevamenti in cui gli animali sarebbero trattati e uccisi tra inaudite sofferenze.

L'Associazione italiana della pellicceria, con fax indirizzato alla Direzione Generale Produzione Industriale del Ministero Industria, precisa che il settore delle pelli importa da paesi asiatici, in particolare dalla Cina, pelli di felidi e canidi che vivono allo stato selvaggio, il più delle volte utilizzati dalla popolazione locale per alimentazione. Non si tratterebbe assolutamente, quindi, di pelli di cani e gatti domestici.

Tale affermazione è confermata dall'Unione Nazionale Industria Conciaria, con lettera prot. N. 113708 del 10 aprile 2000 indirizzata alla D.G. Sviluppo Produttivo, sempre del Ministero dell'Industria, che aggiunge che le pelli importate in Italia da Paesi comunitari ed extra comunitari derivano da fonti certe, controllate da autorità veterinarie, accompagnate da apposita documentazione sanitaria e commerciale. È ovvio che le indagini delle associazioni animaliste internazionali, le cui fonti dovrebbero comunque essere accertate e documentate (sembra che non siano state fornite risposte circostanziate circa la richiesta di indirizzi degli allevamenti in questione) abbiano destato comprensibili reazioni negative e preoccupate presso la società civile italiana che, al pari di quelle di altri Paesi occidentali, nutrono una sempre crescente sensibilità verso gli animali domestici, primi tra tutti i gatti ed i cani. Sensibilità diversa da quella manifestata invece in alcuni paesi dell'area asiatica.

Il Ministero del commercio con l'estero valuterà in ogni caso l'opportunità di avviare, sia in sede di coordinamento delle altre amministrazioni interessate, sia in sede internazionale, ogni utile iniziativa, rivolta ai diversi aspetti

della problematica prospettata, anche in considerazione della sua piena valenza umanitaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

RALLO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

condizioni meteomarine avverse che si protraggono da almeno tre mesi e che non si verificavano da vari decenni non hanno permesso alla flotta peschereccia trapanese di poter effettuare alcuna attività di pesca, determinando un aggravamento della già difficile situazione di crisi in cui versa la marineria locale;

tale stato di crisi deriva anche dalla interdizione totale di diverse miglia di mare, limitazione determinata per salvaguardare la famigerata riserva marina delle Isole Egadi;

il tracollo delle imprese di pesca e del relativo indotto, che permette per adesso la sopravvivenza e non una tranquilla esistenza di almeno duemila famiglie, determinerà irreparabili danni all'esile equilibrio socio-economico della città di Trapani —:

quali provvedimenti intenda prendere e se ritenga di dichiarare lo stato di calamità naturale per condizioni meteomarine avverse, predisponendo interventi a sostegno delle imprese impegnate in attività marine. (4-06255)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede interventi a sostegno dei pescatori trapanesi che non hanno potuto esercitare la pesca a causa di condizioni meteomarine avverse.*

Al riguardo si osserva che lo Statuto della Regione Sicilia, approvato con legge costituzionale, assegna alla Regione stessa competenza piena in materia di pesca ma-

rittima nei limiti del mare territoriale dell'isola e quindi all'interno delle dodici miglia marine.

Si ritiene pertanto che la invocata dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa delle avverse condizioni meteomarine, e i conseguenti aiuti finanziari ai pescatori danneggiati, siano di competenza della Regione Sicilia ed a carico del bilancio della stessa.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Alfonso Pecoraro Scanio.

RASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta fin dal 29 gennaio 1877 dispone di un corpo militare attualmente ausiliario dell'esercito italiano e pertanto corpo militare della Repubblica italiana, che lo finanzia tramite il ministero della difesa (legge 4 gennaio 1938, n. 23 e Convenzione interministeriale 15 febbraio 1949, circolare n. 337 del 1° settembre 1949);

i suoi ufficiali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

lo Stato italiano eroga ogni anno al Corpo militare del Smom ingenti somme per l'allestimento dei materiali e la preparazione del personale ordinariamente in congedo, ma richiamabile in caso di pubblica necessità o di guerra. I mezzi di trasporto pesante sono nella massima parte acquistati dall'Esercito - raggruppamento logistico centrale (caserma Macao di Roma, che ne cura anche la manutenzione);

le esercitazioni del personale in congedo, ma richiamabile in servizio, si fanno assai raramente, salvo gli incontri per le fotografie del calendario annuale;

ad eccezione degli ufficiali e sottufficiali appartenenti al « nucleo permanente di mobilitazione » tutti gli altri ufficiali medici, farmacisti, commissari e cappellani, nonché il personale appartenente ai

sottufficiali e alla truppa non vengono retribuiti in caso di richiamo, come invece avviene per un analogo corpo militare ausiliario che opera nell'ambito della Croce rossa italiana;

il « nucleo permanente », costituito da 8 ufficiali commissari e 8 unità appartenenti ai sottufficiali e alla truppa (in via di aumento) invece di essere impegnati secondo l'orario di servizio previsto per i militari dell'esercito sono presenti negli uffici solo dalle ore 9 alle ore 14, dal lunedì al venerdì, malgrado il loro compito di presidio continuato di emergenza debba prevedere dei turni che coprano le 24 ore, di tutti i giorni dell'anno;

del « nucleo permanente » non fa parte nemmeno un ufficiale medico, malgrado tra i compiti di intervento immediato di emergenza vi sia ovviamente anche quello degli interventi sanitari (gli appartenenti al corpo militare portano in servizio il prescritto bracciale di neutralità previsto dalla convenzione di Ginevra essendo personale di assistenza sanitaria);

il personale mobilitato con precetto diretto alla persona, firmato dal direttore del personale, generale di corpo d'armata Mario Prato di Pamparato, nel giugno 1999 per l'emergenza riguardante l'assistenza sanitaria in favore dei profughi del Kosovo, presso il campo profughi di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), non è stato retribuito con la prescritta indennità di missione malgrado l'esistenza di fondi disposti dalla prefettura di Crotone; sono stati invece retribuiti gli appartenenti al « nucleo permanente » che hanno ricevuto anche l'indennità di missione anche se non tutti i suoi membri erano presenti al campo e, comunque, nessuno impegnato nella diretta attività sanitaria in esso svolta;

a capo del Corpo militare Smom è stato nominato nel 1995 il generale di corpo d'armata Mario Prato di Pamparato, proveniente dall'artiglieria dell'esercito richiamandolo dalla posizione ausiliaria in cui era stato collocato per raggiunti limiti di età;

non sono state fornite motivazioni di tale nomina, che appare in contrasto con la natura di corpo sanitario disarmato previsto dalle convenzioni nazionali ed internazionali;

a tale ufficiale generale viene assegnata una autovettura di servizio (targata E.I., con distacco di un autista dell'esercito) prevista per i generali di corpo d'armata in servizio attivo mentre egli è in congedo dall'esercito;

la forza totale del corpo militare del Smom raggiunge al massimo le 150 unità per cui l'incarico di generale direttore capo del personale, in base al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 27 gennaio 1998), è previsto per un brigadiere generale e non per un generale di corpo d'armata;

gli ufficiali commissari superiori del corpo del Smom devono essere laureati (articolo 60 della Convenzione), così come gli omologhi dell'esercito italiano, invece è stato promosso al grado di tenente colonnello ispettore amministrativo il signor Massimo Brunelli, non laureato e appartenente al « nucleo permanente »;

malgrado le disfunzioni di cui sopra, i volontari (non del « nucleo operativo ») del corpo si sono coperti di benemerienze come per esempio gli ufficiali superiori medici che, seppure in età avanzata, hanno gratuitamente prestato la loro opera professionale. Esempio è il caso dell'ex tenente colonnello ispettore medico Idreno Mignucci, che a termini di legge non avrebbe potuto essere mobilitato, avendo superato i prescritti limiti di età, ma che ha operato fattivamente e a titolo gratuito, (per la cronaca si veda la *Gazzetta del Sud* del 9 giugno 1999) —:

perché non si svolgano sistematicamente serie esercitazioni del corpo, al fine di preparare il personale alle più diverse emergenze;

perché i turni di servizio del « nucleo permanente » non coprano l'arco delle 24 ore, 365 giorni l'anno, come sarebbe da aspettarsi da un corpo di assistenza sani-

tario che, per sua natura, deve essere sempre pronto ad ogni emergenza;

quali immediati provvedimenti si intendano prendere per verificare il corretto utilizzo dei fondi di gestione del corpo;

quali principi siano alla base delle retribuzioni e degli indennizzi erogati ai suoi appartenenti;

perché non sia stato previsto alcun compenso (neppure una lettera di ringraziamento) per gli uomini che hanno operato ad Isola Capo Rizzuto (emergenza Kosovo);

perché un generale di corpo d'armata sia stato richiamato dall'ausiliaria e portato a capo del corpo militare del Smom, quando poteva essere nominato uno dei 6 colonnelli direttori e per quali ragioni gli sia stato concesso un'auto di servizio e un autista dell'esercito italiano;

se sussistano delle valide motivazioni che giustifichino la promozione « per meriti eccezionali » a tenente colonnello del signor Massimo Brunelli, pur non laureato. (4-27208)

RASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta fin dal 29 gennaio 1877 dispone di un corpo militare attualmente ausiliario dell'Esercito Italiano e pertanto corpo militare della Repubblica italiana che lo finanzia tramite il ministero della difesa (Legge 4 gennaio 1938 n. 23 e convenzione interministeriale 15 febbraio 1949, circolare n. 337 del 1° settembre 1949);

lo Stato italiano eroga ogni anno a tale Corpo militare Smom ingenti somme per l'allestimento dei materiali e la preparazione del personale ordinariamente in congedo, ma richiamabile in caso di pubblica necessità o di guerra;

il Corpo militare del Smom è stato impiegato nel giugno 1999 per l'emergenza riguardante l'assistenza sa-

nitaria in favore dei profughi del Kosovo, presso il campo profughi di Isola di Capo Rizzuto (Krotone) —:

se sia vero e, pertanto se sia legalmente corretto, che i fondi erogati annualmente dal ministero della difesa al corpo militare del Smom per la preparazione dei materiali e del personale in congedo vengano utilizzati per l'ospedale civile San Giovanni Battista di Roma, che dipende dall'Associazione Cavalieri italiani del Smom e che è convenzionata come clinica privata con la regione Lazio per la neuromiabilizzazione;

per quale ragione il codice della strada non riconosca agli appartenenti al Corpo militare Smom l'equiparazione agli agenti o agli ufficiali di polizia Stradale, così come avviene per i mezzi targati CRI, vigili del fuoco, polizia penitenziaria eccetera. (4-27666)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente agli atti di sindacato ispettivo nn. 4-27208 e 4-27666 in quanto attinenti ad analogo argomento.*

Si evidenzia, in premessa, che in conformità con le disposizioni della legge 4/1/1938, n. 23, l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) arruola, per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra, personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) fra i cittadini italiani che rientrano nelle condizioni previste dagli articoli 14 e 16 della convenzione datata 15 febbraio 1949, approvata con decreto interministeriale 1° settembre 1949 e successive modifiche.

La stessa convenzione disciplina anche lo stato giuridico, l'avanzamento ed il trattamento economico del corpo militare dell'ACISMOM, che costituisce un corpo speciale volontario ausiliario dell'esercito italiano.

Gli iscritti nei ruoli del corpo militare, chiamati in servizio con precetto dell'Associazione in caso di emergenza per pubbliche calamità, di impiego all'estero per missioni umanitarie per il mantenimento della pace e per attività addestrative, sono sottoposti alle

norme del regolamento di disciplina e delle leggi penali militari.

Il trattamento previdenziale ed economico del personale chiamato temporaneamente in servizio in tempo di pace è regolato dagli articoli 8 della legge 4.1.1938, nn. 23 e 90 della citata convenzione.

Inoltre, in virtù della convenzione 10 settembre 1953, approvata con decreto interministeriale 14 settembre 1963, quale modificata con convenzione datata 27/4/1993, approvata con decreto interministeriale di pari data, l'ACISMOM è autorizzata a tenere permanentemente in servizio, per le predisposizioni normali di mobilitazione, 4 ufficiali superiori commissari, 4 ufficiali inferiori commissari ed 8 unità fra sottufficiali, graduati e militari di truppa. Tale personale è alle dirette dipendenze del Generale Direttore Capo del Personale dell'Associazione che ne determina l'impiego secondo le direttive dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Il trattamento economico di attività (assegni fissi) degli appartenenti al predetto nucleo permanente di mobilitazione, viene rimborsato dall'Amministrazione della Difesa all'Associazione, in misura corrispondente a quella dei pari grado dell'esercito, previo riscontro contabile, operato dalla Direzione Generale della Leva, sulla regolarità dei relativi rendiconti mensili.

Ciò premesso, si fornisce risposta ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo n. 4-27208.

Avuto riguardo alle presunte ingenti somme che lo Stato Italiano provvederebbe a corrispondere al corpo militare dello Smom, si precisa che l'Amministrazione della Difesa si limita ad erogare all'Associazione, sin dal 1973, un contributo annuale per le spese relative ai materiali di mobilitazione, con appositi capitoli. Il corretto utilizzo dei fondi è sottoposto agli ordinari controlli, non esistendo una normativa specifica per il Corpo in questione.

In merito alle esercitazioni, si osserva che l'Associazione viene impiegata in « Esercitazioni annuali di interventi per pubbliche calamità » programmate nelle direttive della serie « 44 » per l'addestramento dei Quadri e delle Truppe, edite annualmente dallo

Stato Maggiore dell'Esercito. Tutte le attività vengono coordinate dal Nucleo Permanente di Mobilitazione.

Inoltre, il corpo militare partecipa ai corsi di aggiornamento programmati dallo Stato Maggiore Esercito e dal Ministero della Protezione Civile e organizza propri corsi di formazione per il personale iscritto nei ruoli del corpo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Circa l'osservanza dell'orario di servizio da parte del personale appartenente al « Nucleo Permanente di Mobilitazione », si precisa che non è previsto un presidio continuato di emergenza. Peraltro, all'occorrenza, il personale del predetto Nucleo, come già dimostrato in diverse occasioni (a titolo di esempio si ricorda il campo profughi albanese allestito nel Sud Italia nel 1997) è in grado di organizzare un'unità sanitaria di primo intervento, pronta a partire nell'arco di 48 ore dalla ricezione dell'ordine di mobilitazione.

In merito, poi, alla carenza di Ufficiali medici nella dotazione organica dello stesso « Nucleo Permanente di Mobilitazione », si osserva che la normativa non prevede la presenza di tale categoria di Ufficiali poiché il compito affidato al personale del nucleo, ossia la predisposizione delle normali attività di mobilitazione, è di natura tecnico-amministrativa e non comprende, quindi, attività di intervento immediato di emergenza.

Per quanto attiene alla nomina del Tenente Generale in ausiliaria Mario Prato, a Generale Direttore Capo del Personale Militare dell'associazione, si rappresenta che la stessa è stata conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1995, vistato dalla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Difesa in data 5 luglio 1995, e registrato dalla Corte dei Conti il 6 luglio 1995 (registro 3, foglio 120) nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla menzionata convenzione del 15 febbraio 1949.

L'Associazione — nel proporre al Ministro della Difesa pro-tempore la destinazione del Generale Prato, ha tenuto conto sia dell'importanza e delicatezza degli incarichi di comando ricoperti dal Generale, sia delle

indiscusse doti morali e professionali dello stesso, peraltro riconosciute anche dalla Commissione Centrale del personale dell'Associazione.

Al riguardo, con riferimento alla rilevata circostanza che ai sensi del decreto-legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'incarico di Direttore Capo del personale dell'ACISMOM avrebbe dovuto essere affidato ad un Brigadiere Generale, in considerazione del numero degli arruolati nel Corpo militare, peraltro attualmente pari a 350 unità, si osserva che i compiti istituzionali attribuiti al Generale Direttore Capo del Corpo dalla Convenzione 15 febbraio 1949 e successive modifiche, prescindono dalla consistenza numerica dei suoi iscritti, tenuto conto che i ruoli « speciale » e « normale riserva » del Corpo militare in argomento non hanno limitazioni organiche.

Peraltro, l'articolo 4, ultimo comma, della Convenzione, così come modificato nel testo approvato con decreto interministeriale 1° agosto 1979, prevede la possibilità che la carica venga attribuita ad un Ufficiale dell'Esercito di grado superiore a Maggiore Generale o corrispondente, il quale conserva nell'Associazione il grado rivestito nell'Esercito.

Di conseguenza considerato che il Gen. Prato è in attività di effettivo servizio ed espleta le funzioni di Comandante di Corpo su tutto il territorio nazionale, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha assegnato, alla stregua degli altri ufficiali generali, un'autovettura di servizio.

Per quanto concerne, poi, l'avanzamento per meriti eccezionali, al grado di Tenente Colonnello — ispettore amministrativo, del Maggiore Commissario del ruolo normale mobile Massimo Brunelli, si precisa che tale promozione è stata conferita con decreto del Direttore Generale della Leva n. 203/1999, datato 21 settembre 1999 a seguito della verifica sia della regolarità dell'iter procedimentale, sia del possesso, da parte del Maggiore Brunelli di tutti i requisiti previsti dall'articolo 65 della Convenzione.

La proposta di promozione per meriti eccezionali del predetto Ufficiale, è stata avanzata al Ministero della Difesa dal Vice Commissario Magistrale dell'Associazione,

previo parere favorevole del Commissario Magistrale, su relazione scritta del Generale Direttore Capo del personale. In particolare, nella relazione sono state evidenziate le eccezionali doti professionali, organizzative ed umane messe in luce del Maggiore Brunelli nello svolgimento del proprio servizio nell'ambito del nucleo permanente di mobilitazione.

In ultimo, con riferimento ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-27666, si rappresenta che l'Associazione dispone l'impiego dei contributo erogato da questo Dicastero, secondo una valutazione discrezionale delle proprie esigenze.

Inoltre, si evidenzia che l'articolo 22 del D.lgs 30/4/92, n. 285 (nuovo codice della strada) individua con precisione i soggetti tenuti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Allo stesso modo l'ACISMOM non è tra gli enti che ai sensi dell'articolo 138 del predetto codice della strada, possano immatricolare e targare i mezzi del proprio parco.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ANTONIO RIZZO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, dispone a favore dei giovani di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici e San Felice a Canello in Campania, comuni disastriati a seguito degli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 la dispensa della ferma di leva;

i giovani dispensati dal compiere la ferma di leva sono quelli precedenti al 1983;

vi è stata la dichiarazione del ministero della difesa in merito alla trasformazione da un esercito di leva ad un esercito di professionisti eventualmente a partire dalla classe di leva del 1985;

i comuni alluvionati nel maggio 1998 vivono ancora oggi enormi disagi in completo stato di emergenza non essendo stati

ancora ultimati, ed in alcuni casi iniziati, i lavori in messa in sicurezza del territorio —:

se non voglia il Ministro estendere i benefici della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ai giovani della classe di leva 1983 e 1984 delle aree alluvionate nel maggio 1998 in Campania, per la grave emergenza che si vive ancora in tali territori ed in virtù del futuro istituendo esercito di professionisti dalla classe 1985. (4-30058)

RISPOSTA. — *La legge 23/12/1998, n. 448 stabilisce che i benefici della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (per i soggetti già incorporati e in servizio alla data del 31 gennaio 1999) e della dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile (per quelli non ancora incorporati entro il 31 gennaio 1999) possano essere concessi soltanto a coloro che, residenti nei comuni disastriati a seguito degli eventi alluvionali del maggio 1998, siano interessati al servizio militare o a quello civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000.*

L'Amministrazione della Difesa, in esecuzione della legge sopra richiamata, ha impartito idonee disposizioni in materia con circolare n. LEV/000065/UDG del 13 gennaio 1999.

Da quanto indicato consegue che l'estensione dei citati benefici ai giovani interessati alla chiamata alle armi per gli anni 2001-2002 non può essere attuata mediante un provvedimento amministrativo ma occorre, invece, una specifica legge.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il 45° reggimento trasmissioni di Nocera Inferiore (Salerno), per situazioni e circostanze avverse volute e determinate da malsane volontà, sembra essere destinato a passare da reggimento a battaglione alle dipendenze di un reparto, qual è il 46° reggimento trasmissioni, situato in Sicilia e precisamente a Palermo;

circa due anni fa, forzatamente, il 45° reggimento trasmissioni veniva trasferito dalla caserma Cavallori in San Giorgio a Cremano (Napoli), ove operava da cinque anni, alla caserma Libroia in Nocera Inferiore (Salerno) le cui condizioni infrastrutturali erano da definirsi a dir poco disastrose a causa, anche, della esondazione del Solofrana del 19 settembre 1996;

il reggimento con grande sacrificio si è dovuto organizzare ed ha seriamente lavorato per realizzare una sistemazione adeguata e per assicurare i servizi di collegamento in tutta l'Italia meridionale assolvendo nel contempo tutte le funzioni operative tra cui l'emergenza Sarno, ancora in atto;

oggi, corre voce che il reggimento, mortificato nei suoi quadri, ingiustamente trattato con inspiegabile demerito, viene declassato e ridotto battaglione con l'unica e triste certezza di non sapere cosa potrà ancora accadere in un prossimo futuro;

questo comportamento è lesivo sia per la dignità e la professionalità di ufficiali, sottufficiali e civili, i quali dopo aver subito negli ultimi anni ben tre trasferimenti, vedono incerto il proprio futuro e annullati gli sforzi, i sacrifici fatti in condizioni precarie per raggiungere e assicurare la massima professionalità del reparto stesso, sia per lo spreco di risorse economiche che ogni trasferimento comporta sul bilancio dello Stato —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se intenda porre fine ai continui trasferimenti del 45° reggimento trasmissioni che sono lesivi sia per il personale interessato sia per le loro famiglie costrette, con gravissimi disagi di ordine psicologico, economico, morale e fisico a seguire la cattiva sorte dei propri cari;

a chi debba apportare beneficio e cosa si nasconda dietro la trasformazione del reggimento in battaglione alle dipendenze del 46° reggimento trasmissioni situato in Sicilia e se ciò dovesse accadere,

perché non si sia tenuto conto della distanza geografica da Nocera Inferiore a Palermo;

come si intenda tenere conto della vastità geografica (Calabria, Puglia, Basilicata e Campania) e quindi operativa che compete al 45° reggimento trasmissioni e ancora come potrà il 46° reggimento trasmissioni da Palermo gestire la vastità delle competenze attualmente affidate al 45° reggimento;

come si possa permettere che un reggimento operativo che con efficienza e competenza assicura i collegamenti in tutta l'Italia meridionale e quindi anche in stretto collegamento con i reparti che operano nei Balcani venga ridotto a battaglione;

come mai venga cambiata una programmazione che vedeva il 45° reggimento trasmissioni proiettato validamente come uno dei tre reggimenti infrastrutturali delle trasmissioni che doveva restare in vita, avente alle dipendenze come battaglione l'attuale 46° reggimento trasmissioni in Palermo e non viceversa come purtroppo sta accadendo. (4-30606)

RISPOSTA. — Il provvedimento di contrazione e cambio di dipendenza del 45° Reggimento trasmissioni, si colloca nel quadro più generale dei provvedimenti di riordino in senso riduttivo delle Forze Armate che, come noto, configurano uno strumento militare quantitativamente ridotto di oltre il 30 per cento rispetto a quello attuale e sono finalizzati a conseguire quel livello di prontezza operativa e di professionalità indispensabile per sostenere con efficacia le nuove missioni e i sempre più numerosi impegni internazionali in un quadro di rafforzamento della capacità Europea di sicurezza e difesa. Tale riorganizzazione, che investe, necessariamente, tutti i settori della struttura militare incluso, quindi, il delicato settore delle telecomunicazioni, impone un oculato impiego delle risorse di personale e di strutture attraverso efficaci criteri di priorità del loro utilizzo su scala nazionale. In sostanza, si sta andando incontro ad una

fase di impegnativa riorganizzazione che impone di concentrare servizi, funzioni risorse umane e infrastrutturali per ottenere maggiore operatività e produttività.

In questo contesto ed alla luce dei predetti criteri sono state riesaminate le varie strutture delle trasmissioni dell'esercito oggi esistenti e tra di esse il 45° reggimento trasmissioni. Dalle valutazioni dei molteplici parametri in gioco, è emersa la necessità di procedere ad una riconfigurazione del reparto per conseguire un accettabile rapporto costo-efficacia della sua attività, non solo in termini strettamente economici ma soprattutto in termini di impiego più efficace ed efficiente delle risorse del settore delle telecomunicazioni dell'esercito.

In particolare, il riordino del 45° Reggimento, che sarà riconfigurato in battaglione trasmissioni « Vulture » e posto alle dipendenze del 46° Reggimento trasmissioni di Palermo, è volto ad ottenere sia un recupero di risorse, in conseguenza delle accresciute potenzialità tecnologiche che consentono una gestione centralizzata ed unitaria della branca attraverso un ridotto numero di organi di controllo locali, sia una più uniforme distribuzione del carico di gestione della rete infrastrutturale che, nel caso specifico, collocherà sotto un unico comando il « ponte » trasmissivo tra la penisola e la Sicilia.

In tale quadro, tuttavia, il battaglione « Vulture », conservando lo status di « corpo », manterrà autonomia disciplinare e gestionale, con organi amministrativi e logistici sostanzialmente identici a quelli del reggimento da cui sarà originato.

In ultimo, per completezza di informazione, si rappresenta che in conseguenza del provvedimento, solo una minima aliquota di personale in esubero sarà movimentata. In particolare, il personale militare sarà reimpiegato secondo il quadro complessivo delle esigenze, tenendo anche conto, nella misura possibile, dei desiderata dei singoli. La componente civile sarà reimpiegata su base locale secondo i consolidati meccanismi di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ROTUNDO, ABATERUSSO e STANISCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

lo stato della pratica relativa all'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità presentata, in data 1° settembre 1999, del signor Pisanò Giovanni, residente in via Taranto 72 a Lecce, in seguito ad un grave infortunio sul lavoro presso la manifattura tabacchi di Lecce e trasmessa alla direzione generale Monopoli di Stato — divisione pensioni —:

quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di una sollecita definizione della stessa, considerate le gravissime condizioni familiari in cui versa il signor Pisanò. (4-30687)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli chiedono di conoscere lo stato della istanza relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità presentata dal signor Pisano Giovanni, agente qualificato presso la Manifattura Tabacchi di Bari.*

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha comunicato che la relativa documentazione è stata inviata in data 14 luglio 2000 alla Commissione Medica dell'Ospedale Militare di Bari, al fine di accertare la dipendenza o meno da causa di servizio delle infermità lamentate dal dipendente di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RUGGERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° giugno 1994 diversi residenti di via della Conciliazione del Comune di Mantova segnalavano la situazione di invivibilità determinata dall'eccessivo traffico ivi esistente, trattandosi di strada stretta con acciottolato ove insistono scuole ed esercizi pubblici;

in data 11 giugno 1994 il comune di Mantova emetteva l'ordinanza sindacale n. 185 con la quale disponeva, tra le altre cose, l'istituzione del senso unico in via della Conciliazione per ridurre il traffico esistente;

in data 28 luglio 1994 sei residenti in Mantova inoltravano al ministero dei lavori pubblici ricorso (ex articolo 38 decreto legislativo n. 285 del 1992) avverso l'ordinanza sindacale n. 185 del 11 giugno 1994, di cui chiedevano l'annullamento o la riforma, ritenendola non risolutiva delle problematiche del traffico esistenti in via della Conciliazione;

in data 21 settembre 1994 il comune di Mantova presentava al ministero dei lavori pubblici dettagliate controdeduzioni che, come emergerà di seguito, non venivano tenute in alcun conto;

in data 20 ottobre 1995 il ministero dei lavori pubblici, con decreto ministeriale n. 3932, accoglieva il ricorso gerarchico avanzato da alcuni cittadini del comune di Mantova per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 185 dell'11 giugno 1994, ritenendo che via della Conciliazione fosse da ricomprendere nella zona a traffico limitato;

in data 15 dicembre 1995 il comune di Mantova, con ordinanza n. 185/A, disponeva, tra le altre cose, il ripristino del doppio senso di marcia nonché il divieto di circolazione (in via della Conciliazione) di tutti i veicoli, con esclusione di quelli dei residenti e di quelli eventualmente autorizzati, dalle ore 20.00 alle ore 07.30 del giorno successivo nonché l'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h per ottemperare a quanto imposto dal superiore ministero;

nel mese di dicembre del 1995 giungeva in comune una petizione firmata da oltre settecento cittadini con la quale si chiedeva che via della Conciliazione rimanesse aperta al traffico e con unico senso di marcia;

in data 14 febbraio 1996 cinque cittadini residenti in Mantova impugnavano

davanti al Tribunale amministrativo regionale di Brescia l'ordinanza n. 185/A del 15 dicembre 1995 del comune di Mantova della quale chiedevano la sospensiva nonché l'annullamento;

il 4 marzo 1996 il comune di Mantova, con comparsa di costituzione in giudizio, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale di Brescia di respingere il ricorso e l'istanza di sospensiva inoltrata in data 14 febbraio 1996 da cinque cittadini residenti in Mantova;

in data 22 marzo 1996 il Tribunale amministrativo regionale di Brescia respingeva la sospensiva avanzata dai ricorrenti avverso l'ordinanza n. 185/A del 15 dicembre 1995 del comune di Mantova;

in data 15 maggio 1996 il ministero dei lavori pubblici invitava l'amministrazione comunale ad adeguarsi tempestivamente al proprio provvedimento (decreto ministeriale n. 3932) del 20 ottobre 1995 avvertendo che, in caso di protratta inottemperanza, il ministero stesso avrebbe esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del nuovo codice della strada;

in data 31 maggio 1996 l'allora commissario prefettizio del comune di Mantova dottor Raffaele Pisasale, comunicava al ministero dei lavori pubblici che, in pendenza di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Brescia in ordine alla vicenda di via della Conciliazione, era necessario attendere l'esito del predetto ricorso, precisandosi che comunque il caso in parola non poteva legittimare l'applicazione dell'articolo 5 del nuovo codice della strada (direttiva del ministero dei lavori pubblici in assenza di norme);

in data 8 agosto 1996 il ministero dei lavori pubblici diffidava l'amministrazione comunale a procedere in conformità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del nuovo codice della strada, a quanto disposto dallo stesso in accoglimento del ricorso gerarchico avanzato da alcuni residenti in via della Conciliazione;

in data 15 gennaio 1997 ancora il ministero dei lavori pubblici ingiungeva all'amministrazione comunale di provvedere ad attuare quanto disposto con il proprio provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico inoltrato da alcuni cittadini, entro e non oltre la data del 31 gennaio 1997;

in data 11 aprile 1997 il comune di Mantova con ordinanza n. 185/B disponeva l'istituzione del senso unico di circolazione in via della Conciliazione nonché tra le altre cose la revoca delle proprie ordinanze n. 185 dell'11 giugno 1994 e 185/A del 15 dicembre 1995 in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero;

in data 23 aprile 1999 il Tribunale amministrativo regionale di Brescia accoglieva il ricorso presentato in data 14 febbraio 1996 da cinque cittadini residenti in Mantova annullando l'ordinanza sindacale n. 185/A del 15 dicembre 1995 «...con conseguente reviviscenza per il comune dell'obbligo, tuttora inadempito, di conformarsi alla disposizione del ministero dei lavori pubblici...» (ricomprendere via della Conciliazione in zona a traffico limitato);

in data 19 luglio 1999 il consiglio comunale di Mantova approvava il Piano urbano traffico, che non prevede modifiche alla circolazione in via della Conciliazione, sul presupposto di non arrecare ulteriori aggravii all'asse parallelo di viale Piave, già interessato da notevoli flussi di traffico (esattamente il contrario di quanto suggerito dal ministero dei lavori pubblici nel proprio provvedimento del 20 ottobre 1995);

in data 25 settembre 1999 due residenti in Mantova, con atto di costituzione in mora, invitavano il comune di Mantova a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro e non oltre trenta giorni, con avvertenza che detto atto aveva valore di messa in mora con tutte le conseguenze di legge —:

se il Ministro non ritenga quanto sopra illustrato espressione di una indebita e

inopportuna invadenza delle proprie attribuzioni nelle decisioni dell'ente locale (comune di Mantova) in tema di circolazione stradale;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga, in sede di autotutela, di revocare il proprio provvedimento decreto ministeriale n. 3932 del 20 ottobre 1995 il quale, nel ritenere che via della Conciliazione sia da comprendere nella zona a traffico limitato, potendo il traffico gravitante su detta via essere assorbito da viale Piave, dà una indicazione non più rispondente al nuovo piano urbano del traffico adottato dal consiglio comunale di Mantova in data 19 luglio 1999 (DGC n. 106) e nel quale viale Piave, per le scelte effettuate dall'amministrazione comunale di alleggerire i flussi di traffico su altre direttrici (corso Garibaldi), risulta sopportare consistenti movimenti veicolari;

se il Ministro non ritenga che simili interventi, peraltro non giustificati da alcuna norma, essendo l'articolo 5 del nuovo codice della strada (direttiva del ministero dei lavori pubblici in assenza di norme) del tutto inapplicabile nella vicenda in parola, sviscerino il ruolo e l'operato del sindaco la cui potestà in materia di circolazione stradale, esercitata con scelte discusse democraticamente con i cittadini (adozione del Piano urbano traffico), viene limitata da decisioni ministeriali operate a « tavolino » e in contrasto con le analisi e l'esperienza degli operatori locali;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga la vicenda in parola al limite del grottesco, essendo espressione di grave limitazione ai principi di autonomia degli enti locali nonché in contrasto con l'attuazione di un autentico federalismo. (4-27361)

RISPOSTA. — *L'articolo 37 del Codice della Strada permette ai cittadini di presentare ricorso avverso l'apposizione di segnaletica qualora i provvedimenti di apposizione ledano dei motivati interessi.*

Le problematiche relative al Comune di Mantova, evidenziate dall'interrogante rien-

trano tra i casi previsti dal citato articolo e, pertanto, questa amministrazione ha attivato la procedura prevista dal Codice ed ha valutato, attraverso anche le relazioni dei propri tecnici, di dover accogliere il ricorso presentato dai cittadini.

Tale scelta, di fatto, è stata successivamente supportata anche dal TAR a cui erano ricorsi alcuni cittadini vista la protratta inadempienza del comune di Mantova ad adeguarsi a quanto disposto da questo Ministero.

In data 22 novembre 1999, l'amministrazione comunale ha presentato istanza di revoca del decreto ministeriale 3932 del 20 ottobre 95 affermando di avere effettuato delle scelte di gestione della viabilità diverse da quelle sussistenti alla presentazione del ricorso.

Questa Amministrazione ha quindi accolto detta istanza revocando il succitato decreto ministeriale n. 3932 essendosi determinata una nuova situazione di fatto, a seguito dell'adozione del Piano urbano del Traffico deliberato dal Consiglio comunale di Mantova.

Si precisa, infine, che questo Ministero è legittimato dal Codice della Strada ad intervenire, quale organo super partes, qualora gli enti proprietari delle strade non applichino in maniera conforme le disposizioni del Codice della Strada.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.

RUGGERI. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

si riscontra negli ospedali italiani una generale carenza di specialisti in anestesia;

questa figura professionale è necessaria per il funzionamento delle sale operatorie;

in Italia c'è un eccesso di laureati in Medicina, un medico ogni 177 abitanti, superiore di gran lunga a qualsiasi altra nazione europea;

ciononostante il numero chiuso in talune specialità, per una valutazione errata delle esigenze di mercato, dimensionato a numeri veramente esigui, comporta che vi sia una carenza in determinati settori: Radiologia, Igiene e, appunto e soprattutto, in Anestesiologia e Rianimazione;

recenti notizie pubblicate sulla stampa hanno evidenziato, in Lombardia, soprattutto negli ospedali di Mantova e Lecco, gravissimi ritardi nella esecuzione di interventi operatori, anche non di elezione, e sottoutilizzazione di sale operatorie e di personale addetto, con conseguente grave spreco di risorse nel settore pubblico, ove non può esservi utilizzo adeguato alle esigenze del mercato per motivi di eguaglianza di trattamento economico tra figure professionali simili, e grave nocimento e disagio per la popolazione, proprio a causa della mancanza di anestesisti —:

dopo una accurata valutazione, di concerto con il ministero della sanità, del numero di specializzati in anestesia esistenti e dei reali fabbisogni, quali misure e provvedimenti urgenti intenda assumere, al fine di sanare la situazione nell'immediato e riproporre un più corretto dimensionamento degli accessi a detta scuola di specializzazione; al di là della stima formulata dalle varie scuole di specializzazione esistenti. (4-29834)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'indicato atto di sindacato ispettivo, si fa presente quanto segue.*

L'articolo 1, del decreto legislativo n. 257 del 1991, prevede che con decreto del Ministro della Sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, sia determinato, ogni tre anni, il numero di specialisti da formare per ogni tipologia di specializzazione sulla base delle esigenze sanitarie del Paese.

Il D.I. del 22 luglio 1998 di determinazione del fabbisogno annuo di medici spe-

cialisti da formare nelle scuole di specializzazione per gli anni 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, prevedeva per la tipologia di specializzazione in Anestesia e rianimazione n. 550 specializzandi per ciascun anno. Il limite previsto dal fabbisogno formativo tuttavia, nell'anno 1998/1999, è stato rideterminato con D.I. del 3 agosto 1999, portando il numero degli specialisti da formare nella specializzazione in esame a 576; nell'anno 1999/2000, con D.I. del 26/06/00, portando il numero degli specializzandi da formare a 638.

Per quanto invece riguarda l'aumento di posti di specializzazione, dalla normativa vigente si evince (articolo 35 del decreto legislativo n. 368/99) che ogni iniziativa dovrà essere assunta dalle regioni e dalle province autonome che, per il prossimo triennio, individueranno, tenuto conto delle esigenze sanitarie del paese e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, il fabbisogno formativo di medici specialisti da formare, comunicandolo, per il provvedimento di competenza, ai Ministeri della Sanità e dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

RUZZANTE. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

il mondo dei giovani e il mondo della politica sono spesso due ambienti distanti tra loro e di questo la stessa politica risente: i giovani possono sicuramente offrire uno slancio, un coraggio e soprattutto una sensibilità diversa che è propria della loro condizione;

lo spazio marginale che occupano all'interno dei luoghi in cui si decide, in cui si pratica la politica, ha quindi sicuramente contribuito a determinare questo difficile rapporto;

per la prima volta, proprio i giovani, sono chiamati il 24 e il 25 marzo in

occasione delle prime elezioni del Consiglio nazionale studenti universitari, ad esprimere il proprio consenso e le proprie idee eleggendo i loro rappresentanti all'interno di un organo nazionale;

nell'auspicio che sempre più la politica offra questo tipo di spazi ai giovani e che i giovani stessi manifestino con forza la loro volontà di partecipazione e di espressione delle loro opinioni, l'interrogante ritiene fondamentale che venga data ai giovani la percezione dell'importanza che un'opportunità come le elezioni del Cnsu rappresenta —:

se intenda ricorrere, attraverso la diffusione nelle reti nazionali, alla cosiddetta « pubblicità progresso » per informare e sensibilizzare gli studenti al voto;

se intenda inviare delle circolari indirizzate ai rettori delle università italiane perché pubblicizzino, attraverso assemblee, materiale propagandistico e quant'altro, tale evento all'interno del loro ateneo;

quali altre iniziative intenda adottare in questa direzione. (4-22850)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato si riferisce quanto segue.*

Le elezioni per la costituzione del Consiglio Nazionale degli studenti universitari, fissate per il 24 e 25 marzo 1999, sono state sospese a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni studenti che avevano rilevato alcune irregolarità nelle procedure elettorali poste in atto dall'ateneo di Firenze.

Il Ministero ha provveduto, pertanto, previa consultazione con le Associazioni studentesche e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, ad emanare una nuova Ordinanza Ministeriale con la quale la data delle elezioni è stata fissata, com'è noto, per i giorni 10 e 11 maggio 2000, nonché a pubblicizzare la scadenza elettorale, attraverso comunicati stampa ed inviando una nota ai Rettori, sollecitandoli ad attivare negli atenei tutte le forme di pub-

blicità idonee, al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto da parte degli studenti.

L'affluenza alle urne, così come dichiarato in un comunicato stampa reso in data 12 maggio 2000 è stata nettamente superiore alle proiezioni che la prevedevano soltanto del 3 per cento. Su 70 delle 75 sedi universitarie, su un elettorato di 1.513.650 studenti elettori hanno esercitato, infatti il diritto di voti in 148.959.

Il C.N.S.U., costituito con decreto ministeriale 2 giugno 2000, si è insediato il 14 giugno 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SAIA e STRAMBI. — *Ai Ministri della difesa, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la ditta Thomson CSF Electronic System S.p.A. di Chieti Scalo, che vanta un organico complessivo di 102 unità, è una fabbrica che produce componenti elettroniche di alta tecnologia quali Ponti radio, adattatori d'antenna, modem ecc.;

tale azienda riceve annualmente commesse di diverse decine di miliardi dal ministero della difesa e segnatamente dalle varie armi (aeronautica, marina, esercito ecc.) per l'ammodernamento dei vari sistemi;

nei giorni scorsi la suddetta azienda, tramite l'Associazione industriali di Chieti, ha pronunciato il licenziamento di 13 unità addetti alla produzione e protipazione, avviando, con lettera datata 9 marzo 2000, la procedura di mobilità;

la giustificazione addotta per tale operazione è quella che i tredici lavoratori licenziati erano addetti al montaggio e collaudo dei gruppi ed alla realizzazione di prototipi meccanici, attività queste che l'azienda definisce marginali rispetto alle

attività principali di progettazione, realizzazione, sviluppo, installazione ed assistenza;

tale giustificazione non appare valida né veritiera in quanto *a)* visto l'alto importo delle commesse non si giustifica una riduzione di organico ma, semmai, una riconversione dei 13 lavoratori che nel corso degli anni hanno acquisito grande competenza professionale; *b)* la stessa attività di montaggio, collaudo e realizzazione di prototipi meccanici risulta ancora ampiamente presente nell'azienda, tanto che le commesse del Ministero della Difesa relative a tali attività ammontano a diversi miliardi;

alla luce di tutto ciò non sembra assolutamente giustificabile il ricorso dell'Azienda al licenziamento di 13 lavoratori ed alla mobilità;

appare quasi superfluo rilevare come questa operazione, che penalizza 13 lavoratori che da anni hanno dato il loro contributo allo sviluppo dell'azienda, determina un alto costo a carico dell'Inps mentre d'altro canto crea le condizioni per poter disporre di mano d'opera a buon mercato da parte di questa ed altre aziende;

non risulta che i sindacati siano stati coinvolti ed abbiano avallato questa operazione —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per fare piena luce sulla vicenda e, in particolare, per verificare se vi erano le condizioni per giustificare l'avvio della procedura di mobilità;

se non ritengano opportuno accertare se i comportamenti dell'Azienda, a cui vengono date commesse per diversi miliardi, sia conforme ad una corretta politica occupazionale, rispettosa dei diritti dei lavoratori e della corretta dinamica nei rapporti sindacali;

se siano a conoscenza di come si siano svolti i fatti e, in particolare, se siano

state sentite le organizzazioni sindacali e, in tal caso, quale sia il loro giudizio sulla operazione;

quali passi verranno fatti per scongiurare il licenziamento dei 13 lavoratori dell'azienda. (4-28973)

RISPOSTA. — *Si risponde anche per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, competenti in questa materia.*

Nel mese di marzo ultimo scorso, l'Associazione Industriali di Chieti in nome e per conto della Ditta Thomson CSF Electronic System di Chieti Scalo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/91, ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali ed all'Amministrazione provinciale di Chieti che la citata ditta si è trovata nelle condizioni di dover avviare la procedura di riduzione di personale a seguito dell'esubero strutturale di n. 13 unità produttive, a fronte di un organico di n. 102 lavoratori dipendenti.

La motivazione è stata indicata nel fatto che il mercato fortemente competitivo nel quale opera la Thomson CSF richiede che la stessa si concentri sulle proprie attività principali, quali la progettazione e lo sviluppo di sistemi di telecomunicazione, dismettendo quelle, ritenute marginali, di montaggio, di collaudo gruppi e di lavorazione meccaniche, che richiederebbero nuove tecnologie ad elevata automazione con ingenti investimenti sproporzionati rispetto alle esigenze produttive e di mercato, nonché nuove tecniche di progettazione di tipo software, anziché hardware, con conseguente significativa riduzione delle attività di produzione.

La cessazione di dette marginali ed antieconomiche attività ha costretto la ditta in argomento ad un conseguente intervento di riduzione strutturale del personale, per adeguarsi alle nuove e definitive esigenze organizzative e produttive.

Risulta, al riguardo, che la Società Thomson CSF nei diversi incontri avuti con le Organizzazioni sindacali ha ampiamente illustrato le richiamate motivazioni che la inducono a ridurre il personale, ma ha

anche rappresentato gli sforzi posti in essere per la gestione delle 13 unità esuberanti.

Le parti interessate in data 17 aprile scorso si sono nuovamente incontrate presso l'Associazione industriali della Provincia di Chieti e, dopo ampia e approfondita discussione, hanno sottoscritto un verbale di accordo nel quale risulta che i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria, nel ribadire l'assoluta necessità di completare il confronto in corso con le altre aziende interessate alla gestione del personale in esubero, hanno preso atto delle motivazioni addotte e hanno convenuto sulla ineluttabilità del provvedimento di riduzione di personale nel numero concordato di 13 unità.

Inoltre, in quella sede su richiesta delle Organizzazioni sindacali si è stabilito che i licenziamenti saranno incentivati, previa sottoscrizione di idoneo verbale transattivo, con un importo lordo da definire in sede aziendale con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

SELVA. — Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

numerosi quotidiani hanno in questi giorni riportato la notizia che, secondo i dati Istat, a febbraio l'avanzo della bilancia commerciale italiana è stato di 1.089 miliardi di lire contro i 1.782 di febbraio 1998;

si sono evidenziate riduzioni per molte categorie merceologiche, in particolare i metalli ferrosi e non ferrosi, prodotti energetici, prodotti tessili ed i mezzi di trasporto;

si è più che dimezzato a marzo il saldo attivo nei confronti dei Paesi extra-comunitari e anche nell'area Ue si registra una flessione dell'8,7 per cento;

secondo quanto reso noto dall'Istat la preoccupazione per l'incertezza del proprio bilancio e dell'economia del Paese spinge le famiglie a rimandare gli acquisti più importanti: il 79 per cento degli intervistati non ha alcuna intenzione di comprare a breve un'abitazione;

la fiducia sulle prospettive economiche da parte degli italiani è ai minimi: il 57 per cento del campione intervistato teme l'aumento del fenomeno della disoccupazione —:

quali interventi si intendano adottare per sostenere le attività internazionali delle imprese italiane. (4-23795)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalle Direzioni Generali competenti e dall'Istituto Nazionale per il commercio estero, si precisa quanto segue.

L'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese rappresenta, come noto, uno dei compiti prioritari del Ministero del commercio con l'estero e viene esplicitata essenzialmente attraverso due linee di intervento: i contributi ed i finanziamenti a tasso agevolato erogati ad Associazioni, Enti ed aziende ed il programma promozionale curato dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

In ordine al primo punto questa amministrazione gestisce alcuni strumenti legislativi di sostegno all'internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, e, più precisamente:

la legge n. 1083/54 — contributi ad Enti, Istituti ed Associazioni per la realizzazione di iniziative promozionali integrative dell'attività pubblica;

la legge n. 83/89 — contributi ai consorzi export fra piccole e medie imprese;

la legge n. 394/81 — contributi ai consorzi agro alimentari e turistico-alberghieri:

la legge 518/70 — contributi alle Camere di commercio all'estero.

Per la gestione di tali strumenti sono stati stanziati 36 miliardi di lire per il 1998 e 45 miliardi di lire nel 1999; per l'anno 2000, a fronte di una richiesta del Ministro Fassino di 90 miliardi di lire, sono stati concessi 75 miliardi, con i quali sarà possibile erogare contributi in misura molto vicina a quella prevista dalla normativa.

Ulteriori 40 miliardi di lire sono stati richiesti per altre attività innovative quali:

a) la formazione manageriale, tecnica e culturale da realizzare in collaborazione con Università ed Istituti post-universitari;

b) un impegno nei riguardi del sistema distributivo italiano, finora scarsamente presente nei mercati esteri;

c) azioni di marketing territoriale, per l'aumento degli investimenti esteri in Italia;

d) promozione integrativa dei sistemi « Moda/Persona » e « Casa », allo scopo di divulgare la migliore produzione nazionale, come risultato della capacità, tutta italiana, di combinare tradizione, creatività ed innovazione tecnologica.

Altro strumento legislativo volto a favorire i programmi di collaborazione fra le aziende italiane e quelle dei Paesi dell'Est europeo è rappresentato dalla legge n. 212/92, in prospettiva dell'integrazione di tali Paesi con il mercato europeo. Per tale attività il fondo a disposizione per il biennio 1998/99 è stato di 16 miliardi di lire, mentre per il triennio 2000/2002 sarà di 25 miliardi annui.

Per quanto riguarda i finanziamenti a tasso agevolato (in favore della internazionalizzazione delle imprese italiane) fino al 31 dicembre 1998 il Ministero del commercio con l'estero ha gestito direttamente quelli ai sensi della legge n. 394/81 (penetrazione commerciale nei Paesi extra CEE) e della legge n. 304/90 (partecipazione a gare internazionali), il cui stanziamento, dai 75 miliardi dell'inizio, è salito nel tempo fino a 807 miliardi di lire, con un'ulteriore integrazione di lire 150 miliardi, nella fi-

nanziaria 2000. Dal 1° gennaio 1999 la gestione di questi due ultimi strumenti finanziari è passata alla SIMEST SpA, con il Decreto L.vo n. 143/98, che, per un migliore assetto organico e migliori linee di politica commerciale con l'estero, ha istituito una « Cabina di regia » (presso il CIPE), che provvederà all'adozione di delibere di carattere operativo.

Per coinvolgere maggiormente le imprese italiane del Mezzogiorno, il Ministero del commercio con l'estero ha proposto, d'intesa con le Regioni meridionali, la costituzione di una società ad hoc, la SIMEST SUD, su esempio di quanto avviene per le regioni del Nord-Est Italia, Friuli e Veneto, tramite la FINEST, istituita con la legge n. 19/91. Sempre sul piano degli strumenti innovativi il Ministero del commercio con l'estero ha proposto l'istituzione di un Fondo di garanzia per l'internazionalizzazione, per alleviare gli oneri delle Piccole Medie Imprese, connessi alla prestazione di fedejussioni bancarie ed assicurative.

Lo stesso decreto-legislativo n. 143/98, già citato, ha portato ad una profonda riforma della SACE, altro importante organismo collaterale del Ministero, avente lo scopo di garantire i rischi cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività all'estero.

Si ricordano, inoltre, le due leggi: n. 100/90 e n. 227/77, di sostegno alle imprese italiane all'estero e per i finanziamenti dei crediti all'esportazione, modificate ed integrate dal citato decreto n. 143/98.

È attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati, un disegno di legge per interventi di cooperazione economica e commerciale con i Paesi Balcanici colpiti dai recenti eventi bellici.

Per quanto riguarda il programma promozionale dell'istituto nazionale per il commercio estero, si evidenzia che tale attività viene svolta realizzando le linee direttrici del Ministero del commercio con l'estero, in sinergia con altri soggetti, pubblici e privati, che partecipano al processo di globalizzazione. Il Programma promozionale dell'Istituto viene svolto tramite un insieme articolato di azioni di marketing internazionale, quale strumento di politica economica e commerciale estera del Paese, al servizio

delle imprese italiane. Nel 1999 tale Programma promozionale ha interessato 50 settori merceologici, quelli cioè di maggiore impatto sull'export complessivo nazionale, per l'anno 2000 è stato messo a punto un calendario di iniziative, con le rappresentanze del sistema produttivo ed imprenditoriale nazionale, le regioni, i distretti e le realtà territoriali. Più dettagliatamente il piano annuale dell'ICE per il 2000 vede l'ampliamento dei settori merceologici, che passano dai 50 del 1999 ai 65. Anche sul piano geografico l'istituto amplierà il raggio dei Paesi, portando le iniziative sopraindicate in 71 Paesi del mondo, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo.

L'attività dell'Istituto per il commercio estero non si esplica soltanto attraverso la promozione, ma anche in tutta una serie di qualificati servizi, volti alla informazione, alla formazione ed all'assistenza delle imprese italiane, che negli ultimi tempi si è basata sempre di più sulla multimedialità, attraverso siti web, fiere virtuali e videoconferenze, per diffondere maggiormente sul territorio nazionale i più importanti appuntamenti nell'ambito del programma promozionale. L'attività dell'ICE si svolge attraverso sportelli del Sistema Italia e gli uffici della rete estera, a disposizione delle aziende che intendano affacciarsi su di un determinato mercato estero, mentre un ulteriore sostegno alle nostre imprese, per la loro proiezione in campo internazionale, verrà dato dall'apertura graduale di « sportelli per l'internazionalizzazione », che svolgeranno la loro attività in collaborazione con le Regioni, le Camere di commercio ed altri organismi nazionali e locali.

Il finanziamento ministeriale per l'attività dell'ICE, da lire 95 miliardi per il 1999, è stato portato a lire 150 miliardi per il 2000.

Oltre agli strumenti legislativi sopracitati occorre menzionare altri tre provvedimenti normativi in corso di approvazione:

la proposta di legge (A.C. 6293) « Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese », attualmente all'esame della X Commissione, Attività Produttive, della Camera dei Deputati;

il collegato ordinamentale alla legge Finanziaria 2000 (A.S. 4339) « Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati » (che contiene anch'esso misure a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), a cui sono interessati altri Dicasteri e che è attualmente all'esame del Senato;

il cosiddetto « sportello unico per l'internazionalizzazione », inserito nel collegato alla legge Finanziaria 2000 (A.C. 6561): « Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione di uffici, strutture ed organismi pubblici ».

Per quanto riguarda le esportazioni italiane, si è registrato nel 1999 un calo del -1,5 per cento, causato, da un lato, dallo stallo delle vendite verso l'area asiatica (in particolare verso Giappone ed ex URSS) in conseguenza della crisi finanziaria di quella parte del mondo e dall'altro dalla debolezza della domanda dei paesi europei (-0,6 per cento). Questo ha spinto il Governo ad adottare misure atte a ridare slancio e competitività alle nostre imprese operanti nel commercio estero. Lo scorso 1999, si è chiuso con un saldo attivo di lire 25,532 miliardi, anche se fortemente diminuito rispetto all'anno precedente. Ciò anche a causa del forte aumento del prezzo dei prodotti energetici.

Per concludere si può affermare che il quadro congiunturale delineato nella interrogazione in oggetto possa ritenersi in larga parte superato da segnali di ripresa, divenuti più forti già nell'ultimo periodo del 1999 e decisamente più concreti nel gennaio del corrente anno. Dallo scorso dicembre le esportazioni globali sono aumentate del 10,8 per cento rispetto al dicembre 1998, e le vendite extra UE del gennaio 2000 sono salite del 30,5 per cento a livello tendenziale e del 3,1 per cento rispetto al precedente mese di dicembre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

SESTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in numerose interviste, dichiarazioni ufficiali rese dal segretario alla giustizia statunitense Ramsey Clark si è ammessa l'esistenza della cosiddetta «sindrome del golfo» a carico di militari americani impiegati nella guerra del golfo;

visto l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio per tale patologia da parte delle autorità militari statunitensi;

visto il caso dell'autista Parà Romanotto Antonino, numero di matricola 033-71-0049904, nato l'8 maggio 1971, Parà in servizio dal 21 marzo 1990 al 1° agosto 1991 presso il battaglione logistico Folgore in Pisa che ha partecipato alle operazioni militari del citato reparto in Iraq dall'aprile all'ottobre 1991, il cui quadro immunomorfologico depone per un linfoma di derivazione da linfociti B periferici, a grandi cellule, diffuso (vedi responso della sezione di istologia e Molinfopatia dell'Istituto di ematologia della regione Emilia Romagna, Azienda ospedaliera università di Bologna in data 14 ottobre 1997) —:

se sia a conoscenza del ministero altri casi di patologie contratte da militari italiani in Iraq;

se non ritenga il Governo riconoscere la causa di servizio per tali patologie.
(4-29370)

RISPOSTA. — *In relazione alle problematiche poste dall'interrogante, si rappresenta che, allo stato, non risultano accertati casi di patologie similari a quella contratta dal militare indicato nell'interrogazione.*

Peraltro, l'Esercito italiano non ha partecipato all'operazione «Desert shield/storm» svoltasi nel Golfo Persico (Kuwait-Iraq meridionale) dall'agosto 1990 all'aprile 1991. Nella circostanza, soltanto personale dell'Aeronautica militare (gruppo di volo e assistenza a terra) è stato rischierato nella zona delle retrovie del teatro operativo.

Per contro, la missione espletata dall'Esercito nella tarda primavera-estate del

1991 («Operazione Airone») è successiva alla fine delle operazioni belliche. Essa si è svolta nel nord-est dell'Iraq (Kurdistan iracheno), in prossimità dei confini con la Turchia, in un contesto ed in un'area geografica diversi e presumibilmente non interessati dai rischi collegabili alla menzionata «sindrome del Golfo».

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

STELLUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comitato a sostegno della candidatura di Mino Martinazzoli a presidente della regione Lombardia, costituitosi a Busto Arsizio in provincia di Varese, inoltrava in data 29 febbraio 2000 regolare domanda al sindaco della città, per poter occupare una parte della piazza San Giovanni, piazza principale del centro cittadino sempre chiusa al traffico, dalle 15 alle 18 di sabato 25 marzo 2000, nella quale svolgere una manifestazione elettorale a sostegno del proprio candidato. La richiesta precisava che la manifestazione avrebbe necessitato la posa di un palco di metri 4 per metri 5 sul quale si sarebbe svolta un'esibizione di musica *country* contestuale alla presenza di un tavolo informativo elettorale sul quale appoggiare il materiale di propaganda;

gli uffici comunali dopo aver istruito la pratica e richiesto ripetuti supplementi di documentazione, solo il giorno 24 alle ore 13 rilasciavano una lettera di diniego, firmata dall'assessore al commercio, motivata nel modo seguente: «l'occupazione di suolo pubblico per l'attività di cui all'oggetto viene concessa in piazza San Giovanni solo per le manifestazioni di intrattenimento musicale previste nell'ambito di iniziative patrocinate dall'amministrazione comunale»;

i rappresentanti del comitato a seguito del diniego ricevuto, chiedevano all'assessore di poter essere messi a conoscenza della delibera a cui si ispirava la decisione. L'assessore confermava personalmente l'inesistenza di qualsiasi delibera in merito;

i rappresentanti del comitato si recavano immediatamente presso l'ufficio locale della questura per comunicare che la manifestazione si sarebbe svolta solo con la distribuzione di materiale elettorale;

il vice questore faceva presente di essere in possesso di una comunicazione del comune che autorizzava la posa del palco;

i rappresentanti del comitato tornavano dall'assessore per delucidazioni, in quanto il rappresentante del comitato firmatario della domanda, pur figurando tra i destinatari della comunicazione inviata al commissariato di polizia, non aveva ricevuto la lettera che autorizzava la posa del palco;

l'assessore confermava che la lettera era stata inoltrata solo ai vigili urbani e al commissariato locale di polizia e chiariva che il comitato poteva usare il palco ma non utilizzarlo per la manifestazione musicale;

si specifica che la suddetta piazza, negli ultimi cinquanta anni è stata luogo di qualsiasi tipo di manifestazione pubblica e l'ultima di queste, in ordine di data, ha visto la presenza di un palco attrezzato di notevoli dimensioni per la proiezione di audiovisivi, con commento musicale, per dodici ore consecutive, su schermo gigante, riguardante attività svolte dal presidente uscente della regione Lombardia Formigoni —:

cosa intenda fare per garantire la libertà di espressione e di effettuazione della campagna elettorale in corso di tutti i gruppi politici, anche di quelli non omogenei alle amministrazioni locali, tenuto conto che i comportamenti della amministrazione comunale di Busto Arsizio sembrano configurarsi come un palese ostacolo al libero esercizio di espressioni culturali e di propaganda elettorale.

(4-29182)

RISPOSTA. — *Da notizie acquisite risulta che in data 28 febbraio 2000 il sig. Giuseppe Magini, per conto del « Comitato Bustese*

pro Martinazzoli », ha inoltrato al comune di Busto Arsizio un'istanza volta ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione per l'occupazione temporanea della piazza S. Giovanni, ubicata nel comune medesimo, al fine di svolgervi, il successivo 25 marzo, una manifestazione musicale a scopo propagandistico.

Con provvedimento in data 7 marzo, l'amministrazione comunale ha adottato un primo provvedimento con il quale si autorizzavano i richiedenti ad occupare 14 mq. della piazza citata.

Tale atto autorizzatorio, inviato alla polizia municipale ed al locale commissariato di P.S., veniva successivamente revocato con provvedimento datato 21 marzo che limitava l'uso della piazza a 2 mq., rendendo conseguentemente possibile soltanto l'attività di distribuzione al pubblico del materiale per la propaganda elettorale.

L'assessore alla polizia amministrativa di Busto Arsizio giustificava all'organizzatore la revoca dell'originaria autorizzazione sostenendo che la richiesta di utilizzo della piazza S. Giovanni — così come formulata — non poteva essere accolta, perché quello spazio veniva concesso in uso soltanto per le iniziative di intrattenimento musicale patrocinate dall'amministrazione comunale.

Ricevuta tale comunicazione alcuni membri del comitato pro Martinazzoli, palesemente contrariati, rappresentavano al locale commissariato di P.S. che avrebbero adottato iniziative di protesta contro il diniego.

Nonostante la limitazione imposta, la manifestazione di propaganda elettorale si svolgeva nella data prevista, senza alcuna protesta, priva della rappresentazione musicale programmata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

STORACE e GASPARRI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali e la giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano Il Tempo del 29 gennaio 1999 ha pubblicato un articolo dal titolo

«L'assessore al Giubileo Gentiloni ammette la scarsa collaborazione sul tema dei raduni. Tor Vergata, solo silenzi dall'Università. In VII circoscrizione consiglieri dell'opposizione interrogati dai vigili»;

l'ateneo non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti sulla convenzione che regola i suoi rapporti con il consorzio di imprese che opera sulle sue proprietà e sulle complicate questioni giuridiche che ancora gravano su parte dei terreni universitari ha solo dato assicurazione generiche;

i vigili urbani hanno convocato — sorge il sospetto se per intimidirli — cinque consiglieri della VIII Circoscrizione di Roma a seguito di una loro interrogazione nella quale si chiedevano chiarimenti in merito alle demolizioni di alcuni vecchi edifici (foglio 1037 pag. 7), la realizzazione di muri per impedire il passaggio di greggi sotto l'autostrada A1, e sulla abusiva demolizione della casa del signor De Pau da parte dell'impresa incaricata;

poiché nel suddetto terreno è stata ritrovata una cava —:

se corrisponda al vero che all'interno della cava vi siano tre tombe di epoca romana e che tali reperti stiano per essere ricoperti di terra;

se risulti che alcuni cittadini hanno segnalato alla VIII circoscrizione di uno sterro abusivo realizzato su via Tor Vergata su di un terreno di proprietà dell'università; (4-25719)

RISPOSTA. — *Relativamente all'indicato atto di sindacato ispettivo, si comunica che il Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata e il Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente con note dell'11/04/2000 e del 18/11/1999 hanno fornito gli elementi di risposta ai quesiti formulati dagli interroganti.*

In primo luogo occorre precisare che, come asserito dalla Soprintendenza Archeologica di Roma in nota del 28/10/99, prot. 28905, i resti archeologici cui si fa riferimento nell'interrogazione in oggetto,

non sono costituiti propriamente da tombe, bensì da cunicoli idraulici risalenti all'epoca romana imperiale.

Tali cunicoli, segnalati nella Carta dell'Agro al foglio n. 25 con il n. 165 e verosimilmente da ricollegare al sito archeologico segnalato nella letteratura specialistica degli anni '70 (L. Quilici, Collatia, Roma 1974, p. 682 n. 610) sono tuttora visibili su due lati di una cava abbandonata ed inattiva almeno dal 1978, anno della prima ricognizione effettuata dalla Soprintendenza.

Detta cava, che si trova nella zona compresa tra la via Casilina e l'accesso al casello autostradale di Roma Sud (foglio catastale 1028 - p.lla n. 6), è stata utilizzata negli anni addietro per l'estrazione di materiale pozzolanico (sfruttato probabilmente a fini edilizi) ed è attualmente interessata da attività di ricolmatura eseguita dalla Società Consortile Tor Vergata per conto dell'Università di Roma Tor Vergata, in previsione del suo utilizzo nell'ambito della Giornata della Gioventù 2000.

Il relativo progetto, redatto dal gruppo di Imprese concessionarie della edificazione delle strutture di Ateneo ed approvato nella conferenza dei servizi del 12/02/2000, è stato regolarmente sottoposto all'esame della Soprintendenza e dalla medesima autorizzato con nota del 3/12/98 (prot. 34532); il rinterro della cava ha infatti il preciso scopo di consentire la riqualificazione e il recupero ambientale dell'area (interessata dalle manifestazioni del Giubileo 2000), reinserendola in modo armonico nel contesto paesaggistico, e di riconquistare, evitando la creazione di discariche abusive, una parte di terreno ormai non più utilizzato.

Va peraltro precisato, a questo riguardo, che la Soprintendenza, al fine di autorizzare il rinterro della cava ed in relazione alla presenza al suo interno di cunicoli, ha affidato alla su menzionata Società Consortile, sotto il proprio diretto controllo, l'esecuzione di accertamenti archeologici. L'esito di tali indagini, il cui onere economico è risultato

ammontante a lire 63.892.800, ha messo in luce la scarsa importanza archeologica dei cunicoli in oggetto, nonché l'assenza di ulteriori resti di strutture archeologiche lungo il bordo della cava.

Quanto al secondo quesito posto nell'interrogazione, relativamente all'avvenuta segnalazione all'VIII circoscrizione, da parte di alcuni cittadini, di uno sterro abusivo realizzato su via Tor Vergata, su di un terreno di proprietà dell'Università, gli enti consultati da questo Ministero hanno comunicato di non essere a conoscenza del fatto e pertanto non sono stati in grado di fornire elementi utili per la risposta.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

TORTOLI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 comma 12 della legge n. 488 del 1999 prevede che le pertinenze distintamente iscritte in catasto non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale in quanto unità immobiliari autonome;

la circolare ministeriale n. 23 dell'11 febbraio 2000, circolare esplicativa della legge n. 488 del 1999, fornisce un'interpretazione dell'articolo 30 comma 12 tale che sulle pertinenze deve essere calcolata la stessa aliquota della prima abitazione, cioè del 5,7 per mille;

l'amministrazione comunale fiorentina ha, autonomamente, deciso di ritenere « non condivisibile » la predetta circolare del ministero delle finanze;

gli abitanti del comune di Firenze, in base ad una decisione dell'amministrazione comunale, pagheranno l'aliquota Ici del 7 per mille sulle pertinenze dell'abitazione principale invece che del 5,7 per mille;

l'interpretazione autonoma che ha dato l'amministrazione comunale fioren-

tina comporta un notevole aumento delle aliquote, un conseguente aumento degli esborsi da parte dei cittadini e un'inesorabile valanga di contenziosi —:

se il Ministro delle finanze ritenga corretto che il sindaco di Firenze e l'amministrazione comunale ignorino totalmente, nei fatti, l'interpretazione che la circolare ministeriale dà dell'articolo 30 comma 12 legge n. 488 del 1999;

quali comportamenti il Ministro riterrà opportuno porre in essere per rimediare a questa grave situazione lesiva dei diritti e degli interessi dei cittadini fiorentini. (4-30494)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, posto che la legge n. 488 del 1999 prevede che le pertinenze regolarmente iscritte in catasto « non sono considerate parte integrante dell'abitazione principale in quanto unità immobiliari autonome » e che ai fini dell'aliquota Ici la circolare ministeriale n. 23 del 2000 dispone che sulle pertinenze deve essere calcolata la stessa aliquota della prima abitazione » chiede di conoscere quali provvedimenti il ministero delle Finanze ritiene opportuno adottare nei confronti dell'amministrazione comunale di Firenze che, contrariamente alle predette disposizioni, ha applicato alle pertinenze una aliquota maggiore rispetto a quella prevista per le abitazioni principali.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che la problematica sollevata ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.

Come è noto, l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 dispone che fino all'anno di imposta 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota ridotta si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli, che ai sensi dell'articolo 817 del c.c., sono qualificabili come pertinenze.

A tale proposito, il predetto Dipartimento, nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000 ha precisato che dal 1° gennaio

2000 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia deliberato o meno l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.

In particolare, circa il regolamento adottato dal comune di Firenze il medesimo Dipartimento, avendo rilevato, dall'esame di tale provvedimento, una difformità di comportamento in materia di pertinenze, rispetto a quanto previsto dalla predetta legge n. 488 del 1999 ha provveduto, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ad impugnare lo stesso per vizi di legittimità innanzi gli organi di giustizia amministrativa.

Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nel giugno scorso a Stoccarda (Germania) capoluogo del Laden Baden-Württemberg, è stata istituita una sezione informativa della Camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera;

la necessità di disporre nel Baden-Württemberg di un organismo istituzionale che funga da regia per l'intervento commerciale italiano in questa regione in cui operano oltre cinquemila aziende tedesche che hanno regolari contatti con altrettante aziende italiane;

la presidente signora Annamaria Andretta non risponde alle numero sollecitazioni avanzate dal dottor Bernardo Carloni, console generale d'Italia a Stoccarda, che in più occasioni ha invitato la Camera di commercio italo-tedesca di Monaco di Baviera a mettere l'ufficio di Stoccarda in condizioni di poter operare ed agire;

sono giustificate le proteste più volte avanzate dalla stampa di emigrazione, dai membri del Cgie (Consiglio generale degli italiani all'estero) e dal Comites locale in rappresentanza della nostra collettività —:

quali siano i provvedimenti che il Governo intenda prendere, affinché Stoccarda possa disporre di una Camera di commercio italo-tedesca propria ed efficiente, presente e funzionante, come più volte auspicato dallo stesso Ministro dell'economia del Laden Baden-Württemberg dottor Walter Döring e dal Ministro del commercio con l'estero onorevole Piero Fassino, durante i loro recenti incontri con gli imprenditori italiani a Stoccarda. (4-28861)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese e dal Ministero degli Affari Esteri, si precisa quanto segue.*

Le Camere di commercio italiane all'estero vengono riconosciute, secondo quanto previsto dalla legge n. 518 del 1° luglio 1970, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, quando l'attività di tale istituzione risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

Con il predetto riconoscimento, le Camere di commercio vengono ad usufruire di un contributo finanziario annuale sulle spese sostenute, erogato da questa amministrazione, per lo svolgimento di attività in favore delle relazioni commerciali con l'Italia. In primo luogo per lo svolgimento di azioni promozionali, e non, quindi, per le spese di mantenimento della Camera o dei suoi uffici periferici.

La Camera di commercio di Monaco di Baviera è stata riconosciuta il 30 novembre 1987. Il finanziamento ministeriale per l'anno 1998 è stato di lire 214.748.000.

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Germania, essa riveste un ruolo importante non soltanto per le iniziative promozionali realizzate, ma soprattutto per l'attività di supporto in favore delle piccole e medie imprese.

Nel 1999, al fine di rendere operativa una strategia avviata già da tempo, quella di

ampliare le proprie attività istituzionali in altri « Länder » della Repubblica Federale di Germania, ha proceduto all'apertura di uno sportello nella Sassonia orientale, a Goerlitz.

In occasione di una visita effettuata a Stoccarda il 3 febbraio 1999 il Ministro Fassino esprimeva l'invito ad aprire un ufficio informativo per la regione del Baden-Wurtemberg, ed auspicava un ruolo di « cabina di regia » da parte del locale Consolato Generale, al fine di coordinare ed intensificare la collaborazione di tutti i soggetti preposti all'interscambio economico-commerciale tra quella regione e l'Italia. Ciò che si è concretizzato nel maggio dello stesso anno con l'apertura di un Ufficio a Stoccarda, nei locali del Consolato Generale d'Italia, dove ha sede anche l'Istituto italiano di Cultura.

Occorre sottolineare che questo Ministero non ha titolo per intervenire nei rapporti della Camera di commercio con i suoi uffici periferici, a meno che la natura di tali rapporti non sia tale da compromettere lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Va comunque precisato che la Presidente della Camera di Monaco di Baviera. D.ssa Annamaria Andretta, ha fornito al Console Generale di Stoccarda assicurazioni sulla intenzione di provvedere, quanto prima possibile, a fornire quella struttura di una persona, da assumersi stabilmente, mentre, fino allo scorso mese di ottobre, il funzionamento dell'ufficio informativo di Stoccarda è stato assicurato da una stagista dell'Università Bocconi di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Mauro Fabris.

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il servizio postale italiano sconta un grave problema di efficienza e un pesante squilibrio finanziario;

le Poste italiane alla fine del 1998 hanno fatto registrare una perdita di circa

2.100 miliardi — con un forte incremento rispetto agli 800 miliardi registrati nel 1997 — su un fatturato di 12.000 miliardi, nonostante le politiche di riduzione del personale adottate nel decennio per accrescere la produttività e contenere i disavanzi;

quali concrete misure intenda prendere per ridurre il disavanzo delle Poste italiane, evitando così che tali pesanti negativi risultati di gestione siano pagati dai contribuenti italiani. (4-24286)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel precisare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacare l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che rientra nella competenza propria degli organi statuari della società si ritiene opportuno rammentare brevemente le tappe della suddetta trasformazione.*

Con l'entrata in vigore della legge n. 71/1994, l'amministrazione postale italiana, organizzata per rendere un pubblico servizio in regime di sostanziale monopolio e non preparata a fronteggiare le rapide evoluzioni del mercato e la spinta della competizione, anche internazionale, è stata profondamente modificata prima con l'istituzione di un ente pubblico economico e poi con una società per azioni, rendendo necessaria una totale riorganizzazione di metodi e procedure di lavoro.

In una prima fase, l'obiettivo è stato quello di creare le precondizioni essenziali per un recupero di efficienza dei processi produttivi e per il raggiungimento di standard qualitativi dei servizi allineati con quelli europei: ciò ha imposto l'adozione di una nuova struttura organizzativa ed una serie di interventi sui processi di lavorazione, a cominciare dalla innovazione tecnologica, atteso che le strutture esistenti apparivano di un livello particolarmente arretrato e costituivano la principale criticità rilevabile nel complesso aziendale considerato nel suo insieme.

Negli anni 1995-1997 l'avvio del piano generale operativo per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche, di telecomunicazione e per l'informatizzazione aziendale e del bancoposta rappresentò il primo passo verso la realizzazione di obiettivi di risanamento.

Alla data della trasformazione — avvenuta il 28 febbraio 1998 — la società, pur essendo una delle principali infrastrutture di servizi operanti in Italia nel settore postale e finanziario, presentava innegabili criticità sotto il profilo economico e finanziario, scontava una bassa qualità del servizio, non allineata agli standard europei ed internazionali del settore dei servizi finanziari nel quale opera sin dall'origine; in più nei primi mesi del 1998, i volumi di traffico registravano un calo rispetto a quelli dell'anno precedente, con evidenti conseguenze sui ricavi, mentre i costi operativi apparivano in leggera diminuzione.

Il risultato dell'esercizio 1998 in realtà non si discosta molto da quello registrato nel 1997, che avrebbe dovuto attestarsi su una perdita di circa 1.700 miliardi, ma beneficiò di proventi straordinari per 899 miliardi, che attenuarono il risultato sfavorevole della gestione; nell'esercizio 1998 si è verificata una condizione opposta per effetto di partite straordinarie per 497 miliardi e in conseguenza all'introduzione dell'IRAP; tuttavia la perdita d'esercizio che ne è conseguita è risultata coerente con quanto previsto dal piano d'impresa.

Tale piano, elaborato nel primo trimestre del 1998, individua le azioni e delinea i progetti necessari per conseguire gli obiettivi di qualità già indicati, insieme con il risanamento economico-finanziario e il rilancio della società in un arco di tempo che va dal 1998 al 2002, anno nel quale è atteso il conseguimento di un risultato economico positivo.

Quanto alle iniziative intraprese allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati la società ha indicato: la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, l'introduzione di un piano

di informatizzazione degli uffici e automazione dei servizi di bancoposta, la revisione dei processi di lavorazione, l'impegno nell'addestramento e nella formazione del personale, l'introduzione di nuovi servizi (posta prioritaria), nonché la vendita di nuovi prodotti.

In merito, infine, alle riduzioni di personale la ripetuta società ha precisato che finora l'azienda ha soltanto proceduto all'assorbimento del turn-over, nonché alla ricollocazione delle risorse umane risultate in esubero in alcuni settori interessati alle modifiche organizzative suddette, allo scopo di diminuire il ricorso all'assunzione del personale precario.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

ZACCHERA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

sono state recentemente installate protezioni sulla strada statale n. 34 del Lago Maggiore costituite da barriere in acciaio (*guard-rails*) che prevedono una striscia orizzontale ad una quota molto elevata da terra:

se non si ritenga che tali lavori — tra l'altro discutibilissimi dal punto di vista visivo ed ambientale — possano rappresentare, anziché una protezione, un grave pericolo per chi transita, soprattutto per motocicli e biciclette che — in caso di sbandata — potrebbero infilarsi sotto le protezioni stesse, con grave pericolo per gli utenti in transito;

se non si ritenga di dover interessare le competenti autorità affinché sia predisposto un piano completo per la messa in sicurezza della strada statale n. 34 del Lago Maggiore. (4-22620)

RISPOSTA. — In merito all'atto ispettivo cui si risponde l'ANAS, nell'ambito di pro-

pria competenza, riferisce che le barriere metalliche sono state montate secondo le normative del Capitolato Tecnico appositamente redatto.

L'ANAS, al fine di attenuare l'inconveniente segnalato, provvederà a collocare un ulteriore nastro inferiore in modo da realizzare un marcato dispositivo di contenimento che elimini la situazione di pericolo.

L'Ente informa che la messa in sicurezza della SS. 34 è oggetto di uno

studio concertato con la regione Piemonte e la Provincia di Verbano Cusio Ossola.

Al riguardo, l'Ente fa presente che per tale studio è già stato attivato un finanziamento interregionale per la messa in sicurezza di un primo tratto di Km. 1+400.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Nerio Nesi.